

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 337

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
16 dicembre 2008

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- Regolamento (CE) n. 1248/2008 della Commissione, del 15 dicembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano ⁽¹⁾** 31
- ★ **Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici ⁽¹⁾** 41
- ★ **Regolamento (CE) n. 1252/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, che deroga al regolamento (CE) n. 1251/2008 e sospende le importazioni dalla Malaysia nella Comunità delle partite di alcuni animali d'acquacoltura ⁽¹⁾** 76
- ★ **Regolamento (CE) n. 1253/2008 della Commissione, del 15 dicembre 2008, relativo all'autorizzazione del chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina quale additivo nell'alimentazione animale ⁽¹⁾** 78

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Prezzo: 22 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Regolamento (CE) n. 1254/2008 della Commissione, del 15 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli** 80

Regolamento (CE) n. 1255/2008 della Commissione, del 15 dicembre 2008, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2008 83

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2008/116/CE della Commissione, del 15 dicembre 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor ⁽¹⁾** 86

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2008/945/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, recante modifica del suo regolamento interno** 92

Commissione

2008/946/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura [notificata con il numero C(2008) 7905] ⁽¹⁾**..... 94

III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

- ★ **Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive** 102

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1248/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	82,0
	TR	101,7
	ZZ	91,9
0707 00 05	JO	167,2
	MA	56,0
	TR	103,0
	ZZ	108,7
0709 90 70	MA	106,6
	TR	137,6
	ZZ	122,1
0805 10 20	AR	18,1
	BR	44,6
	CL	52,1
	MA	76,3
	TR	81,3
	ZA	43,4
	ZZ	52,6
0805 20 10	MA	71,9
	TR	72,0
	ZZ	72,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	49,8
	HR	54,2
	IL	75,7
	TR	55,0
	ZZ	58,7
0805 50 10	MA	64,0
	TR	55,3
	ZZ	59,7
0808 10 80	CA	82,7
	CN	81,3
	MK	34,6
	US	109,3
	ZZ	77,0
0808 20 50	CN	41,0
	TR	104,0
	US	108,6
	ZZ	84,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1249/2008 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2008

recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasce di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 si applica alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasce a partire dal 1° gennaio 2009, a norma del suo articolo 204, paragrafo 2, lettera h). È quindi necessario adottare e applicare a partire dalla medesima data le modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie e alla comunicazione dei prezzi basati su tali tabelle da parte degli Stati membri.
- (2) Le modalità di applicazione delle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasce sono finora contenute in vari atti, in particolare nei seguenti regolamenti della Commissione: (CEE) n. 563/82, del 10 marzo 1982, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1208/81 ai fini della constatazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasce ⁽²⁾, (CEE) n. 2967/85, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasce di suino ⁽³⁾, (CEE) n. 344/91, del 13 febbraio 1991, che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio che estende il campo d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasce di bovini adulti ⁽⁴⁾, (CE) n. 295/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1892/87 del Consiglio riguardo alla rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella di classificazione delle carcasce ⁽⁵⁾, (CE) n. 103/2006, del 20 gennaio 2006, che stabilisce disposizioni complementari per l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasce di bovini adulti ⁽⁶⁾, (CE) n. 908/2006, del 20 giugno 2006, che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore

delle carni suine nella Comunità ⁽⁷⁾, (CE) n. 1128/2006, del 24 luglio 2006, concernente la fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati ⁽⁸⁾, (CE) n. 1319/2006, del 5 settembre 2006, relativo a determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine ⁽⁹⁾, (CE) n. 710/2008, del 24 luglio 2008, recante fissazione dei coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2008/2009 ⁽¹⁰⁾, (CE) n. 22/2008, dell'11 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasce di ovini ⁽¹¹⁾, e nella decisione 83/471/CEE della Commissione, del 7 settembre 1983, relativa al comitato di controllo comunitario per l'applicazione della tabella di classificazione delle carcasce di bovini adulti ⁽¹²⁾. A fini di chiarezza e di razionalità appare opportuno sostituire i suddetti regolamenti e la suddetta decisione con un unico atto.

- (3) A norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 le tabelle comunitarie di classificazione delle carcasce di bovini adulti e di suini si applicano in conformità a determinate norme ivi stabilite nell'allegato V e gli Stati membri hanno la facoltà di applicare anche una tabella comunitaria di classificazione delle carcasce di ovini.
- (4) L'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce alla lettera a) che la tabella comunitaria di classificazione delle carcasce nel settore delle carni bovine si riferisce alle carcasce di bovini adulti. Nell'allegato III, parte IV, punto 2, del medesimo regolamento figura la definizione di bovini adulti riferita al peso vivo degli animali. In deroga a tale definizione e per garantire l'uniformità di applicazione, appare appropriato autorizzare gli Stati membri a rendere obbligatoria l'applicazione della tabella comunitaria per le carcasce di bovini a partire da una determinata età, fissata in base al sistema di identificazione e registrazione istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ⁽¹³⁾. Tale sistema di identificazione e di registrazione dovrebbe inoltre essere usato ai fini della suddivisione delle carcasce di bovini nelle categorie A e B di cui all'allegato V, parte A, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 67 dell'11.3.1982, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 41 del 14.2.1991, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 39 del 17.2.1996, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 17 del 21.1.2006, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU L 168 del 21.6.2006, pag. 11.

⁽⁸⁾ GU L 201 del 25.7.2006, pag. 6.

⁽⁹⁾ GU L 243 del 6.9.2006, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU L 197 del 25.7.2008, pag. 28.

⁽¹¹⁾ GU L 9 del 12.1.2008, pag. 6.

⁽¹²⁾ GU L 259 del 20.9.1983, pag. 30.

⁽¹³⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

- (5) Per garantire la classificazione uniforme delle carcasse dei bovini adulti e degli ovini nella Comunità è necessario precisare meglio le definizioni delle classi di conformazione e di stato di ingrassamento, di cui rispettivamente alla parte A, punto III, e alla parte C, punto III, dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (6) Nell'allegato V, parte A, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è prevista una classe di conformazione S per le carcasse di bovini con uno sviluppo muscolare eccezionale con doppia groppa. Poiché questa particolare classe di conformazione riflette le peculiari caratteristiche del patrimonio bovino di determinati Stati membri, appare appropriato dare agli Stati membri la facoltà di utilizzare la classe di conformazione S.
- (7) A norma dell'articolo 43, lettera m), punto iii), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1234/2007, possono essere concesse deroghe all'obbligo generale di classificare le carcasse dei bovini adulti agli Stati membri che ne fanno richiesta per determinati macelli che operano su scala ridotta. In base all'esperienza acquisita con l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione, gli Stati membri ritengono adeguata una simile deroga per i macelli che macellano non oltre 75 bovini adulti alla settimana, come media annua. Data la produzione limitata di tali macelli, la Commissione ritiene giustificata tale deroga. Per gli stessi motivi questa deroga era stata prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 344/91. Per semplificare quindi l'applicazione dell'articolo 43, lettera m), punto iii), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è opportuno dare agli stessi Stati membri la facoltà di concedere tale deroga.
- (8) A norma dell'articolo 43, lettera m), punto iv), del regolamento (CE) n. 1234/2007 gli Stati membri possono essere autorizzati a non applicare la tabella di classificazione delle carcasse di suini. Questa disposizione dovrebbe applicarsi in particolare ai macelli che operano su scala ridotta, vale a dire che macellano non oltre 200 suini in media alla settimana.
- (9) Per garantire la corretta applicazione delle tabelle comunitarie di classificazione occorre specificare le condizioni e metodi pratici di classificazione, pesatura e identificazione delle carcasse dei bovini adulti, dei suini e degli ovini, in modo da migliorare la trasparenza del mercato.
- (10) È tuttavia opportuno prevedere la possibilità di concedere alcune deroghe a tali condizioni, in particolare per quanto attiene ai termini entro cui occorre procedere alla classificazione e alla pesatura delle carcasse in caso di guasto tecnico dei sistemi automatici di classificazione, al punto di apposizione dei timbri o delle etichette che indicano la classificazione delle carcasse e ai macelli che disossano essi stessi tutte le carcasse. Per quanto riguarda le carcasse di suino, il peso deve riferirsi al peso della carcassa a freddo, calcolato applicando al risultato della pesatura un coefficiente di conversione da definire. Tale coefficiente dovrà variare in funzione del periodo di tempo che intercorre tra la pesatura e la giugulazione del suino. È pertanto opportuno poterlo adeguare.
- (11) La persona fisica o giuridica che ha fatto eseguire la macellazione dei bovini dovrà essere informata dei risultati della classificazione degli animali consegnati alla macellazione. È opportuno che tale comunicazione comprenda anche informazioni supplementari in modo da garantire al fornitore piena trasparenza.
- (12) Per garantire la precisione e l'affidabilità della classificazione delle carcasse dei bovini adulti e degli ovini è necessario che la classificazione medesima sia eseguita da personale in possesso delle necessarie qualifiche sancite da apposita licenza o autorizzazione.
- (13) Per autorizzare metodi alternativi alla valutazione visiva diretta della conformazione e dello stato di ingrassamento delle carcasse di bovini adulti si possono prevedere tecniche di classificazione automatizzata basate su metodi statisticamente collaudati. Le tecniche di classificazione automatizzata possono essere autorizzate subordinatamente al rispetto di determinate condizioni e requisiti nonché di una tolleranza massima, da definire, per gli errori statistici di classificazione.
- (14) Occorre prevedere la possibilità di modificare, dopo la concessione di una licenza, le specifiche tecniche della classificazione automatizzata delle carcasse di bovini adulti al fine di migliorarne la precisione. È opportuno, tuttavia, subordinare le modifiche all'approvazione delle autorità competenti, che devono accertarsi che le modifiche introdotte garantiscano almeno lo stesso grado di precisione.
- (15) Il valore di una carcassa di suino è determinato in particolare dal suo tenore di carne magra rispetto al peso. Per far sì che il tenore di carne magra sia valutato su basi oggettive, la valutazione deve basarsi sulla misurazione di determinate parti anatomiche della carcassa ricorrendo a metodi riconosciuti e statisticamente collaudati. Dato che possono essere applicati vari metodi di valutazione del tenore di carne magra di una carcassa di suino è necessario fare in modo che la scelta del metodo non incida sulla stima del tenore di carne magra. Per la determinazione del valore commerciale delle carcasse di suino si può autorizzare anche il ricorso a criteri di valutazione diversi dal peso e dal tenore stimato di carne magra.

- (16) L'allegato V, parte C, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che le carcasse di ovini siano classificate in varie classi in funzione della conformazione e dello stato di ingrassamento. Per le carcasse di agnelli di peso inferiore a 13 kg si possono tuttavia usare altri criteri, in particolare il peso, il colore della carne e lo stato di ingrassamento.
- (17) L'affidabilità della classificazione delle carcasse di bovini adulti, di suini e di ovini deve essere verificata nell'ambito di controlli in loco periodici effettuati da organismi indipendenti dai macelli che ispezionano. È opportuno stabilire le condizioni e i requisiti minimi di tali controlli, anche per quanto attiene alle comunicazioni relative ai controlli effettuati e ai provvedimenti eventualmente raccomandati. In caso di classificazione automatizzata delle carcasse di bovini adulti è opportuno prevedere disposizioni supplementari per i controlli in loco, in particolare l'intensificazione della loro frequenza nel periodo immediatamente successivo alla concessione della licenza.
- (18) Ai fini della comparabilità dei prezzi delle carcasse di bovini, suini e ovini nella Comunità è necessario che la rilevazione dei prezzi faccia riferimento a una fase di commercializzazione precisa. Occorre inoltre stabilire la presentazione comunitaria di riferimento delle carcasse di bovini adulti e di ovini. Occorre anche fissare le correzioni necessarie per convertire le presentazioni in uso in determinati Stati membri nella presentazione comunitaria di riferimento.
- (19) Per garantire che i prezzi delle carcasse rilevati siano rappresentativi della produzione degli Stati membri nel settore delle carni bovine, suine e ovine è necessario definire categorie e classi oltre a determinati criteri per la selezione dei macelli o dei soggetti per i quali la rilevazione dei prezzi deve essere obbligatoria.
- (20) Ai fini della rilevazione dei prezzi delle carcasse dei bovini è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di decidere se suddividere il proprio territorio in varie regioni, indicando in tal caso il numero delle regioni. È appropriato che ai fini della rilevazione prezzi il territorio del Regno Unito sia suddiviso in due regioni: Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- (21) Se uno Stato membro ha istituito commissioni regionali incaricate della determinazione dei prezzi delle carcasse dei bovini adulti è opportuno disporre che la composizione delle commissioni garantisca un approccio equilibrato e obiettivo e che si tenga conto dei prezzi determinati da tali commissioni in sede di calcolo del prezzo nazionale.
- (22) Se i fornitori di bovini adulti ricevono pagamenti supplementari, è necessario prevedere che i macelli o le persone fisiche responsabili della rilevazione dei prezzi siano tenuti a correggerli per evitare distorsioni nel calcolo dei prezzi medi nazionali.
- (23) È opportuno fissare il metodo pratico che gli Stati membri devono usare per calcolare i prezzi medi settimanali. Questi ultimi devono essere comunicati alla Commissione ogni settimana ai fini della determinazione della media ponderata dei prezzi a livello comunitario.
- (24) Ai fini della sorveglianza della comunicazione dei prezzi delle carcasse di bovini adulti, di suini e di ovini è opportuno fare obbligo agli Stati membri di trasmettere periodicamente determinate informazioni alla Commissione.
- (25) Per garantire un'applicazione uniforme delle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini e ovini in tutta la Comunità, a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 un comitato di controllo comunitario composto di esperti della Commissione e di esperti nominati dagli Stati membri procede a controlli in loco. È opportuno stabilire le modalità di applicazione relative alla composizione e al funzionamento di tale comitato.
- (26) È necessario disporre che gli Stati membri adottino determinate misure per garantire la corretta applicazione delle tabelle comunitarie di classificazione e l'esattezza dei prezzi comunicati e sanzionare le infrazioni. È opportuno che gli Stati membri siano tenuti a informare la Commissione di tali misure.
- (27) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi di mercato delle medesime, come previsto dall'articolo 43, lettera m), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

CAPO II

SETTORE DELLE CARNI BOVINE

Articolo 2

Campo di applicazione e disposizioni generali

1. La tabella comunitaria di classificazione delle carcasse nel settore delle carni bovine si applica alle carcasse dei bovini adulti.
2. In deroga all'allegato III, parte IV, punto 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono decidere di applicare la tabella comunitaria di cui al paragrafo 1 alle carcasse di bovini di età pari o superiore a 12 mesi al momento della macellazione.
3. Ai fini dell'applicazione dell'allegato V, parte A, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 le carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni (categoria A) e le carcasse di altri animali maschi non castrati (categoria B) sono distinte in funzione dell'età dell'animale.
4. L'età dei bovini di cui ai paragrafi 2 e 3 è verificata in base alle informazioni contenute nel sistema di registrazione e identificazione dei bovini istituito in ogni Stato membro in conformità del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Articolo 3

Disposizioni complementari relative alle classi di conformazione e di stato di ingrassamento

Nell'allegato I del presente regolamento figurano disposizioni complementari dettagliate, applicabili alle definizioni di classe di conformazione e di stato di ingrassamento riportate nell'allegato V, parte A, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 4

Classe di conformazione S

Gli Stati membri hanno la facoltà di utilizzare la classe di conformazione S, di cui all'allegato V, parte A, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per tener conto delle caratteristiche peculiari del proprio patrimonio bovino.

Articolo 5

Deroga alla classificazione obbligatoria delle carcasse

Gli Stati membri possono decidere che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini adulti stabilite nell'allegato V, parte A, punto V, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono obbligatorie per i macelli riconosciuti che macellano non oltre 75 bovini adulti per settimana come media annua.

Articolo 6

Classificazione e identificazione

1. La classificazione e l'identificazione di cui all'allegato V, parte A, punto V, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono eseguite nel macello medesimo.
 2. La classificazione, l'identificazione e la pesatura di una carcassa hanno luogo entro un'ora dalla giugulazione dell'animale.
- Tuttavia, in caso di guasto degli apparecchi di classificazione automatizzata di cui all'articolo 9, la classificazione e l'identificazione delle carcasse hanno luogo il giorno della macellazione.
3. L'identificazione delle carcasse è effettuata mediante l'apposizione di un bollo che indica la categoria e le classi di conformazione e di stato d'ingrassamento di cui all'allegato V, parte A, punti II e rispettivamente III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

La bollatura avviene mediante stampigliatura sulla superficie esterna della carcassa, usando un inchiostro indelebile e non tossico secondo un procedimento riconosciuto dalle autorità competenti; l'altezza delle lettere e delle cifre è di almeno due centimetri.

I bolli sono apposti sui quarti posteriori a livello del controtetto all'altezza della quarta vertebra lombare e sui quarti anteriori a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno. Gli Stati membri possono tuttavia optare per altre posizioni su ciascun quarto, purché ne informino anticipatamente la Commissione.

4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1669/2006 della Commissione ⁽¹⁾ e dell'allegato I, punto I, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione ⁽²⁾, gli Stati membri possono autorizzare la sostituzione della bollatura con l'uso di etichette, alle seguenti condizioni:

- a) le etichette possano essere conservate e apposte soltanto negli stabilimenti riconosciuti che macellano gli animali; le loro dimensioni non possono essere inferiori a 50 cm²;
- b) oltre alle condizioni stabilite al paragrafo 3, le etichette devono indicare il numero di riconoscimento del macello, il numero di identificazione o di macellazione dell'animale, la data di macellazione, il peso della carcassa e, se del caso, l'indicazione che la classificazione è stata eseguita utilizzando tecniche di classificazione automatizzata;

⁽¹⁾ GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.

- c) le indicazioni di cui alla lettera b) devono essere perfettamente leggibili ed esenti da correzioni o cancellature salvo se queste sono chiaramente indicate nell'etichetta ed eseguite sotto la supervisione delle autorità competenti e secondo le condizioni pratiche stabilite dalle medesime;
- d) le etichette devono essere inviolabili, resistenti agli strappi ed essere apposte saldamente su ciascun quarto nei punti definiti al paragrafo 3, terzo comma.

Se per la classificazione ci si è avvalsi delle tecniche di classificazione automatizzata di cui all'articolo 11, l'uso di etichette è obbligatorio.

5. I bolli e le etichette di cui ai paragrafi 3 e 4 non devono essere rimossi prima del disossamento dei quarti.

6. La categoria è indicata in conformità dell'allegato V, parte A, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.

Per l'indicazione di sottoclassi, o eventualmente della suddivisione delle categorie per età, si utilizzano simboli diversi da quelli utilizzati per la classificazione.

7. Gli obblighi imposti dai paragrafi da 3 a 6 in materia di identificazione delle carcasse non si applicano ai macelli riconosciuti che disossano essi stessi tutte le carcasse ottenute.

Articolo 7

Comunicazione dei risultati della classificazione

1. I risultati della classificazione eseguita a norma dell'allegato V, parte A, punto V, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono comunicati per iscritto o per via elettronica alla persona fisica o giuridica che ha fatto macellare i capi.

2. Ai fini della comunicazione dei risultati della classificazione, la fattura o un documento accluso alla medesima, indirizzata al fornitore dei capi, o in mancanza di quest'ultimo, alla persona fisica o giuridica responsabile delle operazioni di macellazione, indica per ciascuna carcassa:

- a) la categoria e le classi di conformazione e di stato di ingrassamento, utilizzando le lettere e le cifre corrispondenti riportate nell'allegato V, parte A, punti II e III, del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- b) il peso della carcassa determinato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento, specificando se si tratta di peso constatato a caldo o a freddo;

c) la presentazione della carcassa applicata al momento della pesatura e della classificazione al gancio;

d) se pertinente, che la classificazione è stata eseguita utilizzando tecniche di classificazione automatizzata.

3. Gli Stati membri possono richiedere che la comunicazione di cui al paragrafo 2, lettera a), comprenda l'indicazione di sottoclassi per la conformazione e lo stato di ingrassamento, se tali informazioni sono disponibili.

L'indicazione della presentazione della carcassa di cui al paragrafo 2, lettera c), non è obbligatoria se la normativa dello Stato membro autorizza una sola presentazione.

Articolo 8

Classificazione a cura di classificatori qualificati

Gli Stati membri curano che la classificazione sia eseguita da classificatori qualificati in possesso di apposita licenza. La licenza può essere sostituita da un'autorizzazione concessa dallo Stato membro, purché corrispondente al riconoscimento di una qualifica.

Articolo 9

Autorizzazione di tecniche di classificazione automatizzata

1. Gli Stati membri possono concedere una licenza che autorizza l'applicazione di tecniche di classificazione automatizzata nel loro territorio o in parte di esso.

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni minime e dei requisiti minimi per la prova di certificazione stabiliti all'allegato II, parte A.

Almeno due mesi prima dell'inizio della prova di certificazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato II, parte B. Gli Stati membri designano un organismo indipendente che esamina i risultati della prova di certificazione. Entro due mesi dalla conclusione di tale prova gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato II, parte C.

2. In caso di concessione di una licenza che autorizza tecniche di classificazione automatizzata in base a una prova di certificazione per la quale sono state utilizzate più presentazioni della carcassa, le differenze tra dette presentazioni non comportano differenze nei risultati della classificazione.

3. Previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono concedere una licenza che autorizza l'applicazione di tecniche di classificazione automatizzata sul proprio territorio, o parte di esso, senza organizzare la prova di certificazione, purché la licenza sia già stata concessa per l'uso delle stesse tecniche di classificazione automatizzata in un'altra parte del loro territorio o in un altro Stato membro in esito a una prova di certificazione con un campione di carcasse che essi ritengono egualmente rappresentativo, in termini di categoria, classi di conformazione e di stato di ingrassamento, dei bovini adulti macellati sul proprio territorio o parte di esso.

4. È consentito modificare le specifiche delle tecniche di classificazione automatizzata per le quali è stata concessa una licenza soltanto dopo avere ottenuto l'approvazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato e a condizione di dimostrare che tali modifiche garantiscono un livello di precisione almeno uguale a quello ottenuto nel corso della prova di certificazione.

Gi Stati membri informano la Commissione di ogni modifica che abbiano approvato.

Articolo 10

Classificazione automatizzata

1. Gli stabilimenti che utilizzano tecniche di classificazione automatizzata:

- a) identificano la categoria della carcassa; a tal fine utilizzano il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- b) redigono rapporti di controllo quotidiani sul funzionamento delle tecniche di classificazione automatizzata, in particolare sulle eventuali carenze riscontrate e sui provvedimenti presi ove necessario.

2. La classificazione automatizzata è valida solo se:

- a) la presentazione della carcassa è identica alla presentazione utilizzata nel corso della prova di certificazione; oppure
- b) si dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro, che l'uso di una diversa presentazione della carcassa non incide sul risultato della classificazione mediante tecniche automatizzate.

Articolo 11

Controlli in loco

1. L'operato dei classificatori di cui all'articolo 8 e la classificazione e l'identificazione delle carcasse nei macelli di cui all'allegato V, parte A, punto V, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono oggetto di controlli in loco effettuati senza preavviso da un organismo indipendente dalle agenzie responsabili della classificazione e dai macelli.

Tuttavia, l'obbligo di indipendenza delle agenzie di classificazione non si applica se i controlli sono eseguiti dalle stesse autorità competenti.

2. I controlli devono essere eseguiti almeno due volte al trimestre in tutti i macelli riconosciuti che abbattano oltre 75 bovini adulti alla settimana come media annua. Ciascun controllo deve vertere su almeno 40 carcasse, scelte a caso.

Tuttavia, nei macelli riconosciuti che abbattano un numero di bovini adulti pari o inferiore a 75 capi alla settimana, come media annua, gli Stati membri stabiliscono la frequenza dei controlli e il numero minimo di carcasse da controllare in base a una valutazione del rischio, tenendo conto in particolare degli abbattimenti di bovini adulti nei macelli considerati e delle risultanze di controlli precedentemente eseguiti nei medesimi.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per l'applicazione delle disposizioni del secondo comma entro il 1° luglio 2009 e, successivamente, entro il mese successivo a eventuali modifiche delle informazioni da comunicare.

3. In tutti i macelli riconosciuti che effettuano la classificazione utilizzando tecniche di classificazione automatizzata devono essere effettuati almeno sei controlli ogni tre mesi nel corso dei primi dodici mesi successivi alla concessione della licenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Successivamente devono essere effettuati almeno due controlli ogni tre mesi in tutti i macelli riconosciuti che effettuano la classificazione utilizzando tecniche di classificazione automatizzata. Ciascun controllo deve vertere su almeno 40 carcasse, scelte a caso. I controlli mirano in particolare ad accertare:

- a) la categoria della carcassa;
- b) la precisione delle tecniche di classificazione automatizzata, utilizzando il sistema di punti e i limiti di cui all'allegato II, parte A, punto 3;
- c) la presentazione della carcassa;

d) la calibrazione giornaliera nonché ogni altro aspetto tecnico delle tecniche di classificazione automatizzata che permetta di assicurare che il grado di precisione ottenuta utilizzando le tecniche di classificazione automatizzata è almeno equivalente a quella ottenuta nel corso della prova di certificazione;

e) i rapporti di controllo quotidiani di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

4. Se l'organismo di controllo non dipende da un'amministrazione pubblica, i controlli di cui ai paragrafi 2 e 3 sono eseguiti sotto la supervisione fisica di un organismo pubblico, da effettuarsi almeno una volta all'anno nelle stesse condizioni. L'organismo pubblico è informato regolarmente dei risultati dei lavori dell'organismo di controllo.

Articolo 12

Rapporti di ispezione e azioni successive

1. I rapporti sui controlli di cui all'articolo 11 sono redatti e conservati dagli organismi nazionali di controllo. Essi indicano in particolare il numero di carcasse verificate e il numero di carcasse oggetto di una classificazione o di un'identificazione non corretta. Precisano anche dettagliatamente il tipo di presentazione della carcassa utilizzato e la sua conformità con le norme comunitarie, in caso di applicazione di queste ultime.

2. Se durante i controlli di cui all'articolo 11 si constata un numero considerevole di classificazioni non regolamentari o di identificazioni non conformi alle norme:

a) il numero delle carcasse esaminate e la frequenza dei controlli in loco sono aumentati;

b) le licenze o le autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9, paragrafo 1, possono essere revocate.

Articolo 13

Rilevazione del prezzo di mercato

1. Il prezzo di mercato da constatare in base alla tabella comunitaria di classificazione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, è il prezzo entrato macello, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, pagato al fornitore per l'animale. Questo prezzo è espresso per 100 kg di carcassa, presentata in conformità al paragrafo 3 del presente articolo, pesata e classificata al gancio in macello.

2. Il peso da prendere in considerazione è il peso della carcassa a caldo constatato non più di un'ora dopo la giugulazione dell'animale.

Il peso della carcassa a freddo corrisponde al peso a caldo, ai sensi del primo comma, diminuito del 2 %.

3. Ai fini della rilevazione dei prezzi di mercato la carcassa è presentata non mondata, con il collo tagliato nel rispetto delle disposizioni veterinarie:

a) senza i rognoni;

b) senza grasso di rognoni;

c) senza grasso di bacino;

d) senza piccione (diaframma);

e) senza corata (muscoli del diaframma);

f) senza coda;

g) senza midollo spinale;

h) senza grasso testicolare;

i) senza corona del controgirello;

j) senza solco giugulare (vena grassa).

4. Ai fini dell'applicazione dell'allegato V, parte A, punto V, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e in deroga al paragrafo 3 del presente articolo, la mondata comporta esclusivamente l'asportazione parziale del grasso esterno:

a) a livello dell'anca, del lombo e della zona medio costale;

b) a livello della punta di petto, sul contorno della regione anogenitale e della coda;

c) a livello della fesa.

5. Se al momento della pesatura e della classificazione al gancio la presentazione della carcassa differisce dalla presentazione di cui al paragrafo 3, il peso della carcassa è adattato applicando i coefficienti correttivi specificati nell'allegato III per passare da tale presentazione alla presentazione di riferimento. In tal caso, il prezzo per 100 kg di carcassa è adattato di conseguenza.

Se sono uguali per tutto il territorio di uno Stato membro, gli adattamenti di cui al primo comma sono calcolati su base nazionale. Se variano da un macello all'altro, gli adattamenti sono calcolati individualmente.

Articolo 14

Categorie e classi per la rilevazione dei prezzi di mercato

1. La rilevazione nazionale e comunitaria dei prezzi di mercato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 si effettua ogni settimana sulla base delle seguenti classi di conformazione e di stato d'ingrassamento, ripartite tra le cinque categorie di cui all'allegato V, parte A, punto II, del medesimo regolamento:

- a) carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni: U2, U3, R2, R3, O2, O3;
- b) carcasse di altri animali maschi non castrati: R3;
- c) carcasse di animali maschi castrati: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;
- d) carcasse di animali femmine che hanno già figliato: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;
- e) carcasse di altri animali femmine: U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

2. Gli Stati membri decidono se il proprio territorio debba constare di un'unica regione o essere suddiviso in più regioni. A tal fine essi tengono conto:

- a) della dimensione del proprio territorio;
- b) dell'eventuale esistenza di suddivisioni amministrative;
- c) di variazioni geografiche dei prezzi.

Tuttavia, il territorio del Regno Unito deve comprendere almeno due regioni (Gran Bretagna e Irlanda del Nord), che possono essere ulteriormente suddivise in base ai criteri esposti al primo comma.

Articolo 15

Prezzi rappresentativi

1. Procedono alla rilevazione dei prezzi i seguenti soggetti:
 - a) il gestore di un macello che procede annualmente alla macellazione di almeno 20 000 bovini adulti, che ha allevato o fatto allevare per proprio conto e/o che ha acquistato;
 - b) il gestore di un macello designato dallo Stato membro, che procede annualmente alla macellazione di meno di 20 000 bovini adulti che ha allevato o fatto allevare per proprio conto e/o che ha acquistato;
 - c) una persona fisica o giuridica che fa macellare annualmente in un macello almeno 10 000 bovini adulti e
 - d) una persona fisica o giuridica designata dallo Stato membro, che fa macellare annualmente in un macello meno di 10 000 bovini adulti.

Lo Stato membro si accerta che i prezzi siano rilevati per almeno:

- a) il 25 % delle macellazioni effettuate nelle regioni del suo territorio che, complessivamente, contano per almeno il

75 % del totale delle macellazioni eseguite a livello nazionale; e

- b) il 30 % dei bovini adulti macellati sul suo territorio.

2. I prezzi rilevati a norma del paragrafo 1 si riferiscono ai bovini adulti macellati durante il periodo di rilevazione considerato, in base al peso della carcassa a freddo constatato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma.

Per i macelli che procedono alla macellazione di bovini adulti che allevano o fanno allevare per proprio conto, è rilevato il prezzo medio pagato per carcasse di categoria e classe equivalenti, ottenute da animali macellati durante la stessa settimana nel macello medesimo.

In sede di rilevazione dei prezzi per ciascuna delle classi menzionate all'articolo 14, paragrafo 1, occorre indicare il peso medio della carcassa al quale i prezzi si riferiscono e precisare se essi siano stati corretti in modo da tener conto di ciascuno degli elementi di cui all'articolo 13.

Articolo 16

Calcolo dei prezzi settimanali

1. I prezzi rilevati a norma dell'articolo 15 dal lunedì alla domenica sono:

- a) comunicati per iscritto o per via elettronica dal gestore del macello o dalla persona fisica o giuridica interessata all'autorità competente dello Stato membro, entro il termine fissato da quest'ultima; oppure
- b) messi a disposizione dell'autorità competente presso il macello o nei locali della persona fisica o giuridica interessata, a scelta dello Stato membro.

Tuttavia, se uno Stato membro ha istituito una commissione incaricata della determinazione dei prezzi per una data regione, i cui membri si ripartiscono pariteticamente tra venditori e acquirenti di bovini adulti e delle relative carcasse, mentre la presidenza è affidata a un rappresentante dell'autorità competente, tale Stato membro può disporre che i prezzi e i relativi dettagli siano trasmessi direttamente al presidente della commissione istituita per la regione considerata. In assenza di una disposizione in tal senso, spetta all'autorità competente trasmetterli al presidente di detta commissione. Il presidente si accerta che, quando i singoli prezzi vengono comunicati ai membri della commissione, non sia possibile individuarne la provenienza.

2. I prezzi rilevati corrispondono ai prezzi medi per classe.

3. I macelli o le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, che versano ai fornitori di bovini adulti o delle relative carcasse importi supplementari di cui non viene tenuto conto in sede di rilevazione dei prezzi, comunicano all'autorità competente dello Stato membro da cui dipendono l'ultimo pagamento supplementare effettuato e il periodo cui esso si riferisce. In seguito, per ogni pagamento supplementare effettuato, essi comunicano il relativo importo a detta autorità competente.

4. L'autorità competente dello Stato membro, basandosi sui prezzi a essa comunicati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, determina i prezzi medi regionali per ciascuna delle classi menzionate all'articolo 14, paragrafo 1.

Le commissioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo determinano i prezzi medi regionali per ciascuna delle classi menzionate all'articolo 14, paragrafo 1, in base ai prezzi loro comunicati a norma del paragrafo 1 del presente articolo e comunicano detti prezzi medi all'autorità competente dello Stato membro.

5. In caso di acquisti pagati forfettariamente, se le carcasse di una partita appartengono a non più di tre classi di conformazione consecutive e a non più di tre classi di stato d'ingrassamento consecutive nella stessa categoria, in sede di determinazione dei prezzi a norma del paragrafo 4 si tiene conto del prezzo pagato per la classe di conformazione in cui rientra il maggior numero di carcasse, oppure, se le carcasse si ripartiscono in quantità uguale tra le diverse classi, del prezzo pagato per la classe intermedia, a condizione che questa esista. In tutti gli altri casi, il prezzo pagato non viene preso in considerazione.

Tuttavia, se gli acquisti pagati forfettariamente rappresentano meno del 35 % del totale di bovini adulti macellati nello Stato membro, quest'ultimo può decidere di non tener conto dei prezzi di tali acquisti ai fini dei calcoli di cui al paragrafo 4.

6. In tal caso, l'autorità competente calcola un prezzo nazionale iniziale per ogni classe, ponderando i prezzi regionali in modo da tener conto della percentuale delle macellazioni effettuate per la categoria considerata nella regione cui i prezzi si riferiscono rispetto al totale delle macellazioni effettuate in tutto lo Stato membro per la stessa categoria.

7. L'autorità competente corregge il prezzo nazionale iniziale per classe, di cui al paragrafo 6, per:

a) tener conto di ciascuno degli elementi citati all'articolo 13 nel caso in cui tale correzione non sia ancora stata apportata;

b) garantire che il prezzo sia calcolato in base al peso della carcassa a freddo, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma;

c) tener conto dei pagamenti supplementari menzionati al paragrafo 3, se la correzione ammonta almeno all'1 % del prezzo relativo alla classe considerata.

L'autorità competente ottiene la correzione di cui alla lettera c) dividendo il totale dei pagamenti supplementari effettuati per il settore bovino nel corso dell'esercizio finanziario precedente nello Stato membro interessato per la produzione complessiva annua, in tonnellate, di bovini adulti di cui sono comunicati i prezzi.

8. Se l'autorità competente dello Stato membro ritiene che i prezzi a essa comunicati:

a) si riferiscono a un numero insignificante di carcasse, non ne tiene conto;

b) non sembrano attendibili, ne tiene conto solo dopo essersi accertata che sono attendibili.

Articolo 17

Comunicazione settimanale dei prezzi alla Commissione

1. A norma dell'articolo 36, gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi calcolati a norma dell'articolo 16, paragrafi da 4 a 7. Essi non trasmettono tali prezzi ad alcun altro organismo prima di averli comunicati alla Commissione.

2. Se, a motivo di circostanze eccezionali o della stagionalità dell'offerta, non sia possibile, in uno Stato membro o in una regione, procedere alla rilevazione dei prezzi per un numero significativo di carcasse appartenenti a una o più classi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, la Commissione può ricorrere agli ultimi prezzi rilevati per detta classe o dette classi; ove questa situazione perduri per più di due settimane consecutive, la Commissione, ai fini della rilevazione dei prezzi, può decidere di eliminare temporaneamente la classe o le classi di cui sopra e di ridistribuire temporaneamente la (le) ponderazione(i) attribuita(e) a tale classe o a tali classi.

Articolo 18

Prezzi medi comunitari

1. Per una determinata categoria:

a) il prezzo medio comunitario di ciascuna delle classi di conformazione e di stato d'ingrassamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, corrisponde alla media ponderata dei prezzi nazionali di mercato rilevati per la classe in questione. La ponderazione è fondata sulla percentuale delle macellazioni effettuate per detta classe in ciascuno Stato membro rispetto al totale delle macellazioni comunitarie della stessa classe;

b) il prezzo medio comunitario di ciascuna classe di conformazione corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi comunitari per le classi di stato d'ingrassamento che compongono la classe di conformazione. La ponderazione si basa sulla percentuale delle macellazioni effettuate per ogni classe di stato d'ingrassamento rispetto al totale delle macellazioni comunitarie della stessa classe di conformazione;

c) il prezzo medio comunitario corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi comunitari di cui alla lettera a). La ponderazione si basa sulla percentuale delle macellazioni effettuate per ciascuna classe di cui alla lettera a) rispetto al totale delle macellazioni comunitarie della categoria.

2. Il prezzo medio comunitario di tutte le categorie corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi di cui al paragrafo 1, lettera c). La ponderazione si basa sulla percentuale di ciascuna categoria rispetto al totale delle macellazioni di bovini adulti nella Comunità.

Articolo 19

Comunicazione annuale degli Stati membri alla Commissione

Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) un elenco di carattere riservato dei macelli che partecipano alla rilevazione dei prezzi, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) o b), indicando la quantità di bovini adulti, espressa in numero di capi e se possibile in tonnellate di peso carcassa, macellati in ciascuno di tali macelli durante l'anno civile precedente;
- b) un elenco di carattere riservato delle persone fisiche o giuridiche che partecipano alla rilevazione dei prezzi, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettere c) o d), indicando la quantità di bovini adulti, espressa in numero di capi e se possibile in tonnellate di peso carcassa, da esse avviata alla macellazione durante l'anno civile precedente;
- c) un elenco delle regioni per le quali ha luogo la rilevazione dei prezzi e la ponderazione attribuita a ciascuna di esse a norma dell'articolo 16, paragrafo 6.

CAPO III

SETTORE DELLE CARNI SUINE

Articolo 20

Classificazione obbligatoria delle carcasse e deroghe

1. La tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino cui all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è utilizzata da tutti i macelli per la classificazione di tutte le carcasse in modo da consentire pari condizioni di pa-

gamento dei produttori in base al peso e alla composizione dei suini che hanno consegnato alla macellazione.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non rendere obbligatorio l'uso di tale tabella per i macelli:

- a) per i quali gli Stati membri hanno fissato un numero massimo di macellazioni; questo numero non può superare i 200 suini alla settimana come media annua;
- b) che macellano esclusivamente suini nati e ingrassati nei propri allevamenti e che sezionano la totalità delle carcasse ottenute.

Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione la decisione di cui al primo comma specificando il numero massimo ammesso di macellazioni che possono essere effettuate in ciascun macello esentato dall'obbligo di applicare la tabella comunitaria.

Articolo 21

Pesatura, classificazione e bollatura

1. Le carcasse di suino sono classificate in conformità della classificazione definita nell'allegato V, parte B, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007, al momento della pesatura.

Per i suini macellati nel loro territorio gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad ammettere la classificazione prima della pesatura.

2. A norma dell'articolo 43, lettera m), punto iv), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le disposizioni dell'allegato V, parte B, punto II, del medesimo regolamento e del paragrafo 1 del presente articolo non escludono, per i suini macellati nel territorio di un dato Stato membro, il ricorso a criteri di valutazione supplementari rispetto al peso e al tenore stimato di carne magra.

3. Immediatamente dopo la classificazione, le carcasse di suino sono bollate con la lettera maiuscola che indica la classe della carcassa oppure la percentuale che esprime il tenore stimato di carne magra in conformità dell'allegato V, parte B, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Le lettere o le cifre hanno un'altezza di almeno 2 cm. La bollatura può essere effettuata mediante inchiostro non tossico, indelebile e termoresistente oppure ricorrendo a ogni altra forma di marcatura permanente, previa autorizzazione delle autorità nazionali competenti.

Fatto salvo il disposto del primo comma, è ammessa la bollatura della carcassa con indicazioni relative al peso della carcassa o altre indicazioni ritenute appropriate.

Le mezzene sono bollate sulla cotenna al livello della zampa posteriore o del prosciutto.

È considerata una forma di bollatura ammissibile anche un'etichetta apposta in modo da renderne impossibile l'asportazione senza danneggiarla.

4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono stabilire che non è necessaria la bollatura delle carcasse di suino se è redatto un verbale ufficiale che indica, per ogni carcassa, almeno i seguenti elementi:

- a) l'identificazione individuale della carcassa con qualsiasi mezzo inalterabile;
- b) il peso della carcassa a caldo; e
- c) la stima del tenore di carne magra.

Il verbale deve essere conservato per sei mesi e certificato conforme all'originale il giorno della compilazione da parte di una persona incaricata di questa funzione di controllo.

Tuttavia, per poter essere commercializzate non sezionate in un altro Stato membro, le carcasse recano l'indicazione corrispondente alla classe appropriata, come previsto nell'allegato V, parte B, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007, oppure alla percentuale che esprime il tenore di carne magra.

5. Fatto salvo l'allegato V, parte B, punto III, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, prima delle operazioni di pesatura, classificazione e bollatura dalla carcassa non può essere rimosso alcun tessuto adiposo, muscolare o di altro tipo.

Articolo 22

Peso della carcassa

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, il peso si riferisce alla carcassa fredda presentata come descritto nell'allegato V, parte B, punto III, del medesimo regolamento.

2. Le carcasse sono pesate quanto prima possibile dopo la macellazione e comunque non oltre 45 minuti dopo la giugulazione del suino.

Il peso della carcassa a freddo corrisponde al peso a caldo, registrato come indicato al primo comma, diminuito del 2 %.

Se in un determinato macello non può essere generalmente rispettato il periodo di 45 minuti tra la giugulazione e la pesatura del suino, l'autorità competente dello Stato membro interessato può consentire che detto periodo sia oltrepassato a condizione che la detrazione di 2 % di cui al secondo comma sia diminuita di 0,1 punti per quarto d'ora supplementare iniziato di ritardo, anche non ancora trascorso.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il peso della carcassa fredda può essere calcolato con riferimento a tabelle fisse di riduzioni di peso assolute, stabilite dagli Stati membri in funzione delle caratteristiche del loro patrimonio suinicolo e comunicate alla Commissione. Il ricorso a tali tabelle è autorizzato, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, purché le riduzioni previste per classe di peso corrispondano, per quanto possibile, alle detrazioni risultanti dai paragrafi 1 e 2.

Articolo 23

Tenore di carne magra delle carcasse di suino

1. Ai fini dell'applicazione dell'allegato V, parte B, punto IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il tenore di carne magra di una carcassa di suino corrisponde al rapporto tra:

- il peso totale dei muscoli rossi striati, purché possano essere separati con un coltello, e
- il peso della carcassa.

Il peso totale dei muscoli rossi striati si ottiene mediante sezionamento totale o parziale della carcassa o con una combinazione di un sezionamento totale o parziale e di un metodo rapido nazionale, basato su metodi statistici collaudati e adottato secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il sezionamento di cui al secondo comma può essere sostituito anche da una stima della percentuale di carne magra ottenuta attraverso il sezionamento totale con un apparecchio per tomografia computerizzata, a condizione che si ottengano risultati di sezionamento comparati soddisfacenti.

2. Il metodo statistico standard di stima del tenore di carne magra delle carcasse di suino, autorizzato come metodo di classificazione ai sensi dell'allegato V, parte B, punto IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è il metodo dei minimi quadrati ordinari oppure il metodo dei modelli di regressione di rango ridotto, ma possono essere utilizzati anche altri metodi statisticamente collaudati.

Il metodo è basato su un campione rappresentativo della produzione nazionale o regionale di carni suine, composto di almeno 120 carcasse il cui tenore di carne magra è stato accertato conformemente al metodo di sezionamento illustrato nell'allegato IV del presente regolamento. Se si procede a campionamenti multipli, il riferimento è misurato su almeno 50 carcasse con una precisione pari almeno a quella ottenuta applicando il metodo statistico standard su 120 carcasse secondo il metodo descritto nell'allegato IV.

3. Sono autorizzati solo i metodi di classificazione per i quali lo scarto quadratico medio di previsione (RMSEP), calcolato mediante una tecnica di validazione incrociata integrale oppure mediante una prova di convalida effettuata su un campione rappresentativo di almeno 60 carcasse, è inferiore a 2,5. Inoltre, tutti i valori aberranti sono inclusi nel calcolo del RMSEP.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, attraverso un protocollo, i metodi di classificazione che chiedono di essere autorizzati ad applicare sul loro territorio, descrivono le prove di sezionamento e indicano i principi su cui tali metodi si basano, nonché le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra. Il protocollo è composto da due parti e include i dati indicati nell'allegato V. La parte 1 del protocollo è presentata alla Commissione prima dell'inizio della prova di sezionamento.

L'applicazione di metodi di classificazione sul territorio di uno Stato membro è autorizzata secondo la procedura prevista dall'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 in base al protocollo.

5. L'utilizzazione pratica dei metodi di classificazione deve corrispondere nei minimi particolari alla descrizione che figura nella decisione comunitaria che ne autorizza l'applicazione.

Articolo 24

Controlli in loco

1. La classificazione, la pesatura e la bollatura delle carcasse di suino nei macelli di cui all'articolo 20 sono oggetto di controlli in loco effettuati senza preavviso da un organismo indipendente dalle agenzie responsabili della classificazione e dai macelli.

Tuttavia, l'obbligo di indipendenza delle agenzie di classificazione non si applica se i controlli sono eseguiti dalle stesse autorità competenti.

2. I controlli devono essere eseguiti almeno due volte al trimestre in tutti i macelli riconosciuti che abbattano un numero pari o superiore a 200 suini alla settimana come media annua.

Tuttavia, nei macelli riconosciuti che abbattano un numero di suini inferiore a 200 alla settimana, come media annua, gli Stati membri stabiliscono la frequenza dei controlli.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 gli Stati membri:

- a) stabiliscono la portata dei controlli in base a una valutazione del rischio, tenendo conto in particolare del numero di abbattimenti di suini nei macelli considerati e dei risultati dei controlli precedenti effettuati nei medesimi macelli;
- b) comunicano alla Commissione le misure adottate per l'applicazione delle suddette disposizioni entro il 1° luglio 2009 e, successivamente, entro il mese successivo a eventuali modifiche delle informazioni da comunicare.

4. Se l'organismo di controllo non dipende da un'amministrazione pubblica, i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere eseguiti sotto la supervisione fisica di un organismo pubblico, da effettuarsi almeno una volta all'anno nelle stesse condizioni. L'organismo pubblico è informato regolarmente dei risultati dei lavori dell'organismo di controllo.

Articolo 25

Prezzo di mercato delle carcasse di suino negli Stati membri

1. Il prezzo di mercato dei suini macellati in uno Stato membro è uguale alla media dei prezzi dei suini macellati rilevati sui mercati rappresentativi o nei centri di quotazione di tale Stato membro.

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 è determinato dalle quotazioni registrate per le carcasse di peso:

— da 60 a meno di 120 kg della classe E,

— da 120 a meno di 180 kg della classe R.

La scelta delle categorie di peso e dell'eventuale ponderazione delle medesime spetta allo Stato membro; quest'ultimo ne informa la Commissione.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i mercati rappresentativi o i centri di quotazione di cui al paragrafo 1 entro il 1° luglio 2009 e, successivamente, entro il mese successivo a eventuali modifiche delle informazioni da comunicare.

La Commissione trasmette agli altri Stati membri le comunicazioni di cui al primo comma.

Articolo 26

Prezzo medio comunitario

1. Il prezzo medio comunitario di mercato dei suini macellati, di cui agli articoli 17 e 37 del regolamento (CE) n. 1234/2007 è determinato sulla base dei prezzi pagati ai fornitori di suini vivi franco macello, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. I prezzi determinati a norma del paragrafo 1 comprendono il valore delle frattaglie e degli altri residui non trasformati e sono espressi per 100 kg di carcassa fredda di suino:

— presentata in base alla presentazione di riferimento stabilita nell'allegato V, parte B, punto III, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e

— pesata e classificata al gancio in macello; il peso constatato è convertito in peso della carcassa fredda secondo i metodi previsti all'articolo 22 del presente regolamento.

3. Ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato di cui al paragrafo 1, i prezzi rilevati in ogni Stato membro sono ponderati mediante l'applicazione di coefficienti che esprimono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro.

I coefficienti di cui al primo comma sono determinati in base al numero di suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno a norma della direttiva 93/23/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 27

Comunicazione settimanale dei prezzi alla Commissione

1. A norma dell'articolo 36 gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) le quotazioni determinate a norma degli articoli 25, paragrafo 1 e 26, paragrafi 1 e 2;

b) le quotazioni rappresentative per i suinetti, per unità di peso vivo medio di circa 20 kg.

2. Se non riceve una o più quotazioni la Commissione tiene conto dell'ultima quotazione disponibile. Nel caso in cui una quotazione o le quotazioni manchino per la terza settimana consecutiva, la Commissione non tiene più conto della o delle quotazioni in questione.

⁽¹⁾ GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1.

3. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano le seguenti informazioni, se disponibili, concernenti i prodotti contemplati dall'allegato I, parte XVII, del regolamento (CE) n. 1234/2007:

a) i prezzi di mercato praticati negli Stati membri per i prodotti importati dai paesi terzi;

b) i prezzi praticati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi.

CAPO IV

SETTORE DELLE CARNI OVINE

Articolo 28

Criteri per la definizione delle carcasse di agnelli leggeri

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui all'allegato V, parte C, punto III, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, si applicano le norme stabilite nell'allegato VI del presente regolamento.

2. Il colore della carne, di cui all'allegato VI, è determinato sui fianchi a livello del muscolo retto dell'addome (*rectus abdominis*), con riferimento a una scala colorimetrica normalizzata.

Articolo 29

Disposizioni complementari relative alle classi di conformazione e di stato di ingrassamento, al peso della carcassa e al colore della carne

Nell'allegato VII del presente regolamento figurano disposizioni complementari specifiche per le definizioni di classe di conformazione e di stato di ingrassamento di cui all'allegato V, parte C, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 30

Classificazione e identificazione

1. La classificazione e l'identificazione di cui all'allegato V, parte C, punti III e V, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono eseguite nel macello medesimo.

2. La classificazione, l'identificazione e la pesatura delle carcasse hanno luogo entro un'ora dalla giugulazione dell'animale.

3. L'identificazione delle carcasse o delle mezzene classificate in base alla tabella di cui all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei macelli partecipanti è effettuata mediante una bollatura che indica la categoria e le classi di conformazione e di stato di ingrassamento.

La bollatura avviene mediante stampigliatura, usando un inchiostro indelebile e non tossico secondo un procedimento riconosciuto dalle autorità nazionali competenti.

Le categorie sono designate come segue:

- a) L: carcasse di ovini di meno di 12 mesi (agnello);
 - b) S: carcasse di altri ovini.
4. Gli Stati membri possono autorizzare la sostituzione della bollatura con un'etichetta inalterabile e saldamente aderente.

Articolo 31

Classificazione a cura di classificatori qualificati

Gli Stati membri curano che la classificazione sia eseguita da classificatori sufficientemente qualificati. Gli Stati membri designano tali classificatori con una procedura di riconoscimento oppure designano un organismo a tal fine responsabile.

Articolo 32

Controlli in loco

1. L'operato dei classificatori di cui all'articolo 31 e la classificazione e l'identificazione delle carcasse nei macelli partecipanti sono oggetto di controlli in loco effettuati senza preavviso da un organismo designato dallo Stato membro, indipendente dalle agenzie responsabili della classificazione e dai macelli partecipanti.

Tuttavia, l'obbligo di indipendenza delle agenzie di classificazione non si applica se i controlli sono eseguiti dalle stesse autorità competenti.

Se l'organismo di controllo non dipende da un'amministrazione pubblica, i controlli di cui al primo comma devono essere eseguiti sotto la supervisione fisica di un organismo pubblico, da effettuarsi almeno una volta all'anno nelle stesse condizioni. L'organismo pubblico è informato regolarmente dei risultati dei lavori dell'organismo di controllo.

2. I controlli devono essere eseguiti almeno una volta al trimestre in tutti i macelli partecipanti che procedono alla classificazione e che abbattano un numero pari o superiore a 80 ovini alla settimana come media annua. Ciascun controllo deve vertere su almeno 40 carcasse, scelte a caso.

Tuttavia, nei macelli partecipanti che abbattano un numero inferiore a 80 ovini alla settimana, come media annua, gli Stati membri stabiliscono la frequenza dei controlli e il numero minimo di carcasse da controllare in base a una valutazione del rischio, tenendo conto in particolare del numero di ovini ma-

cellati nei macelli considerati e delle risultanze di controlli precedentemente eseguiti nei medesimi.

Articolo 33

Rilevazione del prezzo di mercato

1. Il prezzo di mercato da constatare in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini, di cui all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è il prezzo entrata macello, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, pagato al fornitore di agnelli di origine comunitaria. Questo prezzo è espresso per 100 kg di carcassa, presentata secondo la presentazione di riferimento di cui all'allegato V, parte C, punto IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, pesata e classificata al gancio in macello.

2. Il peso da prendere in considerazione è il peso della carcassa a caldo, corretto per tener conto del calo di peso dovuto al raffreddamento. Gli Stati membri informano la Commissione dei coefficienti correttivi utilizzati.

3. Se dopo la pesatura e la classificazione al gancio la presentazione della carcassa differisce dalla presentazione di riferimento, gli Stati membri adattano il peso della carcassa applicando i coefficienti correttivi di cui all'allegato V, parte C, punto IV, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Gli Stati membri informano la Commissione dei coefficienti correttivi utilizzati.

Articolo 34

Comunicazione dei prezzi alla Commissione

1. Gli Stati membri la cui produzione di carni ovine supera 200 t all'anno comunicano alla Commissione, in via riservata, l'elenco dei macelli o altri stabilimenti che partecipano alla rilevazione dei prezzi in base alla tabella comunitaria (di seguito «stabilimenti partecipanti»), indicando altresì la produzione approssimativa annua di detti stabilimenti partecipanti.

2. A norma dell'articolo 36, gli Stati membri di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione il prezzo medio di ciascuna qualità di agnello ai sensi delle tabelle comunitarie di classificazione per tutti gli stabilimenti partecipanti, indicando altresì l'entità relativa per ciascuna qualità. Se tuttavia una qualità rappresenta meno dell'1 % del totale non è necessario comunicarne il prezzo. Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione il prezzo medio, con riferimento al peso, di tutti gli agnelli classificati in base a ciascuna tabella utilizzata ai fini della comunicazione dei prezzi.

Gli Stati membri sono tuttavia autorizzati a differenziare in funzione del peso i prezzi comunicati per ciascuna classe di conformazione e di stato di ingrassamento di cui all'allegato V, parte C, punto III, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Il termine «qualità» è definito come la combinazione della classe di conformazione e dello stato di ingrassamento.

*Articolo 35***Prezzi medi comunitari**

Ai fini del calcolo dei prezzi medi comunitari delle carcasse di agnello, i prezzi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, sono ponderati mediante applicazione di coefficienti che esprimono la consistenza relativa del patrimonio ovino di ciascuno Stato membro rispetto alla produzione comunitaria complessiva di carni ovine.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI*Articolo 36***Comunicazione settimanale dei prezzi alla Commissione**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il mercoledì di ogni settimana entro le ore 12 (ora di Bruxelles), i prezzi di mercato o le quotazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafo 1 e all'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento.

I prezzi o le quotazioni si riferiscono al periodo che va dal lunedì alla domenica precedente la settimana nella quale sono comunicate le informazioni.

I prezzi o le quotazioni comunicati sono espressi in euro o eventualmente in moneta nazionale.

2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse per via elettronica usando il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

*Articolo 37***Revisione periodica dei coefficienti di ponderazione**

1. I coefficienti di ponderazione di cui all'articolo 18, all'articolo 26, paragrafo 3, e all'articolo 35 del presente regolamento sono riveduti periodicamente per tener conto delle tendenze registrate a livello nazionale e comunitario.

2. A ogni revisione di cui al paragrafo 1, la Commissione comunica agli Stati membri i coefficienti di ponderazione riveduti.

*Articolo 38***Comitato di controllo comunitario**

1. Il comitato di controllo comunitario di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di seguito «il comitato», è incaricato di effettuare i controlli in loco concernenti:

a) l'applicazione delle disposizioni relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse dei bovini e degli ovini;

b) la rilevazione dei prezzi di mercato in base a tali tabelle di classificazione;

c) la classificazione, l'identificazione e la bollatura dei prodotti nell'ambito degli acquisti all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine, previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. Il numero dei membri del comitato è limitato a:

a) tre esperti della Commissione, uno dei quali assume la presidenza del comitato;

b) un esperto dello Stato membro interessato;

c) otto esperti degli altri Stati membri.

Gli Stati membri designano gli esperti in funzione della loro indipendenza e della loro competenza, in particolare in materia di classificazione delle carcasse e di rilevazione dei prezzi di mercato, nonché della specificità del lavoro da svolgere.

Gli esperti non devono utilizzare in nessun caso a fini personali né divulgare le informazioni raccolte in occasione dei lavori del comitato.

3. Le ispezioni sono effettuate nei macelli, sui mercati delle carni, nei centri di intervento, nei centri di quotazione e presso i servizi centrali e regionali competenti per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

4. Le ispezioni sono effettuate a intervalli regolari negli Stati membri e la loro frequenza può variare, in particolare, in funzione della consistenza relativa della produzione di carni bovine e ovine negli Stati membri visitati o di problemi legati all'applicazione delle tabelle di classificazione.

La Commissione elabora il programma delle ispezioni previa consultazione degli Stati membri. Possono partecipare allo svolgimento delle verifiche agenti dello Stato membro visitato.

Ciascuno Stato membro organizza le visite da effettuare sul suo territorio in base ai criteri definiti dalla Commissione. A tale scopo lo Stato membro invia, trenta giorni prima dell'ispezione, il programma particolareggiato delle visite previste alla Commissione, che può chiedere modifiche del programma.

La Commissione trasmette agli Stati membri, quanto prima possibile prima di ogni visita, informazioni sul programma e sul suo svolgimento.

5. Alla fine di ogni visita, i membri del comitato e gli agenti dello Stato membro visitato si riuniscono per valutarne i risultati. I membri del comitato traggono le conclusioni della missione per quanto riguarda i punti di cui al paragrafo 1.

Il presidente del comitato redige una relazione sulle ispezioni svolte, contenente le conclusioni di cui al primo comma. La relazione è trasmessa quanto prima allo Stato membro visitato e successivamente agli altri Stati membri.

Se la relazione di cui al secondo comma evidenzia lacune nei vari campi di attività oggetto della verifica, o formula raccomandazioni allo scopo di migliorare le operazioni, entro tre mesi dalla data di trasmissione della relazione gli Stati membri informano la Commissione delle eventuali modifiche previste o attuate.

6. Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del comitato sono a carico della Commissione, in conformità della normativa in materia di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno delle persone estranee alla Commissione che quest'ultima designa in qualità di esperti.

Articolo 39

Misure da adottarsi dagli Stati membri

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per:

- a) garantire l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2008.

- b) garantire l'esattezza dei prezzi comunicati a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'articolo 27, paragrafo 1, e dell'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento;

- c) sanzionare le infrazioni eventuali, in particolare la falsificazione e l'uso fraudolento di timbri e di etichette oppure la classificazione operata da personale non autorizzato.

2. Gli Stati membri informano quanto prima la Commissione delle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 40

I regolamenti (CEE) n. 563/82, (CEE) n. 2967/85, (CEE) n. 344/91, (CE) n. 295/96, (CE) n. 103/2006, (CE) n. 1128/2006, (CE) n. 908/2006, (CE) n. 1319/2006, (CE) n. 710/2008 e (CE) n. 22/2008 e la decisione 83/471/CEE sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti e alla decisione abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

Articolo 41

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Disposizioni complementari sulle classi di conformazione e di stato di ingrassamento delle carcasse di bovini adulti di cui all'articolo 3**1. CONFORMAZIONE****Sviluppo dei profili della carcassa e in particolare delle sue parti essenziali (coscia, schiena, spalla)**

Classe di conformazione	Disposizioni complementari	
S Superiore	Coscia: arrotondamento molto pronunciato, doppia muscolatura, strie muscolari ben evidenziate Schiena: molto larga e molto spessa, sino all'altezza della spalla Spalla: arrotondamento molto pronunciato	Fesa (scannello) che avanza molto ampiamente sulla sinfisi (<i>symphysis pelvis</i>) Scamone molto arrotondato
E Eccellente	Coscia: molto arrotondata Schiena: larga e molto spessa, sino all'altezza della spalla Spalla: molto arrotondata	Fesa (scannello) che avanza ampiamente sulla sinfisi (<i>symphysis pelvis</i>) Scamone molto arrotondato
U Ottima	Coscia: arrotondata Schiena: larga e spessa, sino all'altezza della spalla Spalla: arrotondata	Fesa (scannello) che avanza sulla sinfisi (<i>symphysis pelvis</i>) Scamone arrotondato
R Buona	Coscia: ben sviluppata Schiena: ancora spessa ma meno larga all'altezza della spalla Spalla: abbastanza ben sviluppata	Fesa (scannello) e scamone leggermente arrotondati
O Abbastanza buona	Coscia: da mediamente sviluppata a insufficientemente sviluppata Schiena: di spessore da medio a insufficiente Spalla: da mediamente sviluppata a quasi piatta	Scamone rettilineo
P Mediocre	Coscia: poco sviluppata Schiena: stretta con ossa apparenti Spalla: piatta con ossa apparenti	

2. STATO DI INGRASSAMENTO**Massa di grasso all'esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica**

Classe di stato di ingrassamento	Disposizioni complementari
1 Molto scarso	Nessuna traccia di grasso all'interno della cassa toracica
2 Scarso	All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali sono nettamente visibili
3 Medio	All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali sono ancora visibili
4 Abbondante	Le vene di grasso della coscia sono prominenti. All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali possono essere infiltrati di grasso
5 Molto abbondante	La coscia è quasi interamente ricoperta di uno strato spesso di grasso, di modo che le vene di grasso non sono più chiaramente visibili. All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali sono infiltrati di grasso

ALLEGATO II

AUTORIZZAZIONE DELLE TECNICHE DI CLASSIFICAZIONE AUTOMATIZZATA DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

PARTE A

Condizioni minime e requisiti minimi per l'autorizzazione

1. Lo Stato membro interessato organizza una prova di certificazione per una giuria formata da almeno cinque periti in classificazione delle carcasse di bovini adulti. Due membri della giuria devono provenire dallo Stato membro che effettua la prova. Gli altri membri della giuria devono provenire ciascuno da un altro Stato membro. La giuria consta di un numero dispari di periti. I periti dei servizi della Commissione e degli altri Stati membri possono assistere alla prova di certificazione in qualità di osservatori.

I membri della giuria lavorano in modo indipendente e anonimo.

Lo Stato membro interessato nomina un coordinatore della prova di certificazione, il quale:

- non fa parte della giuria,
- possiede conoscenze tecniche soddisfacenti ed è pienamente indipendente,
- controlla che i membri della giuria lavorino in modo indipendente e anonimo,
- raccoglie i risultati della classificazione dei membri della giuria e quelli ottenuti utilizzando le tecniche di classificazione automatizzata,
- assicura che, per l'intera durata della prova di certificazione, nessun membro della giuria e nessun'altra parte interessata abbiano accesso ai risultati ottenuti con le tecniche di classificazione automatizzata,
- convalida la classificazione di ciascuna carcassa e può decidere, per motivi obiettivi che deve precisare, di rifiutare una o più carcasse dal campione da utilizzare per la prova.

2. Per la prova di certificazione:

- ciascuna classe di conformazione e di stato di ingrassamento è suddivisa in tre sottoclassi,
- è richiesto un campione di almeno 600 carcasse convalidate,
- la percentuale massima di rifiuto non deve superare il 5 % delle carcasse ritenute atte a essere classificate con le tecniche automatizzate di classificazione.

3. Per ogni carcassa convalidata, è considerata corrispondente alla classe corretta della carcassa la media dei risultati dei membri della giuria.

Per valutare il funzionamento delle tecniche di classificazione automatizzata, per ciascuna carcassa convalidata si confrontano i risultati dell'apparecchio per la classificazione automatizzata con la media dei risultati della giuria. La precisione della classificazione ottenuta con le tecniche di classificazione automatizzata è valutata utilizzando un sistema di punti così assegnati:

	Conformazione	Stato di ingrassamento
Nessun errore	10	10
Errore di 1 unità (1 sottoclasse superiore o inferiore)	6	9
Errore di 2 unità (2 sottoclassi superiori o inferiori)	- 9	0
Errore di 3 unità (3 sottoclassi superiori o inferiori)	- 27	- 13
Errore di oltre 3 unità (oltre 3 sottoclassi superiori o inferiori)	- 48	- 30

Per essere autorizzate, le tecniche di classificazione automatizzata devono ottenere almeno il 60 % del numero massimo di punti, sia per la conformazione che per lo stato di ingrassamento.

Inoltre la classificazione automatizzata deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti limiti:

	Conformazione	Stato di ingrassamento
Errore sistematico	$\pm 0,30$	$\pm 0,60$
Coefficiente angolare della linea di regressione	$1 \pm 0,15$	$1 \pm 0,30$

PARTE B

Informazioni che gli Stati membri devono fornire sull'organizzazione di una prova di certificazione

- Le date alle quali sarà effettuata la prova di certificazione,
- una descrizione dettagliata delle carcasse di bovini adulti classificati nello Stato membro o in parte di esso,
- i metodi statistici utilizzati per selezionare il campione di carcasse rappresentativo in termini di categoria, classi di conformazione e di stato di ingrassamento dei bovini adulti macellati nello Stato membro o in parte di esso,
- il nome e l'indirizzo del macello o dei macelli nel quale deve effettuarsi la prova di classificazione, una spiegazione dell'organizzazione e dello svolgimento delle linee di macellazione, compresa la velocità oraria,
- la presentazione della carcassa da utilizzare nel corso della prova di certificazione,
- una descrizione dell'apparecchio di classificazione automatizzata e delle sue caratteristiche tecniche, in particolare il sistema di sicurezza della macchina contro manomissioni di ogni tipo,
- i periti nominati dallo Stato membro che prenderanno parte alla prova di certificazione come membri della giuria,
- il coordinatore della prova di certificazione, con la dimostrazione delle sue conoscenze tecniche e della sua totale indipendenza,
- il nome e l'indirizzo dell'organismo indipendente designato dallo Stato membro, che esamina i risultati della prova di certificazione.

PARTE C

Informazioni che gli Stati membri devono fornire sui risultati di una prova di certificazione

- Una copia dei tabulati di classificazione compilati e firmati dai membri della giuria e dal coordinatore nel corso della prova di certificazione,
- una copia dei risultati della classificazione ottenuti utilizzando le tecniche di classificazione automatizzata firmati dal coordinatore nel corso della prova di certificazione,
- un rapporto redatto dal coordinatore sull'organizzazione della prova di certificazione tenuto conto delle condizioni e dei requisiti minimi elencati nella parte B del presente allegato,
- un esame quantitativo, utilizzando un metodo che la Commissione deve approvare, sui risultati della prova di certificazione che indica i risultati della classificazione di ciascun perito classificatore e quelli ottenuti utilizzando le tecniche di classificazione automatizzata. I dati utilizzati per l'esame devono essere forniti in un formato elettronico approvato dalla Commissione,
- la precisione delle tecniche di classificazione automatizzata, stabilita conformemente alle disposizioni di cui alla parte A, punto 3, del presente allegato.

ALLEGATO III

Coefficienti correttivi di cui all'articolo 13, paragrafo 5, espressi in percentuale del peso della carcassa

Percentuali	di diminuzione			di aumento				
	1-2	3	4-5	1	2	3	4	5
Classi di stato di ingrassamento								
Rognoni	- 0,4							
Grasso della rognonata	- 1,75	- 2,5	- 3,5					
Grasso di bacino	- 0,5							
Fegato	- 2,5							
Diaframma	- 0,4							
Pilastro del diaframma	- 0,4							
Coda	- 0,4							
Midollo spinale	- 0,05							
Grasso mammario	- 1,0							
Testicoli	- 0,3							
Grasso scrotale	- 0,5							
Corona della fesa (scannello)	- 0,3							
Vena giugulare e grasso adiacente (vena grassa)	- 0,3							
Mondatura				0	0	+ 2	+ 3	+ 4
Asportazione del grasso della punta di petto lasciando una copertura di grasso (il tessuto muscolare non deve essere apparente)				0	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,3	+ 0,4
Asportazione del grasso della pancia adiacente al grasso scrotale				0	+ 0,3	+ 0,4	+ 0,5	+ 0,6

ALLEGATO IV

Tenore di carne magra di cui all'articolo 23, paragrafo 2

1. La stima del tenore di carne magra si basa sulla dissezione eseguita conformemente al metodo di riferimento.
2. Se si esegue un sezionamento parziale, la stima del tenore di carne magra si basa sulla dissezione dei quattro tagli principali (spalla, lombata, prosciutto e pancetta). Il tenore di carne magra di riferimento è calcolato come segue:

$$Y = 0,89 \times 100 \frac{\text{peso del filetto} + \text{peso della carne magra nella spalla, nella lombata, nel prosciutto e nella pancetta}}{\text{peso del filetto} + \text{peso dei tagli sezionati}}$$

Il peso della carne magra dei quattro tagli principali (spalla, lombata, prosciutto e pancetta) è calcolato sottraendo il totale delle parti non magre degli stessi quattro tagli dal peso totale dei tagli prima del sezionamento.

3. Se si esegue un sezionamento completo, il tenore di carne magra di riferimento si calcola come segue:

$$Y = 100 \times \frac{\text{peso della carne magra}}{\text{peso della carcassa}}$$

Il peso della parte magra si calcola sottraendo il totale delle parti non magre dal peso totale della carcassa prima del sezionamento. Della testa sono sezionate solo le guance.

ALLEGATO V

Protocollo dei metodi di classificazione delle carcasse di suino di cui all'articolo 23, paragrafo 4

1. La parte 1 del protocollo contiene una descrizione dettagliata della prova di sezionamento e indica in particolare:
- il periodo di prova e il calendario previsto per l'intero iter di autorizzazione,
 - il numero e l'ubicazione dei macelli,
 - la descrizione dei suini oggetto del metodo di valutazione,
 - il metodo di sezionamento prescelto (totale o parziale),
 - una descrizione della procedura in caso di utilizzazione di un tomografo computerizzato, come previsto all'articolo 23, paragrafo 1, terzo comma,
 - una descrizione dei metodi statistici utilizzati in funzione del metodo di campionamento prescelto,
 - la descrizione del metodo rapido nazionale,
 - l'esatta presentazione delle carcasse da utilizzare.
2. La parte 2 del protocollo contiene una descrizione dettagliata dei risultati della prova di sezionamento e indica in particolare:
- una descrizione dei metodi statistici utilizzati in funzione del metodo di campionamento prescelto,
 - l'equazione che sarà usata o modificata,
 - una descrizione numerica e un grafico dei risultati,
 - una descrizione del nuovo apparecchio,
 - il limite di peso dei suini per i quali può essere utilizzato il nuovo metodo e ogni altra limitazione per l'uso pratico del metodo medesimo.

ALLEGATO VI

Tabella di classificazione delle carcasse di agnelli di meno di 13 kg (peso morto) di cui all'articolo 28

Categoria	A		B		C	
Peso	≤ 7 kg		7,1-10 kg		10,1-13 kg	
Qualità	I	II	I	II	I	II
Colore della carne	Rosa chiaro	Altro colore o altra copertura adiposa	Rosa chiaro o rosa	Altro colore o altra copertura adiposa	Rosa chiaro o rosa	Altro colore o altra copertura adiposa
Classe di stato d'ingrassamento (*)	(2) (3)		(2) (3)		(2) (3)	

(*) Quale definito nell'allegato V, parte C, punto III, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007

ALLEGATO VII

Disposizioni complementari sulle classi di conformazione e di stato di ingrassamento delle carcasse di ovini, di cui all'articolo 29

1. CONFORMAZIONE

Sviluppo dei profili della carcassa e in particolare delle sue parti essenziali (quarto posteriore, schiena, spalla)

Classe di conformazione	Disposizioni complementari	
S Superiore	Quarto posteriore:	doppia muscolatura, profili estremamente convessi.
	Schiena:	estremamente convessa, estremamente larga e estremamente spessa
	Spalla:	estremamente convessa e estremamente spessa
E Eccellente	Quarto posteriore:	molto spesso, profili molto convessi.
	Schiena:	molto convessa, molto larga e molto spessa, sino all'altezza della spalla
	Spalla:	molto convessa e molto spessa
U Ottima	Quarto posteriore:	spesso, profili convessi.
	Schiena:	larga e spessa, sino all'altezza della spalla
	Spalla:	spessa e convessa
R Buona	Quarto posteriore:	profili prevalentemente rettilinei
	Schiena:	spessa, ma meno larga all'altezza della spalla
	Spalla:	ben sviluppata, ma meno spessa
O Abbastanza buona	Quarto posteriore:	profili che tendono a essere leggermente concavi
	Schiena:	larghezza e spessore scarsi
	Spalla:	tendenzialmente stretta, spessore scarso
P Mediocre	Quarto posteriore:	profili da concavi a molto concavi
	Schiena:	stretta e concava con le ossa apparenti
	Spalla:	stretta, piatta e ossa apparenti

2. STATO DI INGRASSAMENTO

Spessore di grasso nelle parti interne ed esterne della carcassa

Classe di stato di ingrassamento	Disposizioni complementari (1)		
1. Molto scarso	Esterno	Tracce di grasso o grasso non visibile	
	Interno	Addominale	Tracce di grasso o grasso non visibile sui rognoni
Toracico		Tracce di grasso intercostale o grasso intercostale non visibile	
2. Scarso	Esterno	Un sottile strato di grasso copre parte della carcassa, ma può essere meno evidente sugli arti	
	Interno	Addominale	Tracce di grasso o un sottile strato di grasso copre parte dei rognoni
Toracico		Il muscolo è chiaramente visibile tra le costole	

Classe di stato di ingrassamento	Disposizioni complementari ⁽¹⁾		
3. Medio	Esterno	Un sottile strato di grasso copre la maggior parte della carcassa o tutta la carcassa. Zone di grasso leggermente ispessito alla base della coda	
	Interno	Addominale Toracico	Un sottile strato di grasso avvolge parte o tutti i rognoni Il muscolo è ancora visibile tra le costole
4. Abbondante	Esterno	Uno spesso strato di grasso copre la maggior parte della carcassa o tutta la carcassa, ma può essere più sottile sugli arti e più spesso sulle spalle	
	Interno	Addominale Toracico	Il grasso avvolge interamente i rognoni Il muscolo intercostale può presentare infiltrazioni di grasso. Si possono vedere depositi di grasso sulle costole
5. Molto abbondante	Esterno	Copertura adiposa molto spessa Talora sono visibili masse di grasso	
	Interno	Addominale Toracico	Uno spesso strato di grasso avvolge interamente i rognoni Il muscolo intercostale presenta infiltrazioni di grasso. Sulle costole sono visibili depositi di grasso.

⁽¹⁾ Le disposizioni complementari per la cavità addominale non si applicano ai fini dell'allegato VI del presente regolamento.

ALLEGATO VIII

Tavole di concordanza di cui all'articolo 40

1. REGOLAMENTO (CEE) N. 563/82

Regolamento (CEE) n. 563/82	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 13, paragrafo 5, primo comma
Articolo 1, paragrafo 4	Articolo 13, paragrafo 5, secondo comma
Articolo 2	Articolo 2, paragrafi 3 e 4
Articolo 3	Articolo 13, paragrafo 4
Articolo 4	Articolo 41

2. REGOLAMENTO (CEE) N. 2967/85

Regolamento (CEE) n. 2967/85	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 22, paragrafo 2, primo e secondo comma
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 22, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 22, paragrafo 3
Articolo 3	Articolo 23, paragrafi da 2 a 5
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 21, paragrafo 3, primo e secondo comma
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 21, paragrafo 3, quarto comma
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 21, paragrafo 3, quinto comma
Articolo 5	Articolo 21, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 6	Articolo 39
Articolo 7	Articolo 41

3. REGOLAMENTO (CEE) N. 344/91

Regolamento (CEE) n. 344/91	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 4
Articolo 1, paragrafo 2 bis	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 5
Articolo 1, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 6
Articolo 1, paragrafo 5	Articolo 7, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1	—
Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva e primo trattino	Articolo 5
Articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino	—
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 7
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma	Articolo 8
Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma	—
Articolo 3, paragrafo 1 bis, primo, secondo e terzo comma	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma	Articolo 9, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 1 ter	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 1 quater	Articolo 9, paragrafo 4

Regolamento (CEE) n. 344/91	Presente regolamento
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 2, quarto comma	Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 2, quinto comma	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2, sesto comma	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 39, paragrafo 2
Articolo 4	Articolo 41
Allegato I	Allegato II, parte A
Allegato II	Allegato II, parti B e C

4. REGOLAMENTO (CE) N. 295/96

Regolamento (CE) n. 295/96	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 14
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	—
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 16, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)	Articolo 16, paragrafo 4, primo comma
Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)	Articolo 16, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 3, paragrafo 4, lettera c)	Articolo 16, paragrafo 5
Articolo 3, paragrafo 4, lettera d)	Articolo 16, paragrafo 6
Articolo 3, paragrafo 4, lettera e), primo comma, frase introduttiva	Articolo 16, paragrafo 7, primo comma, frase introduttiva
Articolo 3, paragrafo 4, lettera e), primo comma, primo trattino	Articolo 16, paragrafo 7, primo comma, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 4, lettera e), primo comma, secondo trattino	Articolo 16, paragrafo 7, primo comma, lettera c)
Articolo 3, paragrafo 4, lettera e), secondo comma	Articolo 16, paragrafo 7, secondo comma
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 16, paragrafo 8
Articolo 4	Articolo 17
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 18, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 18, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 37, paragrafo 1
Articolo 6	Articolo 19
Articolo 7	Articolo 39, paragrafo 1
Articolo 8	—
Articolo 9	Articolo 41

5. REGOLAMENTO (CE) N. 103/2006

Regolamento (CE) n. 103/2006	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 2	—
Articolo 3	Articolo 41
Allegato I	Allegato I
Allegati II e III	—

6. REGOLAMENTO (CE) N. 908/2006

Regolamento (CE) n. 908/2006	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 25, paragrafo 3, primo comma
Articolo 2	—
Articolo 3	Articolo 41
Allegati da I a III	—

7. REGOLAMENTO (CE) N. 1128/2006

Regolamento (CE) n. 1128/2006	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 26, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 26, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 25, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 25, paragrafo 2
Articolo 3	—
Articolo 4	Articolo 41
Allegati I e II	—

8. REGOLAMENTO (CE) N. 1319/2006

Regolamento (CE) n. 1319/2006	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 27, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 27, paragrafo 2
Articolo 2	—
Articolo 3	Articolo 27, paragrafo 3
Articoli 4 e 5	—
Articolo 6	Articolo 41
Allegati I e II	—

9. REGOLAMENTO (CE) N. 22/2008

Regolamento (CE) n. 22/2008	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 33
Articolo 2	Articolo 34
Articolo 3	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 30, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 30, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 30, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 31
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 32
Articolo 6	Articolo 38, paragrafo 1, frase introduttiva e lettere a) e b)
Articolo 7	Articolo 38, paragrafo 2, secondo e terzo comma
Articolo 8	Articolo 38, paragrafo 2, primo comma
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma	Articolo 38, paragrafo 4, primo comma
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma	—
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 38, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma

Regolamento (CE) n. 22/2008	Presente regolamento
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 38, paragrafo 4, quarto comma
Articolo 9, paragrafo 5	Articolo 38, paragrafo 5, primo comma
Articolo 9, paragrafo 6	Articolo 38, paragrafo 5, secondo comma
Articolo 10	Articolo 38, paragrafo 6
Articolo 11	—
Articolo 12	Articolo 41
Allegato I	Allegato VII
Allegati II e III	—

10. REGOLAMENTO (CE) N. 710/2008

Regolamento (CE) n. 710/2008	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 2	—
Articolo 3	Articolo 41
Allegato	—

11. DECISIONE 83/471/CEE

Decisione 83/471/CEE	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 38, paragrafo 1
Articolo 2	Articolo 38, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 38, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma	Articolo 38, paragrafo 4, primo comma
Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma	—
Articolo 3, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 38, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 38, paragrafo 4, quarto comma
Articolo 4	Articolo 38, paragrafo 5
Articolo 5	Articolo 38, paragrafo 6
Articolo 6	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, lettere a) e d),

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 63,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e al-

l'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 ⁽⁶⁾, contiene, nelle appendici IV e V dell'allegato VI, modelli di certificati sanitari per le importazioni di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi destinati al consumo umano.

(2) La direttiva 2006/88/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie veterinarie ⁽⁷⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili all'immissione sul mercato e all'importazione di animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti destinati al consumo umano.

(3) Queste disposizioni comprendono restrizioni delle importazioni di determinate partite di animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti di specie sensibili alle malattie degli animali acquatici elencate nell'allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE e prescrizioni in materia di trasporto.

(4) I modelli di certificati di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005 devono essere modificati per soddisfare le prescrizioni della direttiva 2006/88/CE e del regolamento (CE) n. 1251/2008.

(5) Le prescrizioni specifiche riguardanti i molluschi bivalvi vivi di cui all'allegato III, sezione VII del regolamento (CE) n. 853/2004 si applicano anche a echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi. È quindi opportuno ampliare il campo di applicazione del certificato per l'importazione di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano per includervi echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2074/2005.

⁽¹⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽⁵⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

⁽⁷⁾ Cfr. la pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.

- (7) È opportuno introdurre un periodo transitorio per consentire agli Stati membri e alle industrie di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alle nuove prescrizioni stabilite nel presente regolamento.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005

Il regolamento (CE) n. 2074/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Possono essere importate nella Comunità per un periodo transitorio fino al 30 giugno 2009 le partite per le quali è stato rilasciato un certificato sanitario conforme al modello di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005, modificato dal regolamento (CE) n. 1664/2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

2. Possono essere importate nella Comunità per un periodo transitorio fino al 31 luglio 2010 le partite seguenti, per le quali è stato rilasciato un certificato sanitario conforme al modello di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005, modificato dal regolamento (CE) n. 1664/2006:

- a) le partite di prodotti della pesca a cui non si applica l'attestato zoosanitario compreso nella parte II del modello di certificato sanitario figurante nell'allegato VI, appendice IV del regolamento (CE) n. 2074/2005, modificato dal presente regolamento, secondo quanto enunciato nella nota 2) di detta parte II;
- b) le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi a cui non si applica l'attestato zoosanitario compreso nella parte II del modello di certificato sanitario figurante nell'allegato VI, appendice V del regolamento (CE) n. 2074/2005, modificato dal presente regolamento, secondo quanto enunciato nella nota 2) di detta parte II.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 è così modificato:

(1) L'appendice IV è sostituita dalla seguente:

«Appendice IV dell'allegato VI

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI DELLA PESCA DESTINATI
AL CONSUMO UMANO**

PAESE**Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a		
	Indirizzo Codice postale N. tel.		I.3. Autorità centrale competente				
					I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario Nome		I.6.				
	Indirizzo Codice postale N. tel.						
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Co- dice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento		I.12.		
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		I.16. PIF di entrata nell'UE				
	Identificazione Riferimento documentale		I.17.				
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		I.20. Peso lordo	
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Merce certificata per Consumo umano <input type="checkbox"/>							
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione della merce							
Specie (Nome scientifico)		Natura della merce	Numero di riconoscimento degli stabilimenti Tipo di trattamento		Impianto di fabbricazione	Numero di colli Peso netto	

PAESE

Prodotti della pesca

	II. Attestato sanitario	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	II.1 (¹) Attestato sanitario		
	<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004 e 853/2004 e 854/2004 e certifica che i prodotti della pesca sopradescritti sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> — provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, in conformità al regolamento (CE) n. 852/2004; — sono stati pescati e manipolati a bordo delle navi, sbarcati, manipolati e, se del caso, preparati, trasformati, congelati e scongelati in modo igienico, in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli da I a IV del regolamento (CE) n. 853/2004; — soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo V del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; — sono stati imballati, immagazzinati e trasportati in conformità all'allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII del regolamento (CE) n. 853/2004; — recano una marchiatura in conformità all'allegato II, sezione I del regolamento (CE) n. 853/2004; — sono rispettate le garanzie che coprono gli animali vivi e i relativi prodotti, se di acquacoltura, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati in conformità alla direttiva 96/23/CE, in particolare all'articolo 29; nonché — hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 854/2004. 		
	II.2 (²)(⁴)Attestato sanitario per pesci e crostacei di acquacoltura		
	II.2.1 (³)(⁴)[Prescrizioni per le specie sensibili a sindrome ulcerativa epizootica, necrosi ematopoietica epizootica, sindrome di Taura e malattia della testa gialla		
	<p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali d'acquacoltura o i relativi prodotti indicati nella parte I del presente certificato:</p> <p>(⁵)provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da (⁴)[sindrome ulcerativa epizootica] (⁴)[necrosi ematopoietica epizootica] (⁴)[sindrome di Taura] (⁴)[malattia della testa gialla] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla norma pertinente dell'OIE dall'autorità competente del suo paese, in cui</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente e i servizi ufficiali devono avviare immediatamente indagini qualora venga loro comunicato il sospetto di infezioni, (ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie e (iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie.] 		
II.2.2 (³)(⁴)[Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale, necrosi ematopoietica infettiva, anemia infettiva dei salmoni, virus erpetico delle carpe koi e malattia dei punti bianchi, destinate a Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni dalle malattie o soggetti a un programma di sorveglianza o di eradicazione delle malattie in questione			
<p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali d'acquacoltura o i relativi prodotti indicati nella parte I del presente certificato:</p> <p>(⁶)provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da (⁴)[setticemia emorragica virale] (⁴)[necrosi ematopoietica infettiva] (⁴)[anemia infettiva dei salmoni] (⁴)[virus erpetico delle carpe koi] (⁴)[malattia dei punti bianchi] in conformità al capo in VII della direttiva 2006/88/CE o alla norma pertinente dell'OIE dall'autorità competente del suo paese, in cui</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente indagini qualora le venga comunicato il sospetto di infezioni, (ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie e (iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie.] 			
II.2.3 Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettatura			
<p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:</p>			
II.2.3.1 gli animali di acquacoltura sopra indicati sono trasportati in condizioni, qualità dell'acqua compresa, tali da non alterare il loro stato sanitario;			
II.2.3.2 il container o la barca vivaio utilizzati per il trasporto sono stati puliti e disinfettati prima del carico o non sono stati utilizzati in precedenza e			
II.2.3.3 la partita è identificata mediante un'etichetta leggibile all'esterno del container o, se trasportata in una barca vivaio, nel manifesto di carico, che recano le informazioni pertinenti indicate nelle caselle da I.7 a I.11 della parte I del presente certificato, e la seguente dicitura:			
<p>"(⁴)[Pesci](⁴)[Crostacei] destinati al consumo umano nella Comunità".</p>			

PAESE

Prodotti della pesca

II. Attestato sanitario	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>Note</p> <p>Parte I:</p> <p>— Casella I.8: Regione di origine: per i molluschi bivalvi congelati o trasformati indicare l'area di produzione.</p> <p>— Casella I.11: Luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.</p> <p>— Casella I.15: Numero di immatricolazione (carrì ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aerei) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.</p> <p>— Casella I.19: Utilizzare i codici SA appropriati: 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07, 05.11.91, 15.04, 15.18.00, 16.03, 16.04, 16.05.</p> <p>— Casella I.23: Identificazione del numero di container/sigillo: se esiste un numero di sigillo progressivo, deve essere indicato.</p> <p>— Casella I.28: Natura della merce: specificare se di acquacoltura o di origine selvatica. Tipo di trattamento: specificare se si tratta di un prodotto vivo, refrigerato, congelato o trasformato. Impianto di fabbricazione: sono comprese navi officina, navi congelatrici, depositi frigorifero, stabilimenti di trasformazione.</p> <p>Parte II:</p> <p>(¹) La parte II.1 del presente certificato non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o in altre normative comunitarie.</p> <p>(²) La parte II.2 del presente certificato non si applica a:</p> <p>a) crostacei non vitali, vale a dire crostacei che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati nell'habitat da cui sono stati prelevati,</p> <p>b) pesci abbattuti ed eviscerati prima della spedizione,</p> <p>c) animali di acquacoltura e relativi prodotti, commercializzati per il consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati in confezioni per la vendita al dettaglio conformi alle relative prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004,</p> <p>d) crostacei destinati a stabilimenti di trasformazione riconosciuti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2006/88/CE o a centri di spedizione, bacini di depurazione o impianti analoghi dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue che renda inattivi gli agenti patogeni in causa o in cui le acque reflue siano sottoposte ad altri tipi di trattamento per ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale,</p> <p>e) crostacei destinati a un'ulteriore trasformazione prima del consumo umano, senza stoccaggio temporaneo sul luogo di trasformazione, imballati ed etichettati a tale scopo conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(³) Le parti II.2.1 e II.2.2 del presente certificato si applicano unicamente alle specie sensibili a una o più malattie tra quelle indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.</p> <p>(⁴) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(⁵) Per le partite di specie sensibili a sindrome ulcerativa epizootica, necrosi ematopoietica epizootica, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla, questa dichiarazione va conservata perché possa essere autorizzato il loro ingresso in qualsiasi parte della Comunità.</p> <p>(⁶) Perché possa essere autorizzato l'ingresso in uno Stato membro, una zona o un compartimento (caselle I.9 e I.10 della parte I del certificato) dichiarati indenni da setticemia emorragica virale, necrosi ematopoietica infettiva, anemia infettiva dei salmoni, virus erpetico delle carpe koi e malattia dei punti bianchi oppure sottoposti ad un programma di sorveglianza o eradicazione applicato in conformità all'articolo 44, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2006/88/CE, va conservata una di queste dichiarazioni se la partita contiene specie sensibili alla/e malattia/e per cui sono richiesti l'immunità o programmi specifici. I dati sullo stato sanitario di tutte le aziende e zone destinate alla molluschicoltura della Comunità sono forniti sul sito. http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.</p>		
<p>Ispettore ufficiale:</p> <p>Cognome e nome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:»</p>		

- (2) La parte A dell'appendice V è sostituita dalla seguente:

«Appendice V dell'allegato VI

PARTE A

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI MOLLUSCHI BIVALVI,
ECHINODERMI, TUNICATI E GASTEROPODI MARINI VIVI DESTINATI AL CONSUMO UMANO

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a		
	Indirizzo Codice postale N. tel.		I.3. Autorità centrale competente				
					I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Consignee Nome		I.6.				
	Indirizzo Codice postale N. tel.						
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Co-dice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento		I.12.		
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		I.16. PIF di entrata nell'UE				
	Identificazione Riferimento documentale		I.17.				
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		03 07	
				I.20. Peso lordo			
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Merce certificata per Consumo umano: <input type="checkbox"/>							
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione della merce							
Specie (Nome scientifico)		Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione		Numero di colli		Peso netto	

PAESE

Molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi

	II. Attestato sanitario	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	II.1 (1)Attestato sanitario per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi		
	<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004 e 854/2004 e certifica che (4) [i molluschi bivalvi vivi] (4) [gli echinodermi vivi] (4) [i tunicati vivi] (4) [i gasteropodi marini vivi] sopradescritti sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> — provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004; — sono stati raccolti, all'occorrenza trasferiti e trasportati conformemente all'allegato III, sezione VII, capitoli I e II del regolamento (CE) n. 853/2004; — sono stati manipolati, all'occorrenza purificati e imballati conformemente all'allegato III, sezione VII, capitoli III e IV del regolamento (CE) n. 853/2004; — soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; — sono stati imballati, immagazzinati e trasportati conformemente all'allegato III, sezione VII, capitoli VI e VIII del regolamento (CE) n. 853/2004; — sono stati marcati ed etichettati conformemente all'allegato II, sezione I e all'allegato III, sezione VII, capitolo VII del regolamento (CE) n. 853/2004; — nel caso di <i>pectinidae</i> raccolti al di fuori delle aree di produzione classificate, sono conformi alle prescrizioni specifiche di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo IX del regolamento (CE) n. 853/2004 e — hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004. 		
	II.2 (2)(4)Attestato sanitario per molluschi bivalvi vivi di acquacoltura		
	II.2.1 (3)(4)[Prescrizioni per le specie sensibili a <i>Bonamia exitiosa</i>, <i>Perkinsus marinus</i> e <i>Microcytos mackini</i>		
	<p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che i molluschi bivalvi vivi indicati nella parte I del presente certificato:</p> <p>(5)provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da [<i>Bonamia exitiosa</i>] (4)[<i>Perkinsus marinus</i>] (4)[<i>Microcytos mackini</i>] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla norma pertinente dell'OIE dall'autorità competente del suo paese, in cui</p> <ul style="list-style-type: none"> — le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente e i servizi ufficiali devono avviare immediatamente indagini qualora venga loro comunicato il sospetto di infezioni e — tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne dalla malattia.] 		
	II.2.2 (3)(4)[Prescrizioni per le specie sensibili a <i>Marteilia refringens</i> e <i>Bonamia ostreae</i> destinate a Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattie o sottoposti a un programma di sorveglianza o di eradicazione per la malattia in questione		
	<p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che i molluschi bivalvi vivi sopra indicati:</p> <p>(6)provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da [<i>Marteilia refringens</i>] (4)[<i>Bonamia ostreae</i>] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla norma pertinente dell'OIE dall'autorità competente del suo paese, in cui</p> <ol style="list-style-type: none"> i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente e i servizi ufficiali devono avviare immediatamente indagini qualora venga loro comunicato il sospetto di infezioni e ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne dalla malattia.] 		
	II.2.3 Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettatura		
	<p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:</p>		
	II.2.3.1 i molluschi bivalvi vivi sopra indicati sono trasportati in condizioni, qualità dell'acqua compresa, tali da non alterare il loro stato sanitario;		
	II.2.3.2 il container o la barca vivaio utilizzati per il trasporto sono stati puliti e disinfettati prima del carico o non sono stati utilizzati in precedenza e		
	II.2.3.3 la partita è identificata mediante un'etichetta leggibile all'esterno del microcontainer o, se trasportata in una barca vivaio, nel manifesto di carico, che recano le informazioni pertinenti indicate nelle caselle da I.7 a I.11 della parte I del presente certificato, e la seguente dicitura: "Molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano nella Comunità".		

PAESE **Molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi**

II. Attestato sanitario	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>Note</p> <p>Parte I:</p> <p>— Casella I.8: Regione di origine: indicare l'area di produzione.</p> <p>— Casella I.11: Luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.</p> <p>— Casella I.15: Numero di immatricolazione (carrì ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aerei) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.</p> <p>— Casella I.23: Identificazione del numero di container/sigillo: se esiste un numero di sigillo progressivo, deve essere indicato.</p> <p>— Casella I.28: Impianto di fabbricazione: include il centro di spedizione e il centro di purificazione.</p> <p>Parte II:</p> <p>(¹) La parte II.1 non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altre normative comunitarie.</p> <p>(²) La parte II.2 non si applica a:</p> <p>a) molluschi non vitali, vale a dire molluschi che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati nell'habitat da cui sono stati prelevati,</p> <p>b) molluschi bivalvi vivi commercializzati per il consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati in confezioni per la vendita al dettaglio conformi alle relative prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004,</p> <p>c) molluschi bivalvi vivi destinati a stabilimenti di trasformazione riconosciuti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2006/88/CE, o a centri di spedizione, bacini di depurazione o impianti analoghi dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue che renda inattivi gli agenti patogeni in causa o in cui le acque reflue siano sottoposte ad altri tipi di trattamento per ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale,</p> <p>d) molluschi bivalvi vivi destinati a un'ulteriore trasformazione prima del consumo umano, senza stoccaggio temporaneo sul luogo di trasformazione, imballati ed etichettati a tale scopo conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(³) Le parti II.2.1 e II.2.2 si applicano unicamente alle specie sensibili a una o più malattie tra quelle indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.</p> <p>(⁴) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(⁵) Per le partite di specie sensibili a <i>Bonamia exitiosa</i>, <i>Perkinsus marinus</i> e <i>Microcytos mackini</i> questa dichiarazione va conservata perché possa essere autorizzato il loro ingresso in qualsiasi parte della Comunità.</p> <p>(⁶) Perché possa essere autorizzato l'ingresso in uno Stato membro, una zona o un compartimento (caselle I.9 e I.10 della parte I del certificato) dichiarati indenni da <i>Marteilia refringens</i> o <i>Bonamia ostreae</i> oppure sottoposti ad un programma di sorveglianza o eradicazione applicato in conformità all'articolo 44, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2006/88/CE, va conservata una di queste dichiarazioni se la partita contiene specie sensibili alla/e malattia/e per cui sono richiesti l'immunità o programmi specifici. I dati sullo stato sanitario di tutte le aziende e zone destinate alla molluschicoltura della Comunità sono forniti sul sito http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.</p>		
<p>Ispettore ufficiale:</p> <p>Cognome e nome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:»</p>		

REGOLAMENTO (CE) N. 1251/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, gli articoli 22 e 25 e l'articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/88/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti. Con decorrenza dal 1° agosto 2008 la direttiva 2006/88/CE abroga e sostituisce la direttiva 91/67/CEE del Consiglio che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura⁽²⁾.
- (2) Secondo la direttiva 2006/88/CE con animali d'acquacoltura s'intendono gli animali acquatici, inclusi quelli ornamentali, in tutti gli stadi di vita, compresi uova e sperma o gameti, allevati in un'azienda o in una zona destinata a molluschicoltura, compresi quelli di origine selvatica destinati ad una simile azienda o zona. Il termine animali acquatici si riferisce a pesci, molluschi e crostacei.
- (3) La decisione 1999/567/CE della Commissione, del 27 luglio 1999, che stabilisce il modello del certificato di cui all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 91/67/CEE⁽³⁾ del Consiglio e la decisione 2003/390/CE della Commissione, del 23 maggio 2003, che stabilisce condizioni speciali per la commercializzazione di specie animali d'acquacoltura ritenute non sensibili a determinate malattie e dei prodotti da esse derivati⁽⁴⁾ stabiliscono le norme per l'immissione sul mercato degli animali d'acquacoltura, incluse le certificazioni richieste. La decisione 2003/804/CE della Commissione, del 14 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di molluschi,

loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano⁽⁵⁾, la decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano⁽⁶⁾ e la decisione 2006/656/CE della Commissione, del 20 settembre 2006, che fissa le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di pesci per scopi ornamentali⁽⁷⁾ stabiliscono le condizioni di importazione degli animali di acquacoltura nella Comunità. Tali decisioni attuano la direttiva 91/67/CEE.

- (4) La direttiva 2006/88/CE prevede che l'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura sia oggetto o di certificazione sanitaria quando gli animali sono introdotti in uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarati indenni da malattia in conformità della direttiva oppure di un programma di sorveglianza o di eradicazione. Di conseguenza è opportuno stabilire prescrizioni per la certificazione e modelli armonizzati di certificati sanitari degli animali nel presente regolamento in modo da sostituire le prescrizioni di certificazione di cui alla direttiva 91/67/CEE e le decisioni che attuano tale direttiva.
- (5) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale⁽⁸⁾ istituisce regole specifiche sull'igiene degli alimenti di origine animali per gli operatori del settore alimentare, incluse le prescrizioni relative all'imballaggio e all'etichettatura. Le prescrizioni relative alla certificazione sanitaria degli animali di cui al presente regolamento per la commercializzazione e l'importazione di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati a successiva trasformazione prima del consumo umano non sono applicabili, a determinate condizioni, agli animali e ai prodotti imballati ed etichettati conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004.
- (6) La direttiva 2006/88/CE prevede che l'immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali non metta a repentaglio lo stato di salute degli animali acquatici per quanto riguarda le malattie non esotiche figuranti nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV.

⁽¹⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.⁽²⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.⁽³⁾ GU L 216 del 14.8.1999, pag. 13.⁽⁴⁾ GU L 135 del 3.6.2003, pag. 19.⁽⁵⁾ GU L 302 del 20.11.2003, pag. 22.⁽⁶⁾ GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 37.⁽⁷⁾ GU L 271 del 30.9.2006, pag. 71.⁽⁸⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

- (7) Gli animali acquatici ornamentali commercializzati nella Comunità e destinati a impianti senza un contatto diretto con le acque naturali, vale a dire impianti ornamentali chiusi, non presentano gli stessi rischi agli altri settori dell'acquacoltura comunitaria o agli stock selvatici. Di conseguenza per tali animali la certificazione sanitaria non deve essere prescritta dal presente regolamento.
- (8) Nei casi in cui l'intero territorio o alcuni compartimenti o zone siano dichiarati indenni da una o più malattie non esotiche a cui gli animali acquatici ornamentali sono sensibili è opportuno fornire agli Stati membri informazioni sui movimenti di tali animali mediante il sistema TRACES di cui alla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾ e alla decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES ⁽²⁾.
- (9) I movimenti all'interno della Comunità da impianti ornamentali chiusi a impianti ornamentali aperti o l'introduzione nell'ambiente naturale possono presentare un rischio elevato per gli altri settori dell'acquacoltura comunitaria ed è opportuno non consentirli senza l'autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri.
- (10) La direttiva 2006/88/CE dispone che gli Stati membri devono prendere talune misure di controllo minime nel caso di conferma di una malattia esotica o non elencata nella Parte II del suo allegato IV in animali d'acquacoltura o animali acquatici selvatici o nel caso di malattie emergenti. Inoltre la suddetta direttiva prevede che gli Stati membri devono garantire che la commercializzazione di animali d'acquacoltura sia assoggettata a certificazione sanitaria quando agli animali viene permesso di lasciare un'area soggetta a tali misure di controllo.
- (11) Di conseguenza, il presente regolamento deve stabilire le condizioni sanitarie degli animali e le prescrizioni di certificazione per le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti che lasciano Stati membri, zone o compartimenti soggetti a misure di controllo delle malattie.
- (12) La direttiva 2006/88/CE dispone che gli Stati membri devono garantire che gli animali d'acquacoltura e i relativi prodotti siano introdotti nella Comunità solo se provengono dai paesi terzi o parti di paesi terzi inclusi nell'elenco stabilito a norma di tale direttiva.
- (13) L'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura deve essere consentita solo se gli animali provengono da paesi terzi che hanno una legislazione sulla salute degli animali e un sistema di controllo equivalente a quelli della Comunità. Di conseguenza il presente regolamento deve stabilire un elenco di paesi, territori, zone o compartimenti terzi dai quali gli Stati membri possono introdurre nella Comunità animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e ad impianti ornamentali aperti. Tuttavia, è opportuno consentire l'importazione nella Comunità di taluni pesci, molluschi e crostacei ornamentali, destinati a impianti ornamentali chiusi, provenienti da paesi terzi membri dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE).
- (14) Per quanto riguarda i paesi e i territori terzi che sono stati autorizzati in base a criteri di sanità pubblica ad esportare animali d'acquacoltura destinati al consumo umano nella Comunità, è opportuno consentire loro di esportare nella Comunità anche in base alle norme di polizia sanitaria del presente regolamento. Quindi si deve consentire l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati al consumo umano solo se essi provengono dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾.
- (15) Tali elenchi figurano negli allegati I e II della decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca ⁽⁴⁾ e, per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2009, nel regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 ⁽⁵⁾. Occorre tener conto di tali elenchi ai fini del presente regolamento, onde garantire la coerenza della legislazione comunitaria.
- (16) A norma della direttiva 2006/88/CE le importazioni di animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti vanno accompagnate da un documento corredato di certificato sanitario al loro ingresso nella Comunità. Occorre fissare nel presente regolamento le norme dettagliate di polizia sanitaria per l'importazione di animali d'acquacoltura nella Comunità, inclusi i modelli di certificati sanitari, che devono sostituire le condizioni d'importazione di cui alla direttiva 91/67/CEE.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽⁴⁾ GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.

⁽⁵⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

- (17) I modelli di certificato sanitario per l'importazione di prodotti ittici e di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004⁽¹⁾. Ai fini della coerenza della legislazione comunitaria è opportuno stabilire con il presente regolamento l'utilizzo di tali modelli per l'importazione dei prodotti disciplinati da detto regolamento.
- (18) Gli animali acquatici ornamentali, inclusi pesci, molluschi e crostacei, sono introdotti nella Comunità in larga misura da paesi e territori terzi. Per proteggere lo stato sanitario degli impianti ornamentali nella Comunità occorre stabilire talune prescrizioni in materia di salute animale per l'importazione di questi animali.
- (19) È importante garantire che lo stato sanitario degli animali d'acquacoltura importati nella Comunità non sia messo a rischio durante il trasporto verso la Comunità.
- (20) Il rilascio in natura di animali d'acquacoltura importati nella Comunità rappresenta un rischio particolarmente elevato per lo stato sanitario degli animali nella Comunità, in quanto è difficile il controllo e l'eradicazione di malattie nelle acque naturali. Di conseguenza tale liberazione richiede un'autorizzazione specifica dall'autorità competente e può essere autorizzata soltanto a condizione che siano prese misure appropriate per garantire lo stato sanitario nel luogo del rilascio.
- (21) Gli animali d'acquacoltura destinati al transito attraverso la Comunità devono rispettare le stesse prescrizioni applicate agli animali d'acquacoltura importati nella Comunità.
- (22) Tenuto conto della situazione geografica di Kaliningrad che riguarda solo Lettonia, Lituania e Polonia, è opportuno prevedere condizioni specifiche per il transito nella Comunità di partite destinate a e provenienti dalla Russia. Onde garantire la coerenza della legislazione comunitaria, nel presente regolamento è opportuno tenere conto della decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliери riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione⁽²⁾ e della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽³⁾.
- (23) La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale⁽⁴⁾ deve essere applicata ai certificati sanitari rilasciati a norma del presente regolamento.
- (24) Ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2006/88/CE, laddove dati scientifici o la pratica acquisita comprovino che specie diverse da quelle sensibili elencate nell'allegato IV, parte II della suddetta direttiva possano essere la causa della trasmissione di una determinata malattia in qualità di specie vettrici, gli Stati membri devono garantire che siano rispettate le disposizioni specifiche previste da tale direttiva, qualora tali specie vettrici siano introdotte a fini di allevamento o di ripopolamento in uno Stato membro, in una zona o in un compartimento dichiarato indenne da tale malattia. L'articolo 17 della direttiva 2006/88/CE dispone inoltre che sia stabilito un elenco delle specie vettrici. È pertanto opportuno adottare un tale elenco.
- (25) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha fornito tre pareri in merito: il parere scientifico sulle possibili specie vettrici e sulle fasi di vita di tali specie che non trasmettono talune malattie dei pesci formulato dal gruppo sulla salute e il benessere degli animali su richiesta della Commissione⁽⁵⁾, il parere scientifico sulle possibili specie vettrici e sulle fasi di vita di tali specie che non trasmettono talune malattie dei molluschi formulato dal gruppo sulla salute e il benessere degli animali su richiesta della Commissione⁽⁶⁾ e il parere scientifico sulle possibili specie vettrici e sulle fasi di vita di tali specie che non trasmettono talune malattie dei crostacei formulato dal gruppo sulla salute e il benessere degli animali su richiesta della Commissione⁽⁷⁾.
- (26) In base a tali pareri scientifici la probabilità di trasmissione o stabilimento delle malattie elencate nella direttiva 2006/88/CE mediante le potenziali specie vettrici o gruppi di specie vettrici analizzati variava, in certe condizioni, da trascurabile/molto bassa a moderata. Questa valutazione comprendeva specie acquatiche utilizzate nell'acquacoltura e commercializzate per l'allevamento.

⁽¹⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

⁽⁵⁾ The EFSA Journal (2007) 584, pagg. 1-163.

⁽⁶⁾ The EFSA Journal (2007) 597, pagg. 1-116.

⁽⁷⁾ The EFSA Journal (2007) 598, pagg. 1-91.

- (27) Nella stesura dell'elenco di specie vettrici vanno tenute in considerazione anche i pareri dell'EFSA. Nel decidere quali specie vanno incluse nell'elenco va garantito un livello appropriato di tutela dello stato sanitario degli animali d'acquacoltura nella Comunità, evitando nel contempo l'introduzione di restrizioni commerciali non necessarie. Di conseguenza vanno incluse nell'elenco le specie che, in base ai suddetti pareri, rappresentano un rischio moderato di trasmissione di malattie.
- (28) Molte delle specie identificate nei pareri dell'EFSA come possibili vettori di talune malattie vanno considerate come tali solo se sono originarie di un'area in cui tali specie sono sensibili alla malattia in questione e sono destinate ad un'area in cui siano presenti le stesse specie sensibili. Di conseguenza solo in tali condizioni gli animali d'acquacoltura di possibili specie vettrici vanno considerati come vettori ai fini dell'articolo 17 della direttiva 2006/88/CE.
- (29) Onde garantire la chiarezza e la coerenza della legislazione comunitaria, le decisioni 1999/567/CE, 2003/390/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE e 2006/656/CE devono essere abrogate e sostituite dal presente regolamento.
- (30) È opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire agli Stati membri e all'industria di prendere le misure necessarie per conformarsi alle nuove prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
- (31) Tenendo conto del grande flusso commerciale di animali acquatici ornamentali di specie sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica e della necessità di effettuare ulteriori studi sul rischio presentato da tale malattia per l'industria degli animali acquatici ornamentali, inclusa una rivalutazione dell'elenco delle specie sensibili, è opportuno evitare l'interruzione immediata dell'importazione delle specie di pesci ornamentali sensibili a tale sindrome se sono destinate unicamente agli impianti ornamentali chiusi. È pertanto opportuno introdurre un periodo transitorio per l'applicazione delle prescrizioni riguardanti questa malattia per tali partite. È inoltre necessario un periodo transitorio per dare ai paesi terzi un periodo di tempo sufficiente per documentare l'assenza di tale malattia.
- (32) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
- a) un elenco di specie vettrici;
- b) le condizioni di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali originari di o destinati a impianti ornamentali chiusi;
- c) le norme relative alla certificazione sanitaria per l'immissione sul mercato di:
- i) animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, incluse le zone di stabulazione, peschiere e impianti ornamentali aperti e al ripopolamento, nonché
- ii) animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano;
- d) le condizioni sanitarie e prescrizioni di certificazione sanitaria per l'importazione e il transito nella Comunità, incluso lo stoccaggio durante il transito, di:
- i) animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, incluse le zone di stabulazione, a peschiere ed impianti ornamentali aperti e al ripopolamento, nonché
- ii) animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano;
- iii) animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento sono applicabili le definizioni seguenti:

- a) «impianti ornamentali chiusi»: negozi di animali da compagnia, vivai, stagni da giardino, acquari a scopi commerciali o grossisti che tengono animali acquatici ornamentali:
- i) senza contatto diretto con il sistema idrico naturale della Comunità; oppure
- ii) dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue per contenere, ad un livello accettabile, il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale;
- b) «impianto ornamentale aperto»: impianti ornamentali diversi dagli impianti ornamentali chiusi;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce:

- c) «ripopolamento»: la liberazione di animali acquatici nella natura.

CAPO II

SPECIE VETTRICI

Articolo 3

Elenco delle specie vettrici

Gli animali d'acquacoltura elencati nella colonna 2 della tabella che figura nell'allegato I del presente regolamento vanno considerati vettori unicamente ai fini dell'articolo 17 della direttiva 2006/88/CE, nei casi in cui tali animali corrispondano alle condizioni stabilite nelle colonne 3 e 4 di detta tabella.

CAPO III

IMMISSIONE SUL MERCATO DI ANIMALI D'ACQUACOLTURA

Articolo 4

Animali acquatici ornamentali originari o destinati a impianti ornamentali

1. Gli spostamenti degli animali acquatici ornamentali sono subordinati a notifica tramite il sistema informatizzato di cui all'articolo 20, paragrafo 1 della direttiva 90/425/CEE (Traces) se gli animali:

- a) sono originari di impianti ornamentali in uno Stato membro;
- b) sono destinati a impianti ornamentali chiusi in un altro Stato membro, nel caso in cui l'intero territorio o talune zone o compartimenti:

- i) siano dichiarati esenti da una o più delle malattie non esotiche di cui alla parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 59; oppure

- ii) siano soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva; e

- c) sono di specie sensibili a una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera b).

2. Gli animali acquatici ornamentali mantenuti in impianti ornamentali chiusi non devono essere trasferiti in impianti ornamentali aperti, allevamenti, aree di stabulazione, peschiere, aree di molluschicoltura o liberati nella natura senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

L'autorità competente concede una tale autorizzazione unicamente se lo spostamento non mette a rischio la salute degli animali acquatici nel luogo del rilascio e deve garantire che siano prese le misure appropriate per contenere i rischi.

Articolo 5

Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento

Le partite di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato II e alle note esplicative nell'allegato V se esse:

- a) sono introdotte in Stati membri, zone o compartimenti:

- i) dichiarati indenni da una o più delle malattie non esotiche di cui alla parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 50; oppure

- ii) soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva;

- b) contengono specie sensibili o vettrici di una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera a).

Articolo 6

Animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati alla trasformazione prima del consumo umano

1. Le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati alla trasformazione prima del consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato II e alle note esplicative nell'allegato V se esse:

- a) sono introdotte in Stati membri, zone o compartimenti:

- i) dichiarati indenni da una o più delle malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 50 di tale direttiva; oppure

- ii) soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva;

- b) contengono specie sensibili a una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera a).
2. Il paragrafo 1 non si applica:
- a) ai pesci abbattuti ed eviscerati prima della spedizione;
- b) ai molluschi o crostacei destinati al consumo umano, imballati e etichettati per tale fine conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e che:
- i) non sono vitali, vale a dire non sono più in grado di sopravvivere come animali viventi se vengono restituiti all'ambiente da cui sono stati prelevati; oppure
- ii) sono destinati alla trasformazione senza uno stoccaggio temporaneo nel luogo di trasformazione;
- c) agli animali d'acquacoltura o ai relativi prodotti immessi sul mercato e destinati al consumo umano senza ulteriori trasformazioni, purché essi siano confezionati in imballaggi atti alla vendita al dettaglio conformi alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 7

Molluschi e crostacei vivi destinati a centri di depurazione, centri di spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano

Le partite di molluschi e crostacei vivi destinati a centri di depurazione, centri di spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato II e alle note esplicative nell'allegato V se esse:

- a) sono introdotte in Stati membri, zone o compartimenti:
- i) dichiarati indenni da una o più delle malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE conformemente agli articoli 49 o 50; oppure
- ii) soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della suddetta direttiva;
- b) contengono specie sensibili a una o più malattie dalle quali lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato sia stato dichiarato indenne oppure a cui è applicabile un programma di sorveglianza o eradicazione, come indicato alla lettera a).

Articolo 8

Animali d'acquacoltura e relativi prodotti che lasciano Stati membri, zone e compartimenti oggetto di misure di lotta contro le malattie, inclusi i programmi di eradicazione

1. Le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti che lasciano Stati membri, zone o compartimenti soggetti a misure di lotta contro le malattie di cui al capitolo V, sezioni da 3 a 6 della direttiva 2006/88/CE, ma per le quali è stata concessa l'esenzione da tali misure da parte dell'autorità competente devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui:

- a) alla parte A dell'allegato II e alle note esplicative dell'allegato V, se le partite consistono di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento; e
- b) alla parte B dell'allegato II e alle note esplicative dell'allegato V, se le partite consistono di animali d'acquacoltura destinati alla trasformazione, ai centri di depurazione o spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano.

2. Le partite di animali d'acquacoltura destinate all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato II e alle note esplicative nell'allegato V se esse:

- a) lasciano uno Stato membro, una zona o un compartimento oggetto di un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 della direttiva 2006/88/CE;
- b) contengono specie sensibili o vettrici di una o più malattie a cui viene applicato il programma di eradicazione, come indicato alla lettera a).

3. Le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati alla trasformazione a centri di depurazione, centri di spedizione e ogni altra impresa analoga prima del consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato II e alle note esplicative nell'allegato V se esse:

- a) lasciano uno Stato membro, una zona o un compartimento oggetto di un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 della direttiva 2006/88/CE;

b) contengono specie sensibili a una o più malattie a cui viene applicato un programma di eradicazione, come indicato alla lettera a).

4. Il presente articolo non si applica:

- a) ai pesci abbattuti ed eviscerati prima della spedizione;
- b) ai molluschi o crostacei destinati al consumo umano, imballati e etichettati per tale fine conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e che:
 - i) non sono vitali, vale a dire non sono più in grado di sopravvivere come animali viventi se vengono restituiti all'ambiente da cui sono stati prelevati; oppure
 - ii) sono destinati alla trasformazione senza uno stoccaggio temporaneo nel luogo di trasformazione;
- c) agli animali d'acquacoltura o ai relativi prodotti immessi sul mercato e destinati al consumo umano senza ulteriori trasformazioni, purché essi siano confezionati in imballaggi atti alla vendita al dettaglio conformi alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 9

Introduzione di animali d'acquacoltura dopo l'ispezione

Nei casi in cui nel presente capo è prevista un'ispezione prima del rilascio di un certificato sanitario, gli animali d'acquacoltura vivi di specie sensibili o vettrici di una o più malattie indicate nel certificato non vanno introdotti nell'allevamento o nell'area di molluschicoltura nel periodo tra detta ispezione e il carico della partita.

CAPO IV

CONDIZIONI D'IMPORTAZIONE

Articolo 10

Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti

1. Gli animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti possono essere importati nella Comunità dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi elencati nell'allegato II.

2. Le partite di animali d'acquacoltura di cui al paragrafo 1 devono:

- a) essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato IV e alle note esplicative di cui all'allegato V;
- b) rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria di cui al certificato modello e alle note esplicative di cui alla lettera a).

Articolo 11

Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi

1. I pesci ornamentali di specie sensibili a una o più delle malattie elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE e destinati agli impianti ornamentali chiusi possono essere importati nella Comunità unicamente dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi elencati nell'allegato III del presente regolamento.

2. I pesci ornamentali che non sono di specie sensibili a una o più delle malattie elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE e i molluschi e i crostacei ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi possono essere importati nella Comunità unicamente dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi che sono membri dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE).

3. Le partite di animali di cui ai paragrafi 1 e 2 devono:

- a) essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell'allegato IV e alle note esplicative di cui all'allegato V; e
- b) rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria di cui al certificato modello e alle note esplicative di cui alla lettera a).

Articolo 12

Animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano

1. Gli animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati al consumo umano possono essere importate nella Comunità unicamente dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi che sono inclusi in un elenco stabilito a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 854/2004.

2. Le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti di cui al paragrafo 1 devono:

- a) essere accompagnate da un certificato sanitario conforme ai modelli di cui agli appendici IV e V dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2074/2005; e
- b) rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria e le noti esplicative che figurano nei certificati e nelle attestazioni modello, come indicato alla lettera a).

3. Il presente articolo non è applicabile agli animali d'acquacoltura destinati a zone di stabulazione o all'immersione nelle acque comunitarie, nel qual caso è applicabile l'articolo 10.

Articolo 13

Certificazione elettronica

La certificazione elettronica e altri sistemi armonizzati a livello comunitario possono essere utilizzati per i certificati e gli attestati previsti al presente capo.

Articolo 14

Trasporto di animali d'acquacoltura

1. Gli animali d'acquacoltura destinati all'importazione nella Comunità non vanno trasportati in condizioni tali da nuocere alla loro salute. In particolare non vanno trasportati nella stessa acqua o micro-container degli animali acquatici che hanno uno stato sanitario inferiore o che non sono destinati all'importazione nella Comunità.

2. Durante il trasporto verso la Comunità gli animali d'acquacoltura non vanno scaricati dal loro micro-container e l'acqua in cui sono trasportati non deve essere cambiata nel territorio di un paese terzo che non è approvato per l'importazione di tali animali nella Comunità o che ha uno stato sanitario inferiore rispetto al luogo di destinazione.

3. Se le partite di animali d'acquacoltura sono trasportate via mare al confine comunitario, un addendum per il trasporto via mare di animali d'acquacoltura vivi, compilato conformemente al modello di cui alla parte D dell'allegato IV, deve essere allegato al relativo certificato sanitario.

Articolo 15

Norme relative alla liberazione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti e per l'acqua di trasporto

1. Gli animali d'acquacoltura e i relativi prodotti importati nella Comunità e destinati al consumo umano vanno manipolati

in modo appropriato per evitare la contaminazione delle acque naturali nella Comunità.

2. Gli animali d'acquacoltura importati nella Comunità non vanno liberati in natura nella Comunità senza l'autorizzazione dell'autorità competente dell'area di destinazione.

L'autorità competente può concedere una tale autorizzazione solo se lo spostamento non mette a rischio la salute degli animali acquatici nel luogo del rilascio; essa deve garantire che siano prese le misure appropriate per contenere i rischi.

3. Le acque di trasporto delle partite importate di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti devono essere manipolate correttamente per evitare la contaminazione delle acque naturali nella Comunità.

CAPO V

CONDIZIONI DI TRANSITO

Articolo 16

Transito e stoccaggio

Le partite di animali d'acquacoltura vivi, di uova di pesce e di pesci non eviscerati destinate ad un paese terzo ma che transitano nella Comunità, immediatamente oppure dopo lo stoccaggio nella Comunità, devono rispettare le prescrizioni di cui al capo IV. Il certificato che accompagna le partite deve riportare la dicitura «per il transito nella CE». Le partite devono inoltre essere accompagnate dal certificato richiesto dal paese terzo destinatario.

Tuttavia, se le partite sono destinate al consumo umano, devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte C dell'allegato IV e alle noti esplicative di cui all'allegato V.

Articolo 17

Deroga per il transito in Lettonia, Lituania e Polonia

1. In deroga all'articolo 16, per le partite provenienti da e destinati alla Russia, direttamente o via un paese terzo, il transito per strada o ferrovia tra i posti d'ispezione frontaliere in Lettonia, Lituania e Polonia elencati nell'allegato della decisione 2001/881/CE della Commissione, è autorizzato a condizione che:

- a) la partita sia stata sigillata con un sigillo numerato progressivamente dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliere di entrata;

b) ogni pagina dei documenti di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita, rechi il timbro «Solo per il transito attraverso la CE verso la Russia», apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero d'entrata;

c) siano soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE; e

d) l'idoneità della partita al transito sia certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dall'ispettore ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero d'entrata.

2. Le partite di cui al paragrafo 1 non possono essere scaricate o immagazzinate nel territorio della Comunità secondo quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 4 o dall'articolo 13 della direttiva 97/78/CE.

3. Controlli periodici vanno effettuate dall'autorità competente per garantire che il numero di partite, indicate al paragrafo 1, e le quantità corrispondenti di prodotti in uscita dalla Comunità corrispondano al numero e alle quantità in entrata nella Comunità.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18

Prescrizioni di certificazione nella legislazione comunitaria

I certificati sanitari richiesti a norma dei capi III, IV e V del presente regolamento incorporano, se del caso, eventuali prescrizioni relative alla certificazione a norma:

a) delle misure volte a prevenire l'introduzione di o a controllare malattie non elencate nella direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II conformemente all'articolo 43, paragrafo 2; oppure

b) dell'articolo 5, paragrafo 5 della decisione 2004/453/CE ⁽¹⁾.

Articolo 19

Abrogazione

Le decisioni 1999/567/CE, 2003/390/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE e 2006/656/CE sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2009.

I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti al presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 156 del 30.4.2004, pag. 5.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1. Per il periodo transitorio fino al 30 giugno 2009 gli animali acquatici ornamentali di cui all'articolo 4, paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato senza notifica mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 20, paragrafo 1 della direttiva 90/425/CEE (Traces), a condizione di raggiungere il luogo di destinazione finale entro tale data.

2. Per il periodo transitorio fino al 30 giugno 2009 le partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti accompagnati da un documento di trasporto o di un certificato sanitario conformemente all'allegato E della direttiva 91/67/CEE o alle decisioni 1999/567/CE e 2003/390/CE possono essere immesse sul mercato a condizione di raggiungere il luogo di destinazione finale entro tale data.

3. Per il periodo transitorio fino al 30 giugno 2009 le seguenti partite di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti possono essere importati o transitare nella Comunità:

a) le partite accompagnate da un certificato sanitario conformemente alle decisioni 2003/804/CE, 2003/858/CE e 2006/656/CE;

b) le partite coperte dal capo IV del presente regolamento ma che non sono coperte dalle decisioni 2003/804/CE, 2003/858/CE e 2006/656/CE.

L'articolo 14, paragrafo 3 non è applicabile alle partite di cui alle lettere a) e b) in tal periodo.

4. Per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2009 gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti destinati al consumo umano da paesi, territori, zone o compartimenti terzi elencati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2076/2005.

5. Per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010 gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di animali acquatici ornamentali di specie sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica destinati esclusivamente agli impianti ornamentali chiusi da paesi o territori terzi che sono membri dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE).

In tale periodo transitorio le prescrizioni relative alla sindrome ulcerativa epizootica di cui alla parte II.2 del certificato sanitario che figura nella parte B dell'allegato IV non sono applicabili agli animali acquatici destinati esclusivamente agli impianti ornamentali chiusi.

*Articolo 21***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1^o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco di possibili specie vettrici e condizioni in cui esse vanno considerate come tali

Malattie	Vettori			
	Le specie considerate come vettrici ai fini dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2 qualora siano soddisfatte le ulteriori condizioni di cui alla colonna 3 e 4 della presente tabella	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Colonna 1		Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Necrosi ematopioetica epizootica	Le specie considerate come vettrici ai fini dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2 qualora siano soddisfatte le ulteriori condizioni di cui alla colonna 3 e 4 della presente tabella	Carpa testa grossa (<i>Aristichthys nobilis</i>), carassio dorato (<i>Carassius auratus</i>), carassio comune (<i>Carassius carassius</i>), Carpa comune e carpa koi (<i>Cyprinus carpio</i>), carpa argentata (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), cavendano (<i>Leuciscus spp</i>), rutilo (<i>Rutilus rutilus</i>), scardola (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>) e tinca (<i>Tinca tinca</i>)	Nessuna condizione complementare	Nessuna condizione complementare
Sindrome ulcerativa epizootica		Carpa testa grossa (<i>Aristichthys nobilis</i>), carassio dorato (<i>Carassius auratus</i>), carassio comune (<i>Carassius carassius</i>), Carpa comune e carpa koi (<i>Cyprinus carpio</i>), carpa argentata (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), cavendano (<i>Leuciscus spp</i>), rutilo (<i>Rutilus rutilus</i>), scardola (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>) e tinca (<i>Tinca tinca</i>) Mollusco bivalvo d'acqua dolce (<i>Anodonta cygnea</i>), gambero europeo (<i>Astacus astacus</i>), gambero americano (<i>Procambarus leniusculus</i>), gambero rosso americano (<i>Procambarus clarkii</i>)	Nessuna condizione complementare	Nessuna condizione complementare
Infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>		Ostrica concava (<i>Crassostrea angulata</i>), ostrica giapponese (<i>Crassostrea gigas</i>), ostrica della Virginia (<i>Crassostrea virginica</i>)	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori per la malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento o di un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento o a un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Infezione da Perkinsus marinus	Astice (<i>Homonius gammarus</i>), granchio (<i>Brachyura spp.</i>), yabby (<i>Cherax destructor</i>), gambero blu (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>), aragosta (<i>Palinurus spp.</i>), necora (<i>Portunus puber</i>), Granchio indopacifico (<i>Squilla serrata</i>), mazzancolla bianca indopacifica (<i>Penaeus indicus</i>), gamberone giapponese (<i>Penaeus japonicus</i>), mazzancolla (<i>Penaeus kerathurus</i>), mazzancolla del Pacifico (<i>Penaeus stylirostris</i>), mazzancolla tropicale (<i>Penaeus vannamei</i>)	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento o di un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento o a un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.
Infezione da Microcytos mackini	Nessuno	Non applicabile	Non applicabile
Sindrome di Taura	Mollusco bivalvo (<i>Atrina spp.</i>), buccina (<i>Buccinum undatum</i>), ostrica concava (<i>Crassostrea angulata</i>), cuore edule (<i>Cerastoderma edule</i>), ostrica giapponese (<i>Crassostrea gigas</i>), ostrica della Virginia (<i>Crassostrea virginica</i>), tellina (<i>Donax trunculus</i>), abalone (<i>Haliotis discus hama</i>), orecchia marina (<i>Haliotis tuberculata</i>), chiocciola di mare (<i>Littorina littorea</i>), cappa dura (<i>Mercenaria mercenaria</i>), vongola del Pacifico (<i>Meretrix lusoria</i>), cappa molle (<i>Mya arenaria</i>), cozza atlantica (<i>Mytilus edulis</i>), cozza o mitilo (<i>Mytilus galloprovincialis</i>), polpo (<i>Octopus vulgaris</i>), ostrica piatta (<i>Ostrea edulis</i>), cappasanta atlantica (<i>Pecten maximus</i>), vongola (<i>Ruditapes decussatus</i>), vongola filippina (<i>Ruditapes philippinarum</i>), seppia (<i>Sepia officinalis</i>), strombi (<i>Strombus spp.</i>), vongola o longone (<i>Venerupis aurea</i>), vongola o longone (<i>Venerupis pullastra</i>), tartufo o noce (<i>Venus verrucosa</i>)	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.
Malattia della testa gialla	Mollusco bivalvo (<i>Atrina spp.</i>), buccina (<i>Buccinum undatum</i>), ostrica concava (<i>Crassostrea angulata</i>), cuore edule (<i>Cerastoderma edule</i>), ostrica giapponese (<i>Crassostrea gigas</i>), ostrica della Virginia (<i>Crassostrea virginica</i>), tellina (<i>Donax trunculus</i>), abalone (<i>Haliotis discus hama</i>), orecchia marina (<i>Haliotis tuberculata</i>), chiocciola di mare (<i>Littorina littorea</i>), cappa dura (<i>Mercenaria mercenaria</i>), vongola del Pacifico (<i>Meretrix lusoria</i>), cappa molle (<i>Mya arenaria</i>), cozza atlantica (<i>Mytilus edulis</i>), cozza o mitilo (<i>Mytilus galloprovincialis</i>), polpo (<i>Octopus vulgaris</i>), ostrica piatta (<i>Ostrea edulis</i>), cappasanta atlantica (<i>Pecten maximus</i>), vongola (<i>Ruditapes decussatus</i>), vongola filippina (<i>Ruditapes philippinarum</i>), seppia (<i>Sepia officinalis</i>), strombi (<i>Strombus spp.</i>), vongola o longone (<i>Venerupis aurea</i>), vongola o longone (<i>Venerupis pullastra</i>), tartufo o noce (<i>Venus verrucosa</i>)	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.	Nessuna condizione complementare è applicabile in relazione al luogo di destinazione.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Setticemia emorragica virale (VHS)	<p>Storione ladano (<i>Huso huso</i>), storione danubiano (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>), storione sterleto (<i>Acipenser ruthenus</i>), storione stellato (<i>Acipenser stellatus</i>), storione (<i>Acipenser sturio</i>), storione siberiano (<i>Acipenser Baerii</i>)</p> <p>Carpa testa grossa (<i>Aristichthys nobilis</i>), carassio dorato (<i>Carassius auratus</i>), carassio comune (<i>Carassius carassius</i>), Carpa comune e carpa koi (<i>Cyprinus carpio</i>), carpa argentata (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), cavendano (<i>Leuciscus spp</i>), rutilo (<i>Rutilus rutilus</i>), scardola (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>) e tinca (<i>Tinca tinca</i>)</p> <p>Pesce gatto africano (<i>Clarias gariepinus</i>), luccio (<i>Esox lucius</i>) pesce gatto (<i>Ictalurus spp.</i>), pesce gatto nero (<i>Ameiurus melas</i>), pesce gatto americano (<i>Ictalurus punctatus</i>), pangasio (<i>Pangasius pangasius</i>), luccio perca (<i>Sander lucioperca</i>), siluro (<i>Silurus glanis</i>)</p> <p>Spigola o branzino (<i>Dicentrarchus labrax</i>), persicospigola striata (<i>Morone chrysops x M. saxatilis</i>), cefalo o volpina (<i>Mugil cephalus</i>), ombrina ocellata (<i>Sciaenops ocellatus</i>), ombrina bocciadoro (<i>Aygyrosomus regius</i>), ombrina (<i>Umbrina cirrosa</i>), tonno (<i>Thunnus spp.</i>), tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>), cernia (<i>Epinephelus marginatus</i>), sogliola atlantica (<i>Solea senegalensis</i>), sogliola (<i>Solea solea</i>), pagello fragolino (<i>Pagellus erythrinus</i>), dentice (<i>Demotex dentex</i>), orata (<i>Sparus aurata</i>), sarago (<i>Diplodus sargus</i>), pagello (<i>Pagellus bogaraveo</i>), pagro del Giappone (<i>Pagrus major</i>), sarago pizzuto (<i>Diplodus puntazzo</i>), sarago (<i>Diplodus vulgaris</i>), pagro (<i>Pagrus pagrus</i>)</p> <p>Tilapia spp (<i>Oreochromis</i>)</p>	<p>Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento o di un bacino di fiume in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.</p> <p>Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.</p>	<p>Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.</p> <p>Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.</p>
Necrosi ematopoiética infertiva (IHN)	<p>Storione ladano (<i>Huso huso</i>), storione danubiano (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>), storione sterleto (<i>Acipenser ruthenus</i>), storione stellato (<i>Acipenser stellatus</i>), storione (<i>Acipenser sturio</i>), storione siberiano (<i>Acipenser Baerii</i>)</p> <p>Carpa testa grossa (<i>Aristichthys nobilis</i>), carassio dorato (<i>Carassius auratus</i>), carassio comune (<i>Carassius carassius</i>), Carpa comune e carpa koi (<i>Cyprinus carpio</i>), carpa argentata (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), cavendano (<i>Leuciscus spp</i>), rutilo (<i>Rutilus rutilus</i>), scardola (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>) e tinca (<i>Tinca tinca</i>)</p> <p>Pesce gatto africano (<i>Clarias gariepinus</i>), pesce gatto (<i>Ictalurus spp.</i>), pesce gatto nero (<i>Ameiurus melas</i>), pesce gatto americano (<i>Ictalurus punctatus</i>), pangasio (<i>Pangasius pangasius</i>), luccio perca (<i>Sander lucioperca</i>), siluro (<i>Silurus glanis</i>)</p> <p>Halibut (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>), passera (<i>Platichthys flesus</i>), merluzzo nordico (<i>Gadus morhua</i>), eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)</p> <p>Gambero europeo (<i>Astacus astacus</i>), gambero americano (<i>Procambarus leniusculus</i>), gambero rosso americano (<i>Procambarus clarkii</i>)</p>	<p>Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.</p>	<p>Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.</p>

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Virus erpetico (KHV)	Nessuno	Non applicabile	Non applicabile
Anemia infettiva del salmone (ISA)	Nessuno	Non applicabile	Non applicabile
Infezione da Marteilia refringens	Cuore edule (<i>Cerastoderma edule</i>), tellina (<i>Donax trunculus</i>), cappa molle (<i>Mya arenaria</i>), cappa dura (<i>Mercenaria mercenaria</i>), vongola del Pacifico (<i>Meretrix lusoria</i>), vongola (<i>Ruditapes decussatus</i>), vongola filippina (<i>Ruditapes philippinarum</i>), vongola o longone (<i>Venerupis aurea</i>), vongola o longone (<i>Venerupis pullastra</i>), tartufo o noce (<i>Venus verrucosa</i>)	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento o di un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.
Infezione da Bonamia ostreae	Cuore edule (<i>Cerastoderma edule</i>), tellina (<i>Donax trunculus</i>), cappa molle (<i>Mya arenaria</i>), cappa dura (<i>Mercenaria mercenaria</i>), vongola del Pacifico (<i>Meretrix lusoria</i>), vongola (<i>Ruditapes decussatus</i>), vongola filippina (<i>Ruditapes philippinarum</i>), vongola o longone (<i>Venerupis aurea</i>), vongola o longone (<i>Venerupis pullastra</i>), tartufo o noce (<i>Venus verrucosa</i>) Cappasanta atlantica (<i>Pecten maximus</i>)	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento o di un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento o a un'area di molluschicoltura in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.
Malattia dei punti bianchi	Mollusco bivalvo (<i>Atrina</i> spp.), buccina (<i>Buccinum undatum</i>), ostrica concava (<i>Crassostrea angulata</i>), cuore edule (<i>Cerastoderma edule</i>), ostrica giapponese (<i>Crassostrea gigas</i>), ostrica della Virginia (<i>Crassostrea virginica</i>), tellina (<i>Donax trunculus</i>), abalone (<i>Haliotis discus hama</i>), orecchia marina (<i>Haliotis tuberculata</i>), chiocciolo di mare (<i>Littorina littorea</i>), cappa dura (<i>Mercenaria mercenaria</i>), vongola del Pacifico (<i>Meretrix lusoria</i>), cappa molle (<i>Mya arenaria</i>), cozza atlantica (<i>Mytilus edulis</i>), cozza o mitilo (<i>Mytilus galloprovincialis</i>), polpo (<i>Octopus vulgaris</i>), ostrica piatta (<i>Ostrea edulis</i>), cappasanta atlantica (<i>Pecten maximus</i>), vongola (<i>Ruditapes decussatus</i>), vongola filippina (<i>Ruditapes philippinarum</i>), seppia (<i>Sepia officinalis</i>), strombi (<i>Strombus</i> spp.), vongola o longone (<i>Venerupis aurea</i>), vongola o longone (<i>Venerupis pullastra</i>), tartufo o noce (<i>Venus verrucosa</i>)	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono originari di un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 2 sono considerati vettori della malattia di cui alla colonna 1 se sono destinati a un allevamento in cui sono presenti le specie sensibili a tale malattia.

LA COMUNITÀ EUROPEA

Immissione sul mercato di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento

Parte II: Certificazione	II. Attestato sanitario	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
	II.1 Prescrizioni generali Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali d'acquacoltura descritti nella parte el presente certificato:		
	II.1.1 a seconda dei casi: ⁽¹⁾ [sono stati esaminati oggi nelle ⁽¹⁾ ⁽²⁾ [72] ⁽¹⁾ [24] ore precedenti il carico e non presentano segni clinici di malattia; <i>oppure</i> ⁽¹⁾ nel caso di uova e molluschi, provengono da un allevamento o da un'area di molluschicoltura in cui, secondo i registri dell'allevamento o dell'area di molluschicoltura, non vi sono indicazioni di malattie]; <i>oppure</i> ⁽¹⁾⁽³⁾ [nel caso di animali acquatici selvatici, a conoscenza del sottoscritto sono clinicamente sani];		
	II.1.2 non sono soggetti a divieti per motivi di un aumento inspiegabile del tasso di mortalità;		
	II.1.3 non sono destinati ad essere distrutti o abbattuti per eradicare malattie;		
	II.1.4 sono conformi alle prescrizioni per l'immissione sul mercato di cui alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio;		
	II.1.5 ⁽¹⁾ [nel caso di molluschi sono stati sottoposti ad un'ispezione visiva individuale di ogni parte della partita e non sono state individuate specie di molluschi diverse da quelle specificate nella parte I del certificato.]		
	II.2 ⁽¹⁾⁽⁴⁾⁽⁶⁾ [Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, e/o malattia dei punti bianchi]		
	Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali d'acquacoltura sopra designati:		
	<i>a seconda dei casi:</i> ⁽¹⁾⁽⁶⁾ [sono originari di uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da ⁽¹⁾ [VHS] ⁽¹⁾ [IHN] ⁽¹⁾ [ISA] ⁽¹⁾ [KHV] ⁽¹⁾ [Marteilia refringens] ⁽¹⁾ [Bonamia ostreae] ⁽¹⁾ [malattia dei punti bianchi] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE]		
	<i>oppure</i> ⁽¹⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾ (nel caso di animali acquatici selvatici sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE.)		
	II.3 ⁽¹⁾⁽⁵⁾⁽⁷⁾ [Prescrizioni per le specie vettori di setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, e/o malattia dei punti bianchi]		
	Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali d'acquacoltura sopra designati sono da considerare come possibili specie vettrici di ⁽¹⁾ [VHS] ⁽¹⁾ [IHN] ⁽¹⁾ [ISA] ⁽¹⁾ [KHV] ⁽¹⁾ [Marteilia refringens] ⁽¹⁾ [Bonamia ostreae] ⁽¹⁾ [malattia della testa gialla] in quanto sono specie elencate alla colonna 2 e soddisfano le condizioni di cui alla colonna 3 della tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione:		
	<i>a seconda dei casi:</i> ⁽¹⁾⁽⁶⁾ [provengono da uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da ⁽¹⁾ [VHS] ⁽¹⁾ [IHN] ⁽¹⁾ [ISA] ⁽¹⁾ [KHV] ⁽¹⁾ [Marteilia refringens] ⁽¹⁾ [Bonamia ostreae] ⁽¹⁾ [malattia dei punti bianchi] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE]		
	<i>oppure</i> ⁽¹⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾ (sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE della Commissione.)		
	II.4 Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettatura Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:		
	II.4.1 gli animali d'acquacoltura sopra indicati		
	(i) sono trasportati in condizioni, inclusa la qualità dell'acqua, tali da non alterare il loro stato sanitario,		
	(ii) rispettano le condizioni generali per il trasporto di animali di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio;		
	II.4.2 il container per il trasporto o la barca vivaio è stato pulito e disinfettato prima del carico non è stato utilizzato precedentemente; e		
	II.4.3 la partita è identificata da un'etichetta leggibile sull'esterno del container, o nel caso di trasporto mediante barca vivaio nel manifesto della nave, che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da I.8 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dichiarazione:		
	<i>a seconda dei casi:</i> ⁽¹⁾ « ⁽¹⁾ [Pesci] ⁽¹⁾ [Molluschi] ⁽¹⁾ [Crostacei] ⁽¹⁾ [Selvatici] destinati all'allevamento nella Comunità»,		
	<i>oppure</i> ⁽¹⁾ « ⁽¹⁾ [Molluschi] ⁽¹⁾ [Selvatici] destinati alle zone di stabulazione nella Comunità»,		
	<i>oppure</i> ⁽¹⁾ « ⁽¹⁾ [Pesci] ⁽¹⁾ [Molluschi] ⁽¹⁾ [Crostacei] ⁽¹⁾ [Selvatici] destinati alle peschiere nella Comunità»,		
	<i>oppure</i> ⁽¹⁾ « ⁽¹⁾ [Pesci ornamentali] ⁽¹⁾ [Molluschi ornamentali] ⁽¹⁾ [Crostacei ornamentali] ⁽¹⁾ [Selvatici] destinati a impianti ornamentali aperti nella Comunità»,		
	<i>oppure</i> ⁽¹⁾ « ⁽¹⁾ [Pesci] ⁽¹⁾ [Molluschi] ⁽¹⁾ [Crostacei] destinati al ripopolamento nella Comunità»,		
	<i>oppure</i> ⁽¹⁾ « ⁽¹⁾ [Pesci] ⁽¹⁾ [Molluschi] ⁽¹⁾ [Crostacei] ⁽¹⁾ [Selvatici] destinati alla quarantena nella Comunità»,		

LA COMUNITÀ EUROPEA

Immissione sul mercato di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento

II. Attestato sanitario	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
<p>II.5 ⁽¹⁾⁽⁶⁾[Attestato per partite originarie di un'area soggetta a misure di controllo delle malattie conformemente dalle sezioni 3 a 6 del capo V della direttiva 2006/88/CE</p> <p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:</p> <p>II.5.1 gli animali sopra indicati sono originari di un'area soggetta misure di controllo delle seguenti malattie: ⁽¹⁾[sindrome ulcerativa epizootica (EUS)] ⁽¹⁾[necrosi ematopoietica epizootica (EHN)] ⁽¹⁾[setticemia emorragica virale (VHS)] ⁽¹⁾[necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] ⁽¹⁾[anemia infettiva del salmone (ISA)] ⁽¹⁾[virus erpetico (KHV)] ⁽¹⁾[Bonamia exitiosa] ⁽¹⁾[Perkinsus marinus] ⁽¹⁾ [Mikrocytos mackini] ⁽¹⁾[Martellia refringens] ⁽¹⁾[Bonamia ostreae] ⁽¹⁾[sindrome di Taura] ⁽¹⁾[malattia della testa gialla] ⁽¹⁾[malattia dei punti bianchi] ⁽¹⁾⁽⁹⁾[la seguente malattia emergente:];</p> <p>II.5.2 gli animali indicati sopra possono essere immessi sul mercato conformemente alle misure di controllo stabilite; e</p> <p>II.5.3 la partita è identificata da un'etichetta leggibile sull'esterno del container, o nel caso trasporto mediante barca vivaio nel manifesto della nave, che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da I.8 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dichiarazione:</p> <p>«⁽¹⁾[Pesci] ⁽¹⁾[Molluschi] ⁽¹⁾[Crostacei] ⁽¹⁾[Selvatici] originari di un'area soggetta a] misure di controllo delle malattie.»]</p>		
<p>Note</p>		
<p>Parte I:</p>		
<p>— Casella I. 12: Se del caso, indicare il numero di autorizzazione per l'allevamento o l'area di molluschicoltura in questione. Indicare «altro» se si tratta di animali acquatici selvatici.</p> <p>— Casella I. 13: Se del caso, indicare il numero di autorizzazione per l'allevamento o l'area di molluschicoltura in questione. Indicare «altro» se destinato al ripopolamento.</p> <p>— Casella I. 19: Usare i codici NC appropriati: 0301, 0306, 0307, 0301 10 e 0302 70 00.</p> <p>— Caselle I.20 e n. 1.31: Per quanto riguarda la quantità indicare il numero totale.</p> <p>— Casella I. 25: Indicare l'opzione «allevamento» se destinati all'allevamento, «stabulazione» se destinati alle aree di stabulazione, «animali domestici» se destinati a impianto ornamentali aperti, «ripopolamento di selvaggina» se destinati al ripopolamento, «quarantena» se gli animali d'acquacoltura sono destinati all'impianto di quarantena, e «altro» se destinati alle peschiere.</p>		
<p>Parte II:</p>		
<p>⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>⁽²⁾ L'opzione di 24 ore si applica unicamente alle partite di animali d'acquacoltura che secondo l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1251/2008 devono essere accompagnate da un certificato e che, in conformità alle prescrizioni per l'immissione sul mercato di cui alla direttiva 2006/88/CE, hanno l'autorizzazione dell'autorità competente di lasciare un'area soggetta alle disposizioni di controllo di cui alle sezioni da 3 a 6 del capo V della direttiva 2006/88/CE oppure uno Stato membro, zona o compartimento con un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 di tale direttiva. In tutti gli altri casi è applicabile l'opzione di 72 ore.</p> <p>⁽³⁾ Applicabile solo alle partite di animali d'acquacoltura catturati nella natura immediatamente trasportati ad un allevamento o a un'area di molluschicoltura senza stoccaggio temporaneo.</p> <p>⁽⁴⁾ La parte II.2 del presente certificato si applica alle specie sensibili a una o più malattie indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.</p> <p>⁽⁵⁾ Le partite di animali acquatici selvatici possono essere immesse sul mercato indipendentemente dalle prescrizioni di cui alla parte II.2 del presente certificato se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE della Commissione.</p> <p>⁽⁶⁾ Per poter entrare uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da VHS, IHN, ISA, KHV, Martellia refringens, Bonamia ostreae o malattia dei punti bianchi oppure soggetto a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della direttiva 2006/88/CE, una di queste dichiarazioni deve essere mantenuta se la partita contiene specie sensibili o vettrici delle malattie cui sono applicabili l'indennità da malattia o i programmi. I dati sullo stato sanitario di ciascuno allevamento o area di molluschicoltura nella Comunità sono accessibili sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm</p> <p>⁽⁷⁾ La parte II.3 del presente certificato si applica alle specie vettrici di una o più malattie indicate nel titolo. Le possibili specie vettrici e le condizioni in cui le partite di tali specie vanno considerate vettrici sono elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008. Le partite di specie vettrici possono essere immesse sul mercato indipendentemente dalle prescrizioni di cui alla parte II.3, se le condizioni di cui alla colonna 4 della tabella di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008, allegato I non sono adempiute oppure se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE della Commissione.</p> <p>⁽⁸⁾ La parte II.5 del presente certificato si applica solo alle partite di animali d'acquacoltura che secondo l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1251/2008 devono essere accompagnate da un certificato e che, conformemente alle disposizioni della direttiva 2006/88/CE sull'immissione sul mercato, sono autorizzate dall'autorità competente a lasciare un'area soggetta alle disposizioni di controllo di cui alle sezioni da 3 a 6 del capo V della direttiva 2006/88/CE oppure uno Stato membro, zona o compartimento soggetto a un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 di tale direttiva.</p> <p>⁽⁹⁾ Applicabile se vengono adottate misure a norma dell'articolo 41, paragrafo 1 della direttiva 2006/88/CE.</p>		

LA COMUNITÀ EUROPEA

Immissione sul mercato di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento

II. Attestato sanitario	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale						
<p>Ispettore ufficiale:</p> <table><tr><td data-bbox="177 450 432 477">Nome (a lettere maiuscole):</td><td data-bbox="828 450 983 477">Qualifica e titolo:</td></tr><tr><td data-bbox="177 479 392 506">Unità veterinaria locale:</td><td data-bbox="828 479 1078 506">N. dell'UVL corrispondente:</td></tr><tr><td data-bbox="177 508 228 535">Data:</td><td data-bbox="828 508 887 535">Firma:</td></tr></table> <p data-bbox="260 629 437 808" style="text-align: center;">Timbro</p>			Nome (a lettere maiuscole):	Qualifica e titolo:	Unità veterinaria locale:	N. dell'UVL corrispondente:	Data:	Firma:
Nome (a lettere maiuscole):	Qualifica e titolo:							
Unità veterinaria locale:	N. dell'UVL corrispondente:							
Data:	Firma:							


LA COMUNITÀ EUROPEA

Immissione sul mercato di animali d'acquacoltura o relativi prodotti destinati al consumo umano

Parte II: Certificazione	II. Attestato sanitario	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
	<p>II.1 Prescrizioni generali</p> <p>Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali d'acquacoltura o relativi prodotti descritti nella parte I del presente certificato:</p> <p>II.1.1 sono conformi alle prescrizioni per l'immissione sul mercato di cui alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio;</p> <p>II.2 ⁽¹⁾⁽²⁾[Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico (KHV), <i>Marteilia refringens</i>, <i>Bonamia ostreae</i>, e/o malattia dei punti bianchi]</p> <p>Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali d'acquacoltura o relativi prodotti sopra designati:</p> <p>II.2.1 ⁽¹⁾[sono originari di uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da ⁽¹⁾[VHS] ⁽¹⁾[IHN] ⁽¹⁾[ISA] ⁽¹⁾[KHV] ⁽¹⁾[<i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾[<i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾malattia dei punti bianchi] conformemente al capo VII della direttiva 2006/88/CE]</p> <p>II.3 Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettatura</p> <p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:</p> <p>II.3.1 gli animali d'acquacoltura o i relativi prodotti di cui sopra</p> <p>(i) sono trasportati in condizioni, inclusa la qualità dell'acqua, tali da non alterare il loro stato sanitario,</p> <p>(ii) rispettano le condizioni generali per il trasporto di animali di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio;</p> <p>II.3.2 il container di trasporto o la barca vivaio è stato pulito e disinfettato prima di caricare oppure non è stato utilizzato precedentemente; e</p> <p>II.3.3 la partita è identificata da un'etichetta leggibile sull'esterno del container, e nel caso di trasporto mediante barca vivaio nel manifesto della nave, che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da I.8 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dichiarazione:</p> <p>⁽¹⁾«⁽¹⁾[Pesci] ⁽¹⁾[Molluschi] ⁽¹⁾[Crustacei] destinati ⁽¹⁾[alla trasformazione] ⁽¹⁾[ai centri di spedizione o simili imprese] ⁽¹⁾[ai centri di depurazione o simili imprese] nella Comunità prima del consumo umano».</p> <p>II.4 ⁽¹⁾⁽³⁾[Attestato per partite originarie di un'area soggetta a misure di controllo delle malattie]</p> <p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:</p> <p>II.4.1 <i>a seconda dei casi:</i> ⁽¹⁾[gli animali di cui sopra sono stati esaminati entro le 24 ore precedenti il carico e non presentano segni clinici di malattia],</p> <p><i>oppure</i> ⁽¹⁾[nel caso di uova e molluschi, provengono da un allevamento o da un'area di molluschicoltura in cui, secondo i registri dell'allevamento o dell'area di molluschicoltura, non vi sono indicazioni di malattie];</p> <p>II.4.2 gli animali sopra indicati sono originari di un'area soggetta misure di controllo delle seguenti malattie: ⁽¹⁾[sindrome ulcerativa epizootica (EUS)] ⁽¹⁾[necrosi ematopoietica epizootica (EHN)] ⁽¹⁾[setticemia emorragica virale (VHS)] ⁽¹⁾[necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] ⁽¹⁾[anemia infettiva del salmone (ISA)] ⁽¹⁾[virus erpetico (KHV)] ⁽¹⁾[<i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽¹⁾[<i>Perkinsus marinus</i>] ⁽¹⁾[<i>Mikrocytos mackini</i>] ⁽¹⁾[<i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾[<i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾[sindrome di Taura] ⁽¹⁾[malattia della testa gialla] ⁽¹⁾[malattia dei punti bianchi] ⁽¹⁾⁽⁴⁾[la seguente malattia emergente:];</p> <p>II.4.3 gli animali indicati sopra possono essere immessi sul mercato conformemente alle misure di controllo stabilite; e</p> <p>II.4.4 la partita è identificata da un'etichetta leggibile sull'esterno del container, e nel caso di trasporto mediante barca vivaio nel manifesto della nave, che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da I.8 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dichiarazione:</p> <p>«⁽¹⁾[Pesci] ⁽¹⁾[Molluschi] ⁽¹⁾[Crustacei] originari di un'area soggetta a misure di controllo delle malattie.»]</p>		
<p>Note</p> <p>Parte I:</p> <p>— Caselle I.12 e I.13: Se del caso, indicare il numero di autorizzazione per l'allevamento, l'area di molluschicoltura o lo stabilimento in questione.</p> <p>— Casella I. 19: Usare i codici NC appropriati: 0301, 0302, 0302 70, 0303, 0306 o 0307.</p> <p>— Caselle I.20 e I.31: Per quanto riguarda la quantità indicare il numero totale.</p>			

LA COMUNITÀ EUROPEA

Immissione sul mercato di animali d'acquacoltura o relativi prodotti destinati al consumo umano

II. Attestato sanitario	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale						
<p>Parte II:</p> <p>(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) La parte II.2 del presente certificato si applica alle specie sensibili a una o più malattie indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.</p> <p>Per essere autorizzati ad entrare uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae o malattia dei punti bianchi oppure soggetto a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della direttiva 2006/88/CE, la presente dichiarazione deve essere mantenuta se la partita contiene specie sensibili alle malattie cui è applicabili l'indennità o programmi particolari, a meno che la partita non sia destinata a stabilimenti di trasformazione autorizzati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2006/88/CE, a centri di spedizione, a centri di depurazione o imprese simili dotate di un sistema di trattamento delle acque reflue che neutralizzi i patogeni in questione o in cui le acque reflue siano soggette ad altri tipi di trattamento per ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale.</p> <p>I dati sullo stato sanitario di ciascun allevamento o area di molluschicoltura nella Comunità sono accessibili sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm</p> <p>(³) La parte II.4 del presente certificato si applica alle partite di animali d'acquacoltura e relativi prodotti che secondo l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1251/2008 devono essere accompagnate da un certificato e che, conformemente alle prescrizioni sul l'immissione sul mercato di cui alla direttiva 2006/88/CE, sono l'autorizzate dall'autorità competente a lasciare un'area soggetta alle disposizioni di controllo di cui alle sezioni da 3 a 6 del capo V della direttiva 2006/88/CE o uno Stato membro, zona o compartimento con un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 della suddetta direttiva.</p> <p>(⁴) Applicabile se vengono adottate misure a norma dell'articolo 41, paragrafo 1 della direttiva 2006/88/CE.</p>								
<p>Ispettore ufficiale:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nome (a lettere maiuscole):</td> <td style="width: 50%;">Qualifica e titolo:</td> </tr> <tr> <td>Unità veterinaria locale:</td> <td>N. dell'UVL corrispondente:</td> </tr> <tr> <td>Data:</td> <td>Firma:</td> </tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Timbro</p> </div>			Nome (a lettere maiuscole):	Qualifica e titolo:	Unità veterinaria locale:	N. dell'UVL corrispondente:	Data:	Firma:
Nome (a lettere maiuscole):	Qualifica e titolo:							
Unità veterinaria locale:	N. dell'UVL corrispondente:							
Data:	Firma:							

ALLEGATO III

Paesi, territori, zone o compartimenti terzi da cui è consentita l'importazione di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti, nonché di pesci ornamentali sensibili a una o più malattie di cui alla direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II e destinati agli impianti ornamentali chiusi ⁽¹⁾

Paese/territorio		Specie d'acquacoltura			Zona/compartimento	
Codice ISO	Nome	Pesci	Molluschi	Crostacei	Codice	Descrizione
AU	Australia	X ^(A)				
BR	Brasile	X ^(B)				
CA	Canada	X			CA 0 ^(P)	Tutto il territorio
					CA 1 ^(F)	British Columbia
					CA 2 ^(F)	Alberta
					CA 3 ^(F)	Saskatchewan
					CA 4 ^(F)	Manitoba
					CA 5 ^(F)	New Brunswick
					CA 6 ^(F)	Nova Scotia
					CA 7 ^(F)	Prince Edward Island
					CA 8 ^(F)	Newfoundland e Labrador
					CA 9 ^(F)	Yukon
					CA 10 ^(F)	Northwest Territories
CA 11 ^(F)	Nunavut					
CL	Cile	X ^(A)				Tutto il paese
CN	Cina	X ^(B)				Tutto il paese
CO	Colombia	X ^(B)				Tutto il paese
CG	Congo	X ^(B)				Tutto il paese
HR	Croazia	X ^(A)				Tutto il paese
HK	Hong Kong	X ^(B)				Tutto il paese
IN	India	X ^(C)				Tutto il paese
ID	Indonesia	X ^(A)				Tutto il paese
IL	Israele	X ^(A)				Tutto il paese
JM	Giamaica	X ^(B)				Tutto il paese
JP	Giappone	X ^(B)				Tutto il paese
LK	Sri Lanka	X ^(B)				Tutto il paese
MK ^(F)	Macedonia	X ^(B)				Tutto il paese
MY	Malaysia	X ^(B)				Peninsular, Western Malaysia
NZ	Nuova Zelanda	X ^(A)				Tutto il paese
RU	Russia	X ^(A)				Tutto il paese

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 11 i pesci ornamentali che non sono di specie sensibili a una o più delle malattie elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE e i molluschi e crostacei ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi possono essere importati nella Comunità solo dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi che sono membri dell'Ufficio internazionale delle epizootie (OIE).

Paese/territorio		Specie d'acquacoltura			Zona/compartimento	
Codice ISO	Nome	Pesci	Molluschi	Crostacei	Codice	Descrizione
SG	Singapore	X ^(B)				Tutto il paese
ZA	Sud Africa	X ^(A)				Tutto il paese
TW	Taiwan	X ^(B)				Tutto il paese
TH	Thailandia	X ^(B)				Tutto il paese
TR	Turchia	X ^(A)				Tutto il paese
US	Stati Uniti	X			US 0 ^(P)	Tutto il paese
		X			US 1 ^(E)	Tutto il paese, tranne gli stati seguenti: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota e Pennsylvania
			X		US 2	Humboldt Bay (California)
			X		US 3	Netarts Bay (Oregon)
			X		US 4	Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay e Dabob Bay (Washington)
				US 5	NELHA (Hawaii)	
VN	Vietnam	X ^(C)				

^(A) Applicabile a tutte le specie di pesci.

^(B) Applicabile unicamente alle specie di pesci sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica a norma della direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II destinati agli impianti ornamentali chiusi e alle Cyprinidae.

^(C) Applicabile unicamente alle specie di pesci sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica a norma della direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II destinati agli impianti ornamentali chiusi.

^(P) Non applicabile alle specie di pesci sensibili o vettrici della setticemia emorragica virale a norma della direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II.

^(E) Applicabile unicamente alle specie di pesci sensibili o vettrici della setticemia emorragica virale a norma della direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II.

^(F) Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla questione alle Nazioni Unite.

ALLEGATO IV

PARTE A

Modello di certificato sanitario per l'importazione nella Comunità europea di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo N. tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale N. tel.		I.6.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento		I.12.			
	I.13. Luogo di carico Indirizzo		Numero di riconoscimento		I.14. Data della partenza		ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>				I.16. PIF di entrata nell'UE			
	Identificazione Riferimento documentale		I.17. Numero/i CITES					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)			
						I.20. Peso lordo		
I.21.						I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo e numero del container						I.24.		
I.25. Merce certificata per		Allevamento <input type="checkbox"/>		Quarantena <input type="checkbox"/>		Stabulazione in acqua <input type="checkbox"/>		Altro <input type="checkbox"/>
		Animali da compagnia <input type="checkbox"/>		Circo/esposizione <input type="checkbox"/>				
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce								
Specie		(Nome scientifico)		Quantità				

PAESE

Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	II.1 Prescrizioni generali	Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali d'acquacoltura descritti nella parte I del presente certificato:	
II.1.1	sono stati esaminati entro le 72 ore precedenti il carico e non presentano segni clinici di malattia;		
II.1.2	non sono soggetti a divieti per motivi di un aumento inspiegabile del tasso di mortalità;		
II.1.3	non sono destinati ad essere distrutti o abbattuti per eradicare malattie: e		
II.1.4	sono originari di allevamenti d'acquacoltura soggetti alla supervisione dell'autorità competente.		
II.1.5	⁽¹⁾ [nel caso di molluschi, sono stati sottoposti ad un'ispezione viva individuale di ogni parte della partita e non sono state individuate specie di molluschi diverse da quelle specificate nella parte I del certificato.]		
II.2	⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ [Prescrizioni per specie sensibili a sindrome ulcerativa epizootica (EUS), necrosi ematopoietica epizootica (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla]		
	Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali d'acquacoltura sopra designati:		
	<i>a seconda dei casi:</i> ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ [sono originari di un paese/territorio, zona o compartimento dichiarato indenne da ⁽¹⁾ [EUS] ⁽¹⁾ [EHN] ⁽¹⁾ [Bonamia exitiosa] ⁽¹⁾ [Perkinsus marinus] ⁽¹⁾ [Mikrocytos mackini] ⁽¹⁾ [sindrome di Taura] ⁽¹⁾ [malattia della testa gialla] da parte dell'autorità competente del paese di origine, conformemente al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla norma UIE pertinente, e in cui		
	(i) le relative malattie sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni,		
	(ii) qualsiasi introduzione di specie sensibili alle relative malattie riguarda solo animali provenienti da un'area dichiarata indenne, e		
	(iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono state vaccinate contro tali malattie];		
	<i>oppure</i> ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁵⁾ [nel caso di animali acquatici selvatici, sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE della Commissione].]		
II.3	⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ [Prescrizioni per le specie sensibili a sindrome ulcerativa epizootica (EUS), necrosi ematopoietica epizootica (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla]		
	Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali d'acquacoltura sopra designati sono da considerare come possibili specie vettrici di ⁽¹⁾ (EUS), ⁽¹⁾ (EHN), ⁽¹⁾ [Bonamia exitiosa] ⁽¹⁾ [Perkinsus marinus] ⁽¹⁾ [Mikrocytos mackini] ⁽¹⁾ [sindrome di Taura] ⁽¹⁾ [malattia della testa gialla] in quanto sono specie elencate alla colonna 2 e soddisfano le condizioni di cui alla colonna 3 della tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione:		
	<i>a seconda dei casi:</i> ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ [sono originari di un paese/territorio, zona o compartimento dichiarato indenne da ⁽¹⁾ [EUS] ⁽¹⁾ [EHN] ⁽¹⁾ [Bonamia exitiosa] ⁽¹⁾ [Perkinsus marinus] ⁽¹⁾ [Mikrocytos mackini] ⁽¹⁾ [sindrome di Taura] ⁽¹⁾ [malattia della testa gialla] da parte dell'autorità competente del paese di origine, conformemente al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla norma UIE pertinente, e in cui		
	(i) le relative malattie sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni,		
	(ii) qualsiasi introduzione di specie sensibili alle relative malattie riguarda solo animali provenienti da un'area dichiarata indenne, e		
	(iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono state vaccinate contro tali malattie];		
	<i>oppure</i> ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ [sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE della Commissione].]		
II.4	⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ [Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, e/o malattia dei punti bianchi destinate a uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da malattia o soggetto a un programma di sorveglianza o di eradicazione per la malattia in questione]		
	Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali d'acquacoltura sopra designati:		
	<i>a seconda dei casi:</i> ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ [sono originari di un paese/territorio, zona o compartimento dichiarato indenne da ⁽¹⁾ [VHS] ⁽¹⁾ [IHN] ⁽¹⁾ [ISA] ⁽¹⁾ [KHV] ⁽¹⁾ [Marteilia refringens] ⁽¹⁾ [Bonamia ostreae] ⁽¹⁾ [malattia dei punti bianchi] da parte dell'autorità competente del paese di origine conformemente al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla norma UIE pertinente, e in cui		
	(i) le relative malattie sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni,		
	(ii) qualsiasi introduzione di specie sensibili alle relative malattie riguarda solo animali provenienti da un'area dichiarata indenne, e		
	(iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono state vaccinate contro tali malattie];		
	<i>oppure</i> ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁶⁾ [nel caso di animali acquatici selvatici, sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE della Commissione].]		

PAESE

Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.5	<p>(1)(4)[Prescrizioni per le specie vettrici di setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, e/o malattia dei punti bianchi]</p> <p>Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali d'acquacoltura sopra designati sono da considerare come possibili specie vettrici di setticemia emorragica virale (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[malattia dei punti bianchi], in quanto sono specie elencate alla colonna 2 e soddisfano le condizioni di cui alla colonna 3 della tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione:</p> <p><i>a seconda dei casi:</i> (1)(6)[sono originari di uno paese/territorio, zona o compartimento dichiarato indenne da (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[malattia dei punti bianchi] da parte dell'autorità competente del paese di origine, conformemente al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla norma UIE pertinente da, e</p> <p>(i) le relative malattie sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni,</p> <p>(ii) qualsiasi introduzione di specie sensibili alle relative malattie riguarda solo animali provenienti da un'area dichiarata indenne, e</p> <p>(iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono state vaccinate contro tali malattie]</p> <p><i>oppure</i> (1)(6)[sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE della Commissione].]</p>		
II.6	<p>Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettatura</p> <p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:</p>		
II.6.1	gli animali d'acquacoltura indicati sopra si trovano in condizioni, inclusa la qualità dell'acqua, tali da non alterare il loro stato sanitario;		
II.6.2	il container di trasporto o la barca vivaio, prima di caricare, è stato pulito e disinfettato o non è stato utilizzato precedentemente; e		
II.6.3	<p>la partita è identificata da un'etichetta leggibile sull'esterno del contenitore, e nel caso di trasporto mediante barca vivaio nel manifesto della nave, che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da I.7 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dichiarazione:</p> <p><i>a seconda dei casi:</i> (1)[«(1)[Pesci] (1)[Molluschi] (1)[Crostacei] (1)[selvatici] destinati all'allevamento nella Comunità»]</p> <p><i>oppure</i> (1)[«(1)[Molluschi] (1)[selvatici] destinati alle zone di stabulazione nella Comunità»],</p> <p><i>oppure</i> (1)[«(1)[Pesci] (1)[Molluschi] (1)[Crostacei] (1)[selvatici] destinati alle peschiere nella Comunità»]</p> <p><i>oppure</i> (1)[«(1)[Pesci] (1)[Molluschi] (1)[Crostacei] ornamentali]destinati ad impianti ornamentali aperti nella Comunità»]</p> <p><i>oppure</i> (1)(3)[«(1)[Pesci] (1)[Molluschi] (1)[Crostacei] (1)[selvatici] destinati alla quarantena nella Comunità»]</p>		
II.7	<p>(1)(7)[Ulteriori garanzie per le specie sensibili a viremia primaverile della carpa (SVC), nefrobatteriosi (BKD), necrosi pancreatica infettiva (IPN) e infezione da Gyrodactylus salaris (GS)]</p> <p>Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali d'acquacoltura sopra designati sono originari di un'area in cui:</p>		
II.7.1	(1)[SVC] (1)[BKD] (1)[IPN] (1)[GS] sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni,		
II.7.2	qualsiasi introduzione di specie sensibili alle relative malattie riguarda solo animali provenienti da un paese, territorio o zona dichiarato indenne, e		
II.7.3	le specie sensibili alle malattie in questione non sono state vaccinate contro tali malattie.		
II.7.4	<p>Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali d'acquacoltura sopra designati:</p> <p><i>a seconda dei casi:</i> (1)[sono originari di uno paese, territorio, zona o compartimento dichiarato indenne da (1)[SVC] (1)[BKD] (1)[IPN] (1)[GS] da parte dell'autorità competente del paese di origine, conformemente all'allegato I della decisione 2004/453/CE della Commissione;]</p> <p><i>oppure</i> (1)(8)[sono originari di un allevamento dove da almeno due anni le autorità competenti eseguono ispezioni, nel periodo dell'anno in cui è prevista la manifestazione di (1)[SVC] (1)[BKD] (1)[IPN], attenendosi a campionamenti almeno equivalenti a quelli previsti nei piani di campionamento di cui alla decisione 2001/183/CE della Commissione o applicando i metodi di sorveglianza in conformità ai pertinenti capitoli dell'edizione più recente del Manuale diagnostico delle malattie degli animali acquatici dell'UIE e test di laboratorio, tutti con esiti negativi, conformemente al manuale dell'UIE;]</p> <p><i>oppure</i> (1)(8)(9)[sono originari di un'azienda continentale che è stata infettata da (1)[SVC] (1)[BKD] (1)[IPN] nei due anni precedenti, ma in cui l'intera popolazione di pesci è stata rimossa e tutti gli stagni, le vasche o altri impianti e attrezzature sono stati disinfettati sotto la sorveglianza dell'autorità competente e in cui il ripopolamento è stato effettuato con pesci la cui provenienza sia certificata indenne dall'autorità competente in base a campionamenti almeno equivalenti a quelli previsti nei piani di campionamento di cui alla decisione 2001/183/CE della Commissione o ai metodi di sorveglianza descritti ai pertinenti capitoli dell'edizione più recente del Manuale diagnostico delle malattie degli animali acquatici dell'UIE e in cui sono stati effettuati test di laboratorio, tutti con esito negativo, in conformità al Manuale dell'UIE;</p>		

PAESE

Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<i>oppure</i>	(1)(10)[sono originari di un'azienda continentale dove da almeno due anni le autorità competenti eseguono ispezioni, nel periodo dell'anno in cui si prevede la manifestazione di GS, attenendosi a campionamenti almeno equivalenti a quelli previste nei piani di campionamento di cui alla decisione 2001/183/CE della Commissione o ai metodi di sorveglianza descritti nei capitoli pertinenti dell'edizione più recente del Manuale diagnostico delle malattie degli animali acquatici dell'UIE, nonché test di laboratorio eseguiti conformemente al Manuale dell'UIE e tutti con esito negativo, laddove l'azienda sia situata in una parte di un bacino idrografico dichiarato indenne (11) da GS o in un bacino idrografico dichiarato indenne (11) da GS e tutti gli altri bacini idrografici che sboccano nello stesso estuario sono dichiarati indenni (11) da GS;]	
<i>oppure</i>	(1)(10)[sono originari di un'azienda situata in una zona litoranea con una salinità inferiore a 25 parti per mille e in cui tutti i bacini idrografici che sboccano nell'estuario sono dichiarati indenni(11) da GS;]	
<i>oppure</i>	(1)(10)[sono originari di un'azienda situata in una zona litoranea in cui l'acqua marina ha una salinità superiore a 25 parti per mille e in cui nessun pesce vivo delle specie sensibili è stato introdotto nei 14 giorni precedenti;]	
<i>oppure</i>	(1)(10)[per le uova di pesce, sono originari di un'azienda in cui le uova sono state disinfettate conformemente al codice acquatico dell'UIE, sesta edizione, 2003, appendice 5.2.1., garantendo l'eliminazione del GS.]]	

Note


Parte I:

- Casella I.19: Usare i codici NC appropriati: 0301, 0306, 0307, 0301 10 o 0302 70 00.
- Caselle I.20 e I.28: Per quanto riguarda la quantità indicare il numero totale.
- Casella I. 25: Indicare l'opzione «allevamento» se destinati all'allevamento, «stabulazione» se destinati alle aree di stabulazione, «animali domestici» per gli animali acquatici ornamentali destinati alla rivendita in negozi di animali di compagnia o imprese simili, «circo/esposizione» per gli animali acquatici ornamentali destinati ad acquari d'esposizione o imprese simili ad esclusione della rivendita, «quarantena» se gli animali d'acquacoltura sono destinati ad un impianto di quarantena, e «altro» se sono destinati alle peschiere.

Parte II:

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (2) Le parti II.2 e II.4 del presente certificato si applicano solo alle specie sensibili a una o più delle malattie indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.
- (3) Le partite di animali acquatici selvatici possono essere importate indipendentemente dalle prescrizioni di cui alle parti II.2 e II.4 del presente certificato se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE della Commissione.
- (4) La parti II.3 e II.5 del presente certificato si applicano solo alle specie vettrici di una o più delle malattie indicate nel titolo. Le possibili specie vettrici e le condizioni in cui le partite di tali specie vanno considerate specie vettrici, sono elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008. Indipendentemente dalle prescrizioni di cui alle parti II.3 e II.5, le partite di specie vettrici possono essere importate se non sono applicabili le condizioni di cui alla colonna 4 della tabella di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008, allegato I oppure se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE della Commissione.
- (5) Se le partite contengono specie sensibili o vettrici di EUS, EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla, per poter entrare nella Comunità deve essere mantenuta una di queste dichiarazioni.
- (6) Per poter entrare uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae o malattia dei punti bianchi oppure soggetto a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della direttiva 2006/88/CE una di queste dichiarazioni deve essere mantenuta qualora la partita contenga specie sensibili o vettrici delle malattie cui sono applicabili l'indennità da malattia o i programmi. I dati sullo stato sanitario di ciascun allevamento o area di molluschicoltura nella Comunità sono accessibili sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
- (7) La parte II.7 del presente certificato si applica solo alle partite destinate ad uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarato indenne da SVC, BKD, IPN o GS o soggetto a un programma di controllo o di eradicazione di una o più di queste malattie, approvato a norma della decisione 2004/453/CE, e se la partita comprende specie sensibili alla malattia oggetto dell'indennità o dei programmi di controllo o eradicazione. Le specie sensibili sono quelle elencate nell'allegato III della decisione 2004/453/CE o nell'edizione più aggiornata del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE e/o nel Manuale diagnostico per le malattie degli animali acquatici dell'UIE.
- (8) Applicabile solo alle partite destinate ad un'area dichiarata indenne da o soggetta a un programma di controllo ed eradicazione del SVC, BKD o IPN, a norma della decisione 2004/453/CE.
- (9) Applicabile solo alle aziende continentali in cui le indagini epizootiche hanno dimostrato che la malattia non si è propagata ad altre aziende o ai pesci selvatici.
- (10) Applicabile solo alle partite destinate ad un'area dichiarata indenne da o soggetta a un programma di controllo ed eradicazione del GS, a norma della decisione 2004/453/CE.
- (11) Secondo le prescrizioni previste dall'allegato I, capo 1.B della decisione 2004/453/CE. Per dichiarare zone continentali indenni da GS, occorre tener conto del fatto che la malattia può essere propagata da pesci che migrano tra diverse zone continentali, se la salinità fra le stesse è bassa o media (inferiore a 25 ppm). Una singola zona continentale non può pertanto essere dichiarata indenne se un'altra zona continentale che sbocca nella stessa zona litoranea è infetta o ha una situazione sanitaria ignota, tranne qualora esse siano separate da acqua marina con una salinità superiore a 25 parti per mille.

PAESE**Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>Ispettore ufficiale:</p> <p>Nome (a lettere maiuscole):</p> <p>Data:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p> <p style="text-align: center;"></p>		


PAESE

Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	<p>II.1 Prescrizioni generali</p> <p>Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali acquatici ornamentali descritti nella parte I del presente certificato:</p> <p>II.1.1 sono stati esaminati entro le 72 ore precedenti il carico e non presentano segni clinici di malattia;</p> <p>II.1.2 non sono soggetti a divieti per motivi di un aumento inspiegabile del tasso di mortalità; e</p> <p>II.1.3 non sono destinati ad essere distrutti o abbattuti per eradicare una delle seguenti malattie:</p> <p>II.2 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾[Prescrizioni per specie sensibili a sindrome ulcerativa epizootica (EUS), necrosi ematopoietica epizootica (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocystos mackini, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla]</p> <p>Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali acquatici ornamentali sopra designati:</p> <p><i>a seconda dei casi:</i> ⁽¹⁾⁽⁵⁾[sono originari di uno paese/territorio, zona o compartimento dichiarato indenne da ⁽¹⁾⁽³⁾[EUS] ⁽¹⁾[EHN] ⁽¹⁾[Bonamia exitiosa] ⁽¹⁾[Perkinsus marinus] ⁽¹⁾[Mikrocystos mackini] ⁽¹⁾[sindrome di Taura] ⁽¹⁾[malattia della testa gialla] da parte dell'autorità competente del paese di origine, conformemente al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla norma UIE pertinente, e in cui</p> <p>(i) le relative malattie sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni;</p> <p>(ii) qualsiasi introduzione di specie sensibili alle relative malattie riguarda solo animali provenienti da un'area dichiarata indenne dalla malattia; e</p> <p>(iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono state vaccinate contro tali malattie];</p> <p><i>oppure</i> ⁽¹⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾[sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE della Commissione].]</p> <p>II.3 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁴⁾[Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, e/o malattia dei punti bianchi destinate a uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da malattia o soggetto a un programma di sorveglianza o di eradicazione per la malattia in questione]</p> <p>Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali acquatici ornamentali sopra designati:</p> <p><i>a seconda dei casi:</i> ⁽¹⁾⁽⁶⁾[sono originari di uno paese/territorio, zona o compartimento dichiarato indenne da ⁽¹⁾[VHS] ⁽¹⁾[IHN] ⁽¹⁾[ISA] ⁽¹⁾[KHV] ⁽¹⁾[Marteilia refringens] ⁽¹⁾[Bonamia ostreae] ⁽¹⁾[malattia dei punti bianchi] da parte dell'autorità competente del paese di origine, conformemente al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla norma UIE pertinente, e in cui</p> <p>(i) le relative malattie sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni,</p> <p>(ii) qualsiasi introduzione di specie sensibili alle relative malattie riguarda solo animali provenienti da un'area dichiarata indenne, e</p> <p>(iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono state vaccinate contro tali malattie];</p> <p><i>oppure</i> ⁽¹⁾⁽⁴⁾⁽⁶⁾[sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE].]</p> <p>II.4 Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettatura</p> <p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:</p> <p>II.4.1 gli animali acquatici ornamentali sono trasportati in condizioni, inclusa la qualità dell'acqua, che non siano tali da alterare il loro stato sanitario;</p> <p>II.4.2 il container di trasporto è stato pulito e disinfettato oppure non è stato utilizzato precedentemente; e</p> <p>II.4.3 la partita è identificata da un'etichetta leggibile sull'esterno del container che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da I.7 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dichiarazione:</p> <p><i>a seconda dei casi:</i> ⁽¹⁾«⁽¹⁾[Pesci] ⁽¹⁾[Molluschi] ⁽¹⁾[Crostacei] ornamentali] destinati ad impianti ornamentali chiusi nella Comunità»]</p> <p><i>oppure</i> ⁽¹⁾⁽³⁾«⁽¹⁾[Pesci] ⁽¹⁾[Molluschi] ⁽¹⁾[Crostacei] ornamentali] destinati alla quarantena nella Comunità»].</p> <p>II.5 ⁽¹⁾⁽⁷⁾[Ulteriori garanzie per le specie sensibili a viremia primaverile della carpa (SVC), nefrobatteriosi (BKD), necrosi pancreatica infettiva (IPN) e infezione da Gyrodactylus salaris (GS)]</p> <p>Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali acquatici ornamentali sopra designati:</p> <p><i>a seconda dei casi:</i> ⁽¹⁾[sono originari di un paese/territorio, zona, compartimento o azienda in cui nessuna delle specie sensibili a ⁽¹⁾[SVC] ⁽¹⁾[BKD] ⁽¹⁾[IPN] ⁽¹⁾[GS] è notoriamente presente]</p> <p><i>oppure</i> ⁽¹⁾[sono originari di uno paese, territorio, zona, compartimento o azienda in dichiarato indenne da ⁽¹⁾[SVC] ⁽¹⁾[BKD] ⁽¹⁾[IPN] ⁽¹⁾[GS] e in cui esiste l'obbligo di notificare la presenza delle malattie all'autorità competente conformemente alla normativa UE pertinente⁽⁸⁾].]</p>		

PAESE

Animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>Note</p> <p>Parte I:</p> <p>— Casella I. 19: Usare i codici NC appropriati: 0306, 0307 o 0301 10.</p> <p>— Caselle I.20 e 1.28: Per quanto riguarda la quantità indicare il numero totale.</p> <p>— Casella I. 25: Indicare l'opzione «animali domestici» per gli animali acquatici ornamentali destinati alla rivendita in negozi di animali di compagnia o imprese simili, «circo/esposizione» per gli animali acquatici ornamentali destinati ad acquari d'esposizione o imprese simili ad esclusione della rivendita e «quarantena» se gli animali d'acquacoltura sono destinati ad un impianto di quarantena.</p> <p>Parte II:</p> <p>(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) Le parti II.2 e II.3 del presente certificato si applicano solo alle specie sensibili a una o più delle malattie indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.</p> <p>(³) Le prescrizioni di cui alla parte II.2 del presente certificato riguardante gli animali acquatici ornamentali sensibili a sindrome ulcerativa epizootica (EUS) sono applicabili solo a partire dal 1° gennaio 2011 e fino a quella data il riferimento a EUS deve essere cancellato.</p> <p>(⁴) Le partite di animali acquatici ornamentali possono essere importate indipendentemente dalle prescrizioni di cui alle parti II.2 e II.3 se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE della Commissione.</p> <p>(⁵) Per essere autorizzati ad entrare nella Comunità una di queste dichiarazioni deve essere mantenuta se le partite contengono specie sensibili a EUS (si veda la nota n. 3), EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla.</p> <p>(⁶) Per poter entrare uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da VHS, IHN, ISA, KHV, Martellia refringens, Bonamia ostreae o malattia dei punti bianchi oppure soggetta a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2 della direttiva 2006/88/CE, una di queste dichiarazioni deve essere mantenuta se la partita contiene specie sensibili alle malattie cui sono applicabili l'indennità o i programmi di sorveglianza o eradicazione. I dati sullo stato sanitario in diverse parti della Comunità sono accessibili sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm</p> <p>(⁷) La parte II.5 del presente certificato si applica solo alle partite destinate ad uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarato indenne da SVC, BKD, IPN o GS o soggetto a un programma di controllo e di eradicazione per una o più di queste malattie, approvato a norma della decisione 2004/453/CE, e se la partita comprende specie sensibili alla malattia oggetto dell'indennità o dei programmi di controllo o eradicazione. Le specie sensibili sono quelle descritte come tali nell'allegato III della decisione 2004/453/CE o nell'edizione più aggiornata del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE e/o nel Manuale diagnostico per le malattie degli animali acquatici dell'UIE.</p> <p>(⁸) Indennità a norma dell'articolo 1 della decisione 2004/453/CE. Per SVC, BKD e IPN è riconosciuta anche l'indennità a norma dell'edizione più aggiornata del codice e del manuale dell'UIE.</p>		
<p>Ispettore ufficiale:</p> <p>Nome (a lettere maiuscole): _____ Qualifica e titolo: _____</p> <p>Data: _____ Firma: _____</p> <p style="text-align: center;"></p>		

PARTE C

Modello di certificato sanitario per il transito/stoccaggio di animali d'acquacoltura vivi, uova di pesce e pesci non eviscerati destinati al consumo umano


PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo N. tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale N. tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale N. tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Deposito doganale <input type="checkbox"/> Rifornitore di navi <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE				I.17.	
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)			
							I.20. Peso lordo	
	I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli			
	I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24. Tipo di imballaggio			
	I.25. Merce certificata per Consumo umano: <input type="checkbox"/>							
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>		Paese terzo		Codice ISO		I.27.		
I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico)				Deposito frigorifero		Numero di colli		Peso netto

PAESE

Transito/stoccaggio di animali d'acquacoltura destinati al consumo umano

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	<p>II.1 Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali d'acquacoltura descritti nella parte I del presente certificato:</p> <p>II.1.1 rispettano le prescrizioni pertinenti di polizia sanitaria di cui ai certificati modello stabiliti dal regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione.</p> <p>Note</p> <p>Parte I:</p> <p>— Casella I. 19: Usare i codici NC appropriati: 0301, 0302, 030270, 0303, 0306 o 0307.</p> <p>— Caselle I.20 e 1.28: Per quanto riguarda la quantità indicare il peso totale lordo e netto in kg.</p>		
<p>Ispettore ufficiale:</p> <p>Nome (a lettere maiuscole): _____ Qualifica e titolo: _____</p> <p>Data: _____ Firma: _____</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Timbro</p> </div>			

PARTE D


Addendum per il trasporto via mare di animali d'acquacoltura vivi

(da compilare e allegare al certificato sanitario se il trasporto fino al confine della Comunità europea comprende, anche limitatamente a una parte del viaggio, un trasporto via nave)

Dichiarazione del comandante della nave

Il sottoscritto comandante della nave (nome),
certifica che gli animali d'acquacoltura vivi di cui al certificato sanitario n. sono rimasti a bordo della nave durante il viaggio
da in (paese, zona o compartimento *esportatore*) a nella Comunità europea e che la nave non ha fatto
scalo in nessun luogo al di fuori di (paese, zona o compartimento *esportatore*) durante il viaggio verso
la Comunità europea ad eccezione di: (*porti di scalo lungo la rotta*). Inoltre, durante il viaggio gli animali d'acquacoltura
non sono stati in contatto con altri animali acquatici a bordo con uno stato sanitario inferiore.

Fatto a il
(Porto di arrivo) (Data di arrivo)



(Firma del comandante)

(nome e qualifica, in stampatello)

ALLEGATO V

Note esplicative

- (a) I certificati vengono rilasciati dalle autorità competenti del paese di origine in conformità del pertinente modello riportato nell'allegato II o IV del presente regolamento, tenendo conto della destinazione e dell'utilizzo della partita dopo l'arrivo a destinazione.
 - (b) Considerando lo status del luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie non esotiche di cui alla parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE nello Stato membro UE o le malattie per cui il luogo di destinazione applica garanzie complementari a norma della decisione 2004/453/CE o misure approvate a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE, le prescrizioni specifiche del caso vanno incorporate e completate nel certificato.
 - (c) Per «luogo di origine» si intende il luogo in cui si trova l'azienda o l'area di molluschicoltura dove gli animali d'acquacoltura sono stati allevati fino al raggiungimento della taglia commerciale oggetto della partita di cui al presente certificato. Per gli animali acquatici selvatici, il «luogo di origine» è considerato il luogo di raccolta.
 - (d) L'originale del certificato consta di un unico foglio stampato su entrambi i lati; nei casi in cui occorranò più pagine, il certificato deve essere costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico indivisibile.
 - (e) Per l'importazione nella Comunità da paesi terzi, l'originale del certificato e le etichette previste nel certificato modello sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui sarà effettuata l'ispezione al posto di frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l'uso di una lingua comunitaria diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.
 - (f) Qualora al certificato siano allegate pagine supplementari per l'identificazione dei vari elementi che compongono la partita, anche queste pagine sono considerate parte integrante dell'originale del certificato, purché su ciascuna di esse figurino la firma e il timbro dell'ispettore ufficiale responsabile della certificazione.
 - (g) Se il certificato, comprese le pagine supplementari di cui alla nota (f), si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: «-x(numero di pagina)/y(numero totale di pagine)-» e, in alto, il numero di codice del certificato attribuito dall'autorità competente.
 - (h) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un ispettore ufficiale entro le 72 ore precedenti il carico della partita oppure entro 24 ore nei casi in cui sia prescritto. Le autorità competenti del paese di origine accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE.
 - (i) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.
 - (j) Per l'importazione nella Comunità da paesi terzi, l'originale del certificato deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'UE. Per le partite immesse sul mercato nella Comunità l'originale del certificato deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale.
 - (k) Un certificato per animali d'acquacoltura vivi è valido per 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio in mare. A tal fine al certificato sanitario è allegato l'originale della dichiarazione del comandante della nave, redatta conformemente all'addendum di cui alla parte D dell'allegato IV.
 - (l) Si noti che le condizioni generali per il trasporto degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 possono implicare, se del caso, ulteriori misure dopo l'ingresso nella Comunità se le prescrizioni di detto regolamento non sono soddisfatte.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1252/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

che deroga al regolamento (CE) n. 1251/2008 e sospende le importazioni dalla Malaysia nella Comunità delle partite di alcuni animali d'acquacoltura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/88/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito attraverso la Comunità degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti. Ai sensi di tale direttiva gli Stati membri devono provvedere affinché gli animali d'acquacoltura e i relativi prodotti siano introdotti nella Comunità unicamente da paesi terzi o parti di paesi terzi che figurano su un elenco stilato conformemente alle sue prescrizioni.
- (2) La decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano ⁽²⁾ elenca i territori dai quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità di alcune specie di pesci vivi nonché di loro uova e gameti.
- (3) La decisione 2006/656/CE della Commissione, del 20 settembre 2006, che fissa le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di pesci per scopi ornamentali ⁽³⁾ elenca i territori dai quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità di alcuni pesci ornamentali.
- (4) Nel corso di una visita di ispezione comunitaria in Malaysia sono state riscontrate gravi carenze lungo l'intera filiera di produzione di animali d'acquacoltura e di pesci ornamentali. Tali carenze rischiano di comportare la diffusione di malattie, il che costituirebbe quindi una grave minaccia per la salute degli animali nella Comunità.

- (5) In considerazione di tali carenze, con la decisione 2008/641/CE della Commissione che deroga alle decisioni 2003/858/CE e 2006/656/CE e sospende le importazioni dalla Malaysia nella Comunità delle partite di alcuni pesci vivi e di alcuni prodotti dell'acquacoltura ⁽⁴⁾ sono state sospese le importazioni da tale paese di pesci vivi appartenenti alla famiglia dei ciprinidi (*Cyprinidae*), di loro uova e loro gameti destinati all'allevamento, di pesci vivi appartenenti alla famiglia dei ciprinidi (*Cyprinidae*), di loro uova e loro gameti destinati al ripopolamento di peschiere, nonché di alcuni pesci ornamentali appartenenti a tale famiglia.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici ⁽⁵⁾ abroga le decisioni 2003/858/CE e 2006/656/CE con effetto dal 1° gennaio 2009.
- (7) L'allegato III di tale regolamento elenca i paesi, i territori, le zone o i compartimenti terzi da cui è consentita l'importazione di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti, nonché di pesci ornamentali sensibili a una o più malattie di cui alla direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II, e destinati agli impianti ornamentali chiusi.
- (8) La Malaysia è inclusa in tale elenco in qualità di paese terzo dal quale è consentita l'importazione nella Comunità di pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi (*Cyprinidae*) e di specie di pesci sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica ai sensi della direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II, destinati agli impianti ornamentali chiusi. Il regolamento (CE) n. 1251/2008 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.
- (9) Le condizioni che hanno determinato l'adozione della decisione 2008/641/CE sussistono tuttora. Appare pertanto opportuno derogare con il presente regolamento alle disposizioni relative alla Malaysia contenute nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008. Allo scopo di rendere la normativa comunitaria chiara e coerente, è necessario abrogare la decisione 2008/641/CE e sostituirla con il presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.⁽²⁾ GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 37.⁽³⁾ GU L 271 del 30.9.2006, pag. 71.⁽⁴⁾ GU L 207 del 5.8.2008, pag. 34.⁽⁵⁾ Cfr. la pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.

- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

molitrix, *Aristichthys nobilis*, *Carassius carassius* e *Tinca tinca* della famiglia dei ciprinidi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/2008, gli Stati membri sospendono le importazioni dalla Malaysia nel loro territorio delle seguenti partite di pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi (*Cyprinidae*), di loro uova e loro gameti:

- a) partite di pesci vivi di acquacoltura destinati all'allevamento, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti; nonché
- b) nel caso di partite di pesci ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi, unicamente le specie *Carassius auratus*, *Ctenopharyngodon idellus*, *Cyprinus carpio*, *Hypophthalmichthys*

Articolo 2

Tutte le spese connesse all'applicazione del presente regolamento sono a carico del destinatario o del suo rappresentante.

Articolo 3

La decisione 2008/641/CE è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2009.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1253/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2008

relativo all'autorizzazione del chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina quale additivo nell'alimentazione animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato è stata presentata a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego del chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina quale additivo nell'alimentazione animale per i polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».
- (4) Dal parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») del 16 aprile 2008 risulta che il chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente se impiegato per i polli da ingrasso ⁽²⁾. L'Autorità ritiene inoltre che tale prodotto, se impiegato quale additivo nell'alimentazione animale per i polli da ingrasso non presenti altri rischi che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE)

n. 1831/2003, potrebbero escluderne l'autorizzazione. In base a tale parere l'impiego del preparato può essere considerato come fonte di rame disponibile e soddisfa i criteri di additivo alimentare per i polli da ingrasso. Nel suo parere l'Autorità raccomanda inoltre misure appropriate per la sicurezza degli utilizzatori. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego del preparato specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi alimentari» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi emesso su richiesta della Commissione europea in merito alla sicurezza ed efficacia di Mintrex®Cu (chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina) quale additivo alimentare per tutte le specie. *The EFSA Journal* (2008) 693, pagg. 1-19.

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
Categoria di additivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti di oligoelementi									
«3b410	—	Chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina	Caratterizzazione dell'additivo: Chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina contenente almeno 17 % di rame e 78 % di (acido (2-idrossi-4-metilfio) butanoico Oli minerali: ≤ 1 % N. CAS: 292140-30-8 Metodo di analisi (1): Atomic Absorption Spectrometry (AAS), spettrometria dell'assorbimento atomico	Polli da ingrasso	—	—	25 (in totale)	L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela. Sicurezza dell'utilizzatore: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.	5.1.2019

(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: http://www.irmm.jrc.be/crl_feed_additives

REGOLAMENTO (CE) N. 1254/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 2, e l'articolo 38, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce all'articolo 20 i requisiti di base per la produzione di lievito biologico. È opportuno inserire le modalità di applicazione di tali requisiti nel regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione⁽²⁾.
- (2) Data la necessità di prevedere disposizioni per la produzione di lievito biologico è opportuno ampliare il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 889/2008 ai lieviti utilizzati nell'alimentazione umana e animale.
- (3) Per aiutare i produttori biologici a reperire mangimi adeguati per gli animali che allevano e per agevolare la conversione delle superfici coltivate secondo il metodo biologico in modo da poter rispondere alla crescente domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori, è opportuno ammettere che nella razione alimentare degli animali allevati secondo il metodo biologico si utilizzi fino al 100 % di alimenti in fase di conversione.
- (4) In conformità dell'allegato VI, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio⁽³⁾, potevano essere utilizzati nella trasformazione di prodotti biologici solo gli enzimi normalmente impiegati quali ausiliari di fabbricazione, mentre gli enzimi usati come additivi alimentari dovevano figurare nell'elenco degli additivi alimentari autorizzati figurante nella parte A, sezione A.1, del medesimo allegato. È necessario reintrodurre tale disposizione nelle nuove modalità di applicazione.

- (5) Poiché ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, del trattato il lievito non è considerato un prodotto agricolo, per permettere che il lievito biologico sia etichettato come biologico è necessario modificare la disposizione relativa agli ingredienti da considerare. Tuttavia, l'obbligo di considerare il lievito e i prodotti a base di lievito come ingredienti agricoli si applicherà a partire dal 31 dicembre 2013. Questo periodo serve a permettere all'industria di adeguarsi.
- (6) La colorazione decorativa delle uova sode rappresenta una pratica tradizionale in alcune regioni dell'Unione europea in un determinato periodo dell'anno. Poiché possono essere colorate e commercializzate anche le uova biologiche, alcuni Stati membri hanno chiesto di autorizzare l'uso di determinati coloranti. A tal fine un gruppo di esperti indipendenti ha perciò esaminato determinati coloranti e diverse altre sostanze di disinfezione e conservazione delle uova sode⁽⁴⁾ ed è arrivato alla conclusione che può essere autorizzata, in via temporanea, una serie di coloranti naturali insieme a forme sintetiche di ossidi e idrossidi di ferro. Dato che si tratta di una produzione locale e stagionale, è tuttavia appropriato dare alle autorità competenti la facoltà di concedere le relative autorizzazioni.
- (7) Come raccomandato dal gruppo di esperti sul lievito biologico⁽⁵⁾, appare opportuno autorizzare, a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 834/2007, una serie di prodotti e sostanze necessari alla produzione, alla preparazioni e alla formulazione del lievito biologico. A norma dell'articolo 20 del citato regolamento, per la produzione di lievito biologico possono essere utilizzati solo substrati prodotti biologicamente e gli alimenti o mangimi biologici non possono contenere lievito biologico insieme a lievito non biologico. Nelle sue conclusioni del 10 luglio 2008, il gruppo di esperti ha tuttavia raccomandato di ammettere temporaneamente, fino a quando non sarà disponibile estratto di lievito biologico a sufficienza, l'uso del 5 % di estratto di lievito non biologico quale substrato supplementare per la produzione di lievito biologico come fonte di azoto, fosforo, vitamine e minerali. In applicazione delle norme di flessibilità di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del citato regolamento, è opportuno autorizzare l'uso di estratto di lievito non biologico nella misura del 5 % ai fini della produzione di lievito biologico.
- (8) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 889/2008.

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 834/2007 a decorrere dal 1° gennaio 2009.

⁽⁴⁾ Raccomandazioni del gruppo di esperti indipendenti sulla «Domanda relativa a agenti coloranti del guscio d'uovo da utilizzare per la colorazione delle uova di Pasqua biologiche», www.organic-farming.europa.eu

⁽⁵⁾ Raccomandazioni del gruppo di esperti indipendenti relative alle «Disposizioni per il lievito biologico», www.organic-farming.europa.eu

(9) È opportuno che le modifiche di cui sopra si applichino a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 889/2008.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera d) è soppressa;

2) all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È autorizzata l'incorporazione di alimenti in conversione nella razione alimentare fino ad un massimo del 30 %, in media, della formula alimentare. Se gli alimenti in conversione provengono da un'unità dell'azienda stessa, la suddetta percentuale può arrivare al 100 %.»

3) l'articolo 27 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, lettera b), è aggiunta la frase seguente:

«tuttavia gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari devono figurare nell'elenco dell'allegato VIII, sezione A;»

b) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera c):

«c) il lievito e i prodotti a base di lievito sono considerati ingredienti di origine agricola a partire dal 31 dicembre 2013.»

c) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Per la colorazione decorativa tradizionale del guscio delle uova sode prodotte e destinate ad essere commercializzate in un determinato periodo dell'anno, le autorità competenti possono autorizzare, per tale periodo, l'uso di coloranti naturali e materiali di rivestimento naturali. Fino al 31 dicembre 2013 l'autorizzazione può comprendere forme sintetiche di ossidi e idrossidi di ferro. Le autorizzazioni sono comunicate alla Commissione e agli Stati membri.»

4) è inserito il seguente articolo 27 bis:

«Articolo 27 bis

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, per la produzione, la preparazione e la formulazione del lievito possono essere utilizzate le seguenti sostanze:

a) le sostanze elencate nell'allegato VIII, sezione C, del presente regolamento;

b) i prodotti e le sostanze di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b) e e) del presente regolamento.»

5) nel titolo II, capo 6, è inserita la seguente sezione:

«Sezione 3 bis

Norme di produzione eccezionali relative all'uso di sostanze e prodotti specifici nella trasformazione a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 46 bis

Aggiunta di estratto di lievito non biologico

Se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 834/2007, per la produzione di lievito biologico è ammessa l'aggiunta, al substrato, di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 % (calcolato in sostanza secca), se gli operatori non siano in grado di procurarsi estratto o autolisato di lievito di produzione biologica.

La disponibilità di estratto o autolisato di lievito biologico è riesaminata entro il 31 dicembre 2013 al fine di revocare la presente disposizione.»

6) l'allegato VIII è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 è modificato come segue:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Determinati prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 27 bis, lettera a)»;

2) è aggiunta la seguente sezione C:

«SEZIONE C — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI LIEVITO E PRODOTTI A BASE DI LIEVITO

Denominazione	Lievito primario	Preparazioni/ formulazioni di lievito	Condizioni specifiche
Cloruro di calcio	X		
Biossido di carbonio	X	X	
Acido citrico	X		Per regolare il pH nella produzione di lievito
Acido lattico	X		Per regolare il pH nella produzione di lievito
Azoto	X	X	
Ossigeno	X	X	
Fecola di patate	X	X	Per la filtrazione
Carbonato di sodio	X	X	Per regolare il pH
Oli vegetali	X	X	Lubrificante, distaccante o antischiumogeno»

REGOLAMENTO (CE) N. 1255/2008 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2008****recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 4 del medesimo regolamento.

(4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 dicembre 2008, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 dicembre 2008, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2008

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	44,57
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	33,31
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾	33,31
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	44,57

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

1.12.2008-12.12.2008

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero ⁽¹⁾	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità ⁽²⁾	Frumento duro di bassa qualità ⁽³⁾	Orzo
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	179,80	104,63	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	233,65	223,65	203,65	105,29
Premio sul Golfo	—	10,13	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	26,95	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽²⁾ Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽³⁾ Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 10,39 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 8,59 EUR/t

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/116/CE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2008

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 30 settembre 2005.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 ⁽²⁾ e (CE) n. 1490/2002 ⁽³⁾ fissano le modalità d'attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini di una loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco include l'aclonifen, l'imidacloprid e il metazachlor.
- (2) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per l'aclonifen e l'imidacloprid lo Stato membro relatore era la Germania e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate, rispettivamente, l'11 settembre 2006 e il 13 giugno 2006. Per il metazachlor lo Stato membro

- (3) Le relazioni di valutazione sono state esaminate con un processo *inter pares* dagli Stati membri e dall'EFSA e presentate alla Commissione il 31 luglio 2008 per l'aclonifen, il 29 maggio 2008 per l'imidacloprid e il 14 aprile 2008 per il metazachlor sotto forma di rapporti scientifici dell'EFSA ⁽⁴⁾. Tali rapporti sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottati il 26 settembre 2008 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione per l'aclonifen, l'imidacloprid e il metazachlor.

- (4) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti aclonifen, imidacloprid e metazachlor possono considerarsi rispondenti, in linea di massima, alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze attive nell'allegato I, affinché tutti gli Stati membri possano rilasciare ai sensi della suddetta direttiva le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari che le contengono.

- (5) Fatta salva questa conclusione, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni aspetti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere subordinata a determinate condizioni. È quindi opportuno richiedere che l'aclonifen sia sottoposto ad ulteriori esami al fine di valutare i residui nelle colture a rotazione e confermare la valutazione del rischio per i volatili, i mammiferi, gli organismi acquatici e le piante non bersaglio e che l'imidacloprid sia sottoposto ad ulteriori esami

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

⁽⁴⁾ EFSA Scientific Report (2008) 149. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance aclonifen (versione definitiva adottata il 31 luglio 2008). EFSA Scientific Report (2008) 148. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imidacloprid (versione definitiva adottata il 29 maggio 2008). EFSA Scientific Report (2008) 145. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metazachlor (versione definitiva adottata il 14 aprile 2008).

al fine di confermare la valutazione del rischio per gli operatori e i lavoratori e il rischio per i volatili e i mammiferi, e che tali studi siano presentati dal notificante. Inoltre per il metazachlor è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. L'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE prevede che l'iscrizione di una sostanza può essere riesaminata in qualsiasi momento se vi sono indicazioni che i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono più soddisfatti. Il notificante ha presentato le informazioni che in questa fase sono considerate sufficienti per valutare la rilevanza di taluni metaboliti. Tuttavia non è ancora stata adottata una decisione sulla classificazione del metazachlor a norma della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose⁽¹⁾. Una tale decisione potrebbe necessitare di ulteriori informazioni su tali metaboliti. In questa fase le informazioni presentate dal notificante per valutare la rilevanza dei metaboliti 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 e 479M12 in relazione al cancro sono considerate sufficienti. Tuttavia se una decisione è adottata a norma della direttiva 67/548/CEE secondo cui il metazachlor è classificato come «sospetto di effetto cancerogeno — prove insufficienti», saranno necessarie ulteriori informazioni sulla rilevanza di tali metaboliti in relazione al cancro. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I di tale direttiva può essere subordinata a determinate condizioni. L'iscrizione del metazachlor deve quindi essere soggetta alla presentazione di ulteriori informazioni qualora la sostanza sia classificata a norma della direttiva 67/548/CEE.

- (6) È necessario attendere un periodo di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva sia iscritta nell'allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall'iscrizione.
- (7) Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE a seguito dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti aconifen, imidacloprid e metazachlor in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle condizioni pertinenti elencate nell'allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o revocare, a seconda dei casi, le autorizzazioni vigenti, in conformità delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suindicato, occorre prorogare il termine per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

- (8) Le esperienze tratte dalle precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione⁽²⁾ hanno dimostrato che, nell'interpretare gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti, possono presentarsi difficoltà in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di poter accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva stessa. Tale chiarimento non impone tuttavia nuovi obblighi agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate per modificare l'allegato I.
- (9) È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE.
- (10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° febbraio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1. Se necessario gli Stati membri, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, modificano o ritirano entro il 31 gennaio 2010 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive aconifen, imidacloprid e metazachlor.

⁽¹⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

Entro tale data gli Stati membri verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I di tale direttiva relative a aclonifen, imidacloprid e metazachlor, escluse quelle della parte B dell'iscrizione di tali sostanze attive, nonché il possesso o la disponibilità, ai sensi delle prescrizioni dell'allegato II della direttiva, da parte del titolare dell'autorizzazione, di un fascicolo conforme alle condizioni di cui all'articolo 13 della direttiva stessa.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente aclonifen, imidacloprid e metazachlor come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte entro il 31 luglio 2009 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nell'allegato I della suddetta direttiva riguardante rispettivamente l'aclonifen, l'imidacloprid e il metazachlor. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto corrisponde alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a) nel caso di un prodotto contenente aclonifen, imidacloprid e metazachlor come unica sostanza attiva, all'occorrenza mo-

dificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2014; oppure

b) nel caso di un prodotto contenente aclonifen, imidacloprid e metazachlor come sostanza attiva in combinazione con altre, all'occorrenza modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2014 o entro il termine, se successivo a tale data, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1° agosto 2009.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«221	Aclonifen N. CAS 74070-46-5 N. CIPAC 498	2-chloro-6-nitro-3-phenoxylaniline	≥ 970 g/kg L'impurità fenolo presenta un problema tossicologico e quindi è stabilito un livello massimo di 5 g/kg	1° agosto 2009	31 luglio 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato soltanto l'uso come erbicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti aclonifen per usi diversi dal trattamento dei girasoli, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.</p> <p>Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame dell'aclonifen, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 settembre 2008.</p> <p>Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici la specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente; il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica, — alla tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d'uso autorizzate devono prescrivere il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale nonché a misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione, — ai residui nelle colture a rotazione e a valutare l'esposizione dei consumatori per via alimentare, — alla protezione dei volatili, dei mammiferi, degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre applicare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone tampone. <p>Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di ulteriori studi sui residui nelle colture a rotazione e di informazioni pertinenti per confermare la valutazione dei rischi per i volatili, gli organismi acquatici e le piante non bersaglio.</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché il notificante fornisca tali informazioni e dati di conferma alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.</p>

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
222	Imidacloprid N. CAS 138261-41-3 N. CIPAC 582	(E)-1-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine	≥ 970 g/kg	1° agosto 2009	31 luglio 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato solo l'uso come insetticida.</p> <p>Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da miele e volatili, per l'uso come trattamento delle sementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di escludere il rilascio di nubi di polveri durante l'immagazzinamento, il trasporto e l'applicazione, — vanno impiegate attrezzature che garantiscano un'elevata incorporazione nel terreno e riducano al minimo le perdite durante l'applicazione e il rilascio di nubi di polveri. Gli Stati membri garantiscono che le etichette delle sementi trattate includono l'indicazione che le sementi sono state trattate con imidacloprid e indicano le misure di attenuazione dei rischi di cui all'autorizzazione. <p>PARTE B</p> <p>Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti imidacloprid per usi diversi dal trattamento dei pomodori da serra, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.</p> <p>Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame dell'imidacloprid, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 settembre 2008.</p> <p>In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori; gli Stati membri verificano che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguate attrezzature di protezione personale, — alle conseguenze per gli organismi acquatici, gli artropodi non bersaglio, i lombrichi e altri macroorganismi terricoli; gli Stati membri garantiscono che le condizioni di autorizzazione includano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, — alla protezione delle api da miele, in particolare per le applicazioni a spruzzatura e devono garantire che le condizioni di autorizzazione includano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. <p>Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — informazioni utili ad un'ulteriore valutazione del rischio per operatori e lavoratori, — informazioni utili ad un'ulteriore valutazione del rischio per volatili e mammiferi. <p>Gli Stati membri provvedono affinché il notificante fornisca tali informazioni e dati di conferma alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.</p>

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
223	Metazachlor N. CAS 67129-08-2 N. CIPAC 411	2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2',6'-xylydide	≥ 940 g/kg L'impurità toluene derivante dal processo di produzione può costituire un problema tossicologico e quindi è stabilito un livello massimo di 0,01 %	1° agosto 2009	31 luglio 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida; applicazione massima di 1,0 kg/ha solo una volta ogni tre anni sullo stesso campo.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame del metazachlor, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 settembre 2008.</p> <p>Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla sicurezza degli operatori; gli Stati membri devono verificare che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguate attrezzature di protezione personale, — alla protezione degli organismi acquatici, — alla protezione delle acque freatiche quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle caratteristiche climatiche. <p>Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi: se dal caso, vanno introdotti programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee dai metaboliti 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 e 479M12.</p> <p>Se il metazachlor è classificato come "sospetto di effetto cancerogeno — prove insufficienti" a norma della direttiva 67/548/CEE, gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di ulteriori informazioni sulla rilevanza dei metaboliti 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 e 479M12 in relazione al cancro.</p> <p>Gli Stati membri garantiscono che i notificanti forniscano tali informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione.»</p>

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di riesame.

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2008

recante modifica del suo regolamento interno

(2008/945/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 121, paragrafo 3,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 1,

visto l'allegato III, articolo 2, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento interno del Consiglio (di seguito «regolamento interno») prevede che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifica che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione europea calcolata conformemente alle cifre di popolazione di cui all'articolo 1 dell'allegato III del regolamento interno.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato III del regolamento interno, relativo alle modalità di applicazione delle dispo-

sizioni relative alla ponderazione dei voti nel Consiglio prevede che, con effetto al 1° gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti, conformemente ai dati di cui l'Ufficio statistico delle Comunità europee dispone al 30 settembre dell'anno precedente, le cifre di cui all'articolo 1 di detto allegato.

- (3) È pertanto opportuno effettuare tale adeguamento del regolamento interno per il 2009,

DECIDE:

Articolo 1

All'allegato III del regolamento interno, l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Per l'applicazione dell'articolo 205, paragrafo 4, del trattato CE e dell'articolo 118, paragrafo 4, del trattato Euratom, nonché dell'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, e dell'articolo 34, paragrafo 3, del trattato UE, la popolazione totale di ogni Stato membro, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, è la seguente:

Stato membro	Popolazione (* 1 000)
Germania	82 217,8
Francia	63 753,1
Regno Unito	61 224,1
Italia	59 619,3

⁽¹⁾ Decisione 2006/683/CE, Euratom del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47).

Stato membro	Popolazione (× 1 000)
Spagna	45 283,3
Polonia	38 115,6
Romania	21 528,6
Paesi Bassi	16 405,4
Grecia	11 213,8
Belgio	10 666,9
Portogallo	10 617,6
Repubblica ceca	10 381,1
Ungheria	10 045,4
Svezia	9 182,9
Austria	8 331,9
Bulgaria	7 640,2
Danimarca	5 475,8
Slovacchia	5 401,0
Finlandia	5 300,5
Irlanda	4 401,3
Lituania	3 366,4
Lettonia	2 270,9
Slovenia	2 025,9

Stato membro	Popolazione (× 1 000)
Estonia	1 340,9
Cipro	789,3
Lussemburgo	483,8
Malta	410,3
Totale	497 493,1
soglia (62 %)	308 445,7».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 1° gennaio 2009.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura

[notificata con il numero C(2008) 7905]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/946/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4, primo comma,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie⁽²⁾, in particolare l'articolo 25 e l'articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE, gli animali d'acquacoltura di specie sensibili alle malattie elencate nella parte II dell'allegato IV di tale direttiva da introdurre a scopo di allevamento o di ripopolamento in uno Stato membro, zona o compartimento dichiarati indenni da una particolare malattia devono provenire da uno Stato membro, da una zona o da un compartimento a loro volta dichiarati indenni da tale malattia. A norma dell'articolo 44, paragrafo 4, di tale direttiva quanto precede si applica anche alle zone coperte da un programma di sorveglianza o di eradicazione con riguardo a una specifica malattia.
- (2) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE, le specie portatrici delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, di tale direttiva da introdurre a scopo di allevamento o di ripopolamento in uno Stato

membro, zona o compartimento dichiarati indenni da una particolare malattia devono provenire da un altro Stato membro, un'altra zona o un altro compartimento dichiarati indenni da tale malattia oppure devono essere tenute in impianti di quarantena in acque immuni dall'agente patogeno in questione per un periodo di tempo adeguato, ove ciò risulti sufficiente, alla luce dei dati scientifici o dell'esperienza pratica acquisiti, a contenere il rischio di trasmissione di tale particolare malattia a un livello accettabile al fine di prevenirne la trasmissione. A norma dell'articolo 44, paragrafo 4, della direttiva 2006/88/CE quanto precede si applica anche alle zone coperte da un programma di sorveglianza o di eradicazione con riguardo a una specifica malattia.

- (3) Un elenco di possibili specie portatrici delle malattie specificate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, incluse le condizioni in cui tali specie devono essere considerate come tali ai fini dell'articolo 17 di detta direttiva, è contenuto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici⁽³⁾.
- (4) L'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE stabilisce, in deroga all'articolo 16 di tale direttiva, che il rilascio in uno Stato membro, in una zona o in un compartimento dichiarati indenni da una determinata malattia di animali acquatici selvatici delle specie sensibili alle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, di tale direttiva, catturati in uno Stato membro, in una zona o in compartimento non dichiarati indenni da tale malattia, è subordinata alla loro quarantena sotto il controllo dell'autorità competente in strutture idonee, per un periodo di tempo sufficiente a contenere, ad un livello accettabile, il rischio di trasmissione della malattia. A norma dell'articolo 44, paragrafo 4, della direttiva 2006/88/CE quanto precede si applica anche alle zone coperte da un programma di sorveglianza o di eradicazione con riguardo a una specifica malattia.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

⁽³⁾ Cfr. pag. 41 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) A norma degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1251/2008 gli animali delle specie portatrici, gli animali acquatici selvatici destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e a impianti ornamentali aperti, nonché gli animali acquatici ornamentali di specie sensibili destinati a impianti ornamentali chiusi possono essere importati in uno Stato membro, zona o compartimento dichiarati indenni da una particolare malattia o in zone coperte da un programma di sorveglianza o di eradicazione con riguardo a una specifica malattia senza dover essere originari di zone indenni da malattie, a condizione che siano stati sottoposti a quarantena, come stabilito nella direttiva 2006/88/CE, per un periodo di tempo adeguato. A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 91/496/CEE la quarantena degli animali può essere effettuata in un paese terzo.

(6) Al fine di garantire che la quarantena sia effettuata in condizioni tali da ridurre entro limiti accettabili il rischio di trasmissione delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, devono essere fissate norme dettagliate in materia di quarantena.

(7) Gli impianti di quarantena nella Comunità rientrano nella definizione di «impresa di acquacoltura» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/88/CE. A tutela della situazione zoonosanitaria all'interno della Comunità, gli impianti di quarantena nei paesi terzi devono rispettare prescrizioni equivalenti a quelle fissate per le imprese di acquacoltura nella direttiva 2006/88/CE.

(8) Allorché la quarantena degli animali è effettuata nella Comunità, assume un'importanza cruciale il fatto che il trasporto delle partite di animali d'acquacoltura verso gli impianti di quarantena sia monitorato in modo da garantire che gli animali da sottoporre a quarantena siano trasportati direttamente nell'impianto in maniera sicura.

(9) Gli impianti di quarantena devono essere realizzati e gestiti in modo da evitare la diffusione di malattie tra le unità di quarantena nonché tra gli impianti di quarantena e le altre imprese di acquacoltura.

(10) Talune attività connesse alla quarantena nella Comunità rientrano nella definizione di «controlli ufficiali» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benes-

sere degli animali ⁽¹⁾. I costi relativi alla quarantena nella Comunità vanno pertanto coperti in applicazione dell'articolo 27 di tale regolamento, il quale stabilisce che gli Stati membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali.

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce disposizioni riguardo alla quarantena cui si riferiscono:

- a) gli articoli 17 e 20 della direttiva 2006/88/CE; nonché
- b) il capo IV del regolamento (CE) n. 1251/2008 e i certificati di cui al modello dell'allegato IV di tale regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) «impianto di quarantena» l'impianto:
 - a) in cui è effettuata la quarantena di animali d'acquacoltura;
 - b) che comprende una o più unità di quarantena; e
 - c) che è autorizzato e registrato da una autorità competente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 882/2004 come un impianto di quarantena conformemente agli articoli 4 e 6 della direttiva 2006/88/CE e che ottempera alle condizioni minime per gli impianti di quarantena di cui all'allegato I della presente decisione;
- 2) «unità di quarantena» un'unità, operativamente e fisicamente distinta, di un impianto di quarantena, che contiene solo animali d'acquacoltura della stessa partita, con lo stesso stato sanitario e, se del caso, animali sentinella;

⁽¹⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

- 3) «animali sentinella» animali d'acquacoltura da utilizzare quale ausilio diagnostico durante la quarantena;
- 4) «malattie elencate» le malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE;
- 5) «specialista, qualificato e riconosciuto, in sanità degli animali acquatici» uno specialista in sanità degli animali acquatici qualificato, designato dall'autorità competente a eseguire per suo conto specifici controlli ufficiali sugli impianti di quarantena.

CAPO II

QUARANTENA DI ANIMALI D'ACQUACOLTURA NEI PAESI TERZI*Articolo 3***Condizioni d'importazione**

Allorché la quarantena costituisce la condizione cui sono subordinate le importazioni nella Comunità di partite di animali d'acquacoltura conformemente al capo IV del regolamento (CE) n. 1251/2008, tali partite sono importate nella Comunità solo nel caso in cui siano rispettate le prescrizioni di cui al presente capo.

*Articolo 4***Condizioni di quarantena nei paesi terzi**

1. La quarantena deve essere stata effettuata in un impianto di quarantena come specificato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).
2. L'impianto di quarantena deve essere controllato dall'autorità competente, la quale deve:
 - a) ispezionare l'impianto di quarantena almeno una volta l'anno;
 - b) assicurarsi che l'impianto di quarantena soddisfi le condizioni stabilite nella presente decisione;
 - c) verificare l'attività dello specialista, qualificato e riconosciuto, in sanità degli animali acquatici; e
 - d) verificare che permangano soddisfatte le condizioni alle quali è stata concessa l'autorizzazione.
3. Agli animali d'acquacoltura devono essere state applicate le disposizioni in materia di quarantena di cui ai seguenti articoli:
 - a) nel caso delle specie sensibili, articoli 13, 14 e 15;
 - b) nel caso delle specie portatrici, articoli 16 e 17.

4. Gli animali d'acquacoltura non escono dalla quarantena se non sulla base di un'autorizzazione scritta rilasciata dall'autorità competente.

*Articolo 5***Autorizzazione degli impianti di quarantena nei paesi terzi**

1. Per poter essere autorizzati dall'autorità competente gli impianti di quarantena devono rispettare:
 - a) disposizioni almeno equivalenti alle condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 della direttiva 2006/88/CE;
 - b) le condizioni minime stabilite per gli impianti di quarantena nell'allegato I della presente decisione.
2. A ciascun impianto di quarantena autorizzato deve essere assegnato un numero di registrazione.
3. Un elenco degli impianti di quarantena autorizzati deve essere compilato e trasmesso alla Commissione.

*Articolo 6***Sospensione e revoca dell'autorizzazione degli impianti di quarantena nei paesi terzi**

1. Nel caso in cui le sia notificata la presenza sospetta in un impianto di quarantena di una o più delle malattie elencate, l'autorità competente deve:
 - a) sospendere immediatamente l'autorizzazione di tale impianto;
 - b) assicurarsi che siano adottate conformemente al punto 3 dell'allegato II le misure necessarie a confermare o a escludere tale sospetto.
2. Una sospensione ai sensi del paragrafo 1 deve essere mantenuta fintanto che:
 - a) non sia stata ufficialmente esclusa la presenza sospetta della o delle pertinenti malattie elencate; oppure
 - b) non sia stata completata con successo nell'impianto di quarantena l'eradicazione della malattia o delle malattie elencate in questione e le pertinenti unità di quarantena non siano state pulite e disinfettate.
3. L'autorizzazione di un impianto di quarantena deve essere immediatamente revocata dall'autorità competente quando tale impianto non ottemperi più alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1.

La Commissione ne viene immediatamente informata.

Articolo 7

Elenchi di impianti di quarantena

La Commissione fornisce agli Stati membri ogni nuovo elenco o ogni elenco aggiornato di impianti di quarantena che le siano trasmessi conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, e li mette a disposizione del pubblico.

CAPO III

QUARANTENA DI ANIMALI D'ACQUACOLTURA NELLA COMUNITÀ

Articolo 8

Attestazione

1. Allorché le partite di animali d'acquacoltura importate nella Comunità sono destinate a essere sottoposte a quarantena nella Comunità, l'importatore o il suo rappresentante forniscono un'attestazione scritta, firmata dal responsabile dell'impianto di quarantena, in cui si conferma che gli animali d'acquacoltura saranno accettati in quarantena.

2. L'attestazione di cui al paragrafo 1 deve:

- a) essere redatta in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro del posto d'ispezione frontaliero in cui sono effettuati i controlli veterinari; lo Stato membro in questione può tuttavia consentire l'uso di un'altra lingua ufficiale della Comunità allegando, se necessario, una traduzione ufficiale in una delle sue lingue ufficiali;
- b) indicare il numero di registrazione dell'impianto di quarantena.

3. L'attestazione di cui al paragrafo 1 deve:

- a) pervenire al posto d'ispezione frontaliero prima dell'arrivo della partita; oppure
- b) essere presentata al posto d'ispezione frontaliero dall'importatore o dal suo rappresentante prima che gli animali d'acquacoltura lascino tale posto.

Articolo 9

Trasporto diretto di animali d'acquacoltura in impianti di quarantena

Allorché sono destinate a essere sottoposte a quarantena nella Comunità, le partite di animali d'acquacoltura importate nella Comunità sono trasportate direttamente dal posto d'ispezione frontaliero all'impianto di quarantena.

I veicoli eventualmente impiegati per questo trasporto sono sigillati dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero con un sigillo antimanomissione.

Articolo 10

Monitoraggio del trasporto di animali d'acquacoltura

1. Allorché partite di animali d'acquacoltura importate nella Comunità sono destinate a essere sottoposte a quarantena nella Comunità:

- a) entro un giorno lavorativo dalla data di arrivo della partita al posto d'ispezione frontaliero, il veterinario ufficiale di tale posto d'ispezione frontaliero notifica all'autorità competente dell'impianto di quarantena il luogo di origine e il luogo di destinazione della partita servendosi del sistema informatizzato di cui all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ («sistema Traces»);
- b) entro un giorno lavorativo dalla data di arrivo della partita all'impianto di quarantena, il responsabile dell'impianto notifica l'arrivo della partita all'autorità competente di tale impianto;
- c) entro tre giorni lavorativi dalla data di arrivo della partita all'impianto di quarantena, l'autorità competente dell'impianto notifica l'arrivo della partita, tramite il sistema Traces, al veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero che le ha notificato la spedizione della partita come specificato alla lettera a).

2. Nel caso in cui sia confermato all'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero che gli animali d'acquacoltura dichiarati come destinati a un impianto di quarantena nella Comunità non sono arrivati a destinazione entro tre giorni lavorativi dalla data di arrivo stimata, l'autorità competente adotta misure adeguate.

Articolo 11

Condizioni di quarantena nella Comunità

Allorché la quarantena nella Comunità costituisce la condizione cui sono subordinate l'immissione sul mercato di partite di animali d'acquacoltura conformemente all'articolo 17 o all'articolo 20 della direttiva 2006/88/CE o le importazioni di tali partite nella Comunità conformemente al capo IV del regolamento (CE) n. 1251/2008, le partite devono ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- a) il periodo di quarantena deve essere trascorso nello stesso impianto di quarantena nella Comunità;
- b) agli animali d'acquacoltura devono essere applicate le disposizioni in materia di quarantena di cui ai seguenti articoli:
 - i) nel caso delle specie sensibili, articoli 13, 14 e 15;
 - ii) nel caso delle specie portatrici, articoli 16 e 17;

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

c) gli animali d'acquacoltura non escono dalla quarantena se non sulla base di un'autorizzazione scritta rilasciata dall'autorità competente.

Articolo 12

Misure applicabili in caso di presenza sospetta o confermata di una o più delle malattie elencate

1. Qualora durante la quarantena le sia notificata la presenza sospetta di una o più malattie nell'impianto di quarantena, l'autorità competente:

a) preleva e analizza campioni appropriati conformemente al punto 3 dell'allegato II;

b) si assicura che, in attesa dei risultati di laboratorio, nessun animale d'acquacoltura sia introdotto nell'impianto di quarantena o ne sia rimosso.

2. Qualora durante la quarantena sia confermata la presenza di una o più delle malattie elencate, l'autorità competente si assicura che:

a) tutti gli animali d'acquacoltura nella pertinente unità di quarantena siano rimossi e smaltiti tenendo conto del rischio di diffusione della malattia o delle malattie elencate in questione;

b) le unità di quarantena interessate siano pulite e disinfettate;

c) nessun animale d'acquacoltura sia introdotto nelle unità di quarantena in questione per un periodo di 15 giorni dopo la pulitura e la disinfezione finali;

d) le acque nelle unità di quarantena interessate siano trattate in modo da inattivare efficacemente l'agente infettivo responsabile della malattia o delle malattie elencate in questione.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato degli animali d'acquacoltura tenuti nell'impianto di quarantena e dei relativi prodotti a condizione che ciò non comprometta lo stato sanitario degli animali acquatici del luogo di destinazione con riguardo alla malattia o alle malattie elencate in questione.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente articolo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI QUARANTENA

SEZIONE I

Specie sensibili

Articolo 13

Durata della quarantena per le specie sensibili

1. I pesci sostano in quarantena almeno 60 giorni.

2. I crostacei sostano in quarantena almeno 40 giorni.

3. I molluschi sostano in quarantena almeno 90 giorni.

Articolo 14

Esami, campionamenti, prove e diagnosi

1. Al fine di dimostrare l'assenza di una o più delle pertinenti malattie elencate, sono effettuati con esito negativo gli esami, i campionamenti, le prove e le diagnosi di cui all'allegato II.

2. Per gli esami, i campionamenti, le prove e le diagnosi possono essere utilizzati animali sentinella, salvo nel caso in cui siano sottoposte a quarantena specie sensibili all'infezione da *Marteilia refringens*.

3. Il numero di animali sentinella da utilizzare è determinato dall'autorità competente sulla base del numero di animali d'acquacoltura tenuti, delle dimensioni dell'unità di quarantena e delle caratteristiche della o delle pertinenti malattie elencate e delle specie in questione.

4. Gli animali sentinella:

a) sono di una specie sensibile alla malattia o alle malattie elencate in questione e, se possibile e tenuto conto delle loro condizioni di vita, negli stadi vitali di maggiore sensibilità;

b) provengono da uno Stato membro, zona o compartimento o da un paese terzo o una parte di questo dichiarati indenni dalla malattia o dalle malattie elencate in questione;

c) non sono vaccinati contro la malattia o le malattie elencate in questione;

d) sono introdotte nell'unità di quarantena immediatamente prima o all'arrivo degli animali d'acquacoltura da sottoporre a quarantena e sono tenute a contatto con tali animali e nelle stesse condizioni zootecniche e ambientali.

Articolo 15

Ispezione

L'autorità competente provvede a ispezionare le condizioni di quarantena di ciascuna partita di animali d'acquacoltura almeno all'inizio e alla fine del periodo di quarantena.

Quando procede a tali ispezioni l'autorità competente:

a) si assicura che esistano le condizioni ambientali idonee al rilevamento in laboratorio di una o più delle pertinenti malattie elencate;

- b) esamina i dati sulla mortalità durante la quarantena;
- c) se del caso, controlla gli animali d'acquacoltura nelle unità di quarantena.

SEZIONE 2

Specie portatrici

Articolo 16

Disposizioni in materia di quarantena applicabili alle specie portatrici

1. Le specie portatrici sostano in quarantena almeno 30 giorni.
2. L'acqua dell'unità di quarantena è cambiata almeno una volta al giorno.

Articolo 17

Ispezione

L'autorità competente provvede a ispezionare le condizioni di quarantena di ciascuna partita di animali d'acquacoltura almeno all'inizio e alla fine del periodo di quarantena.

Quando procede a tali ispezioni l'autorità competente:

- a) esamina i dati sulla mortalità durante la quarantena;
- b) se del caso, controlla gli animali d'acquacoltura nelle unità di quarantena.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Disposizione transitoria

In attesa dell'adozione dei metodi diagnostici da determinare conformemente all'articolo 49, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE, le prove sui campioni prelevati per dimostrare l'assenza di una o più delle pertinenti malattie elencate durante la quarantena sono effettuate conformemente ai metodi diagnostici stabiliti nella relativa sezione per ciascuna delle malattie elencate dell'ultima versione del manuale delle prove diagnostiche sugli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE).

Articolo 19

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Condizioni minime per gli impianti di quarantena

PARTE A

Configurazione e attrezzature

1. L'impianto di quarantena è separato dagli altri impianti di quarantena, altre aziende o altre zone destinate a molluschicoltura da una distanza specificata dall'autorità competente sulla base di una valutazione dei rischi che tiene conto dell'epidemiologia della malattia o delle malattie elencate in questione. Un impianto di quarantena può essere tuttavia ubicato all'interno di un'azienda o di una zona destinata a molluschicoltura.
2. Le unità di quarantena devono essere realizzate in modo tale che siano impossibili scambi di acque tra di esse. Inoltre il sistema di deflusso delle acque di ciascuna unità di quarantena deve essere concepito in modo da evitare ogni possibile contaminazione incrociata tra le unità di quarantena o con le altre unità della stessa azienda o zona destinata a molluschicoltura.
3. L'approvvigionamento idrico delle unità di quarantena deve essere indenne dalla malattia o dalle malattie elencate in questione.
4. Se è ubicato in uno Stato membro, zona, compartimento o paese terzo o parte di questo dichiarati indenni da una o più delle malattie elencate o coperti da un programma di sorveglianza o di eradicazione con riguardo a una o più delle malattie elencate, il sistema di drenaggio delle unità di quarantena deve disporre di un sistema di trattamento delle acque reflue approvato dall'autorità competente. Il sistema di trattamento delle acque reflue deve:
 - a) trattare tutte le acque reflue e i rifiuti generati nell'unità di quarantena in modo tale che sia efficacemente inattivato l'agente infettivo responsabile della malattia o delle malattie elencate in questione;
 - b) essere dotato di dispositivi di emergenza a sicurezza intrinseca al fine di garantire il funzionamento ininterrotto e il contenimento completo.
5. Le unità di quarantena devono essere realizzate in modo da evitare il contatto con gli altri animali suscettibili di diffondere una o più delle pertinenti malattie elencate.
6. Tutte le attrezzature devono essere realizzate in modo da permetterne la pulizia e la disinfezione e devono essere disponibili strumenti appropriati per la pulizia e la disinfezione.
7. Barriere sanitarie devono essere sistemate presso tutte le entrate/uscite dell'impianto di quarantena e delle sue singole unità.
8. Ciascuna unità di quarantena dell'impianto deve essere dotata di attrezzature proprie al fine di evitare contaminazioni incrociate tra le diverse unità.

PARTE B

Condizioni di gestione

1. Il responsabile dell'impresa d'acquacoltura che gestisce l'impianto di quarantena deve assicurarsi, su base contrattuale o in forza di uno strumento giuridico, i servizi di uno specialista, qualificato e riconosciuto, in sanità degli animali acquatici.
2. Per ciascuna partita di animali d'acquacoltura sottoposti a quarantena:
 - a) l'unità di quarantena deve essere pulita e disinfettata e non deve contenere animali d'acquacoltura per almeno sette giorni prima dell'introduzione di una nuova partita;
 - b) il periodo di quarantena ha inizio soltanto quando sono introdotti gli ultimi animali d'acquacoltura della partita.
3. Misure appropriate sono adottate per evitare la contaminazione incrociata fra le partite in entrata e in uscita.
4. È vietato l'ingresso nell'impianto di quarantena di persone non autorizzate.
5. Le persone che entrano nell'impianto di quarantena devono indossare indumenti e calzature di protezione.

6. Deve essere evitato ogni contatto tra il personale o le attrezzature che possa provocare una contaminazione tra gli impianti di quarantena o le unità di quarantena o tra impianti di quarantena e aziende o zone destinate a molluschicoltura.
7. Al momento del ricevimento, i mezzi di trasporto e le attrezzature, comprese le vasche, i contenitori e le acque, devono essere trattati in modo che sia efficacemente inattivato l'agente infettivo responsabile di una o più delle pertinenti malattie elencate.
8. Gli animali d'acquacoltura morti o che presentano manifestazioni cliniche di malattie devono essere sottoposti a un'ispezione clinica da parte di uno specialista, qualificato e riconosciuto, in sanità degli animali acquatici e una selezione rappresentativa degli animali d'acquacoltura morti o che presentano manifestazioni cliniche di malattie deve essere esaminata in un laboratorio designato dall'autorità competente.
9. I metodi di esame, di campionamento e diagnostici necessari devono essere applicati in consultazione con l'autorità competente e sotto il controllo di questa.
10. Oltre agli obblighi di registrazione di cui all'articolo 8 della direttiva 2006/88/CE l'impianto di quarantena ha l'obbligo di annotare:
 - a) gli orari di entrata/uscita del personale;
 - b) il trattamento delle acque in entrata e delle acque reflue secondo il caso;
 - c) eventuali anomalie nel corso della quarantena (interruzioni di corrente, danni agli edifici o condizioni meteorologiche avverse);
 - d) per i campioni trasmessi per le prove, la data e l'esito.

ALLEGATO II

Esami, campionamenti, prove e diagnosi riguardo agli animali d'acquacoltura

1. Gli esami, i campionamenti, le prove e le diagnosi riguardo agli animali d'acquacoltura devono essere effettuati assicurandosi che le condizioni ambientali idonee al rilevamento in laboratorio di una o più delle pertinenti malattie elencate siano presenti nell'impianto di quarantena durante l'intera durata della quarantena.
 2. Durante la quarantena i seguenti animali d'acquacoltura sono oggetto di campionamento entro 15 giorni prima della scadenza del periodo di quarantena:
 - a) quando sono utilizzati animali sentinella devono essere prelevati campioni da tutti tali animali;
 - b) quando non sono utilizzati animali sentinella devono essere prelevati campioni da un numero di animali d'acquacoltura tale da garantire il rilevamento di una o più delle pertinenti malattie elencate con una confidenza del 95 % se la prevalenza prevista è del 10 % (mai meno di 10 animali).
 3. Fatto salvo l'articolo 18, le prove sui campioni prelevati durante la quarantena devono essere effettuate in laboratori designati dall'autorità competente utilizzando metodi diagnostici da stabilire conformemente all'articolo 49, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE.
-

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

DECISIONE QUADRO 2008/947/GAI DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2008

relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e c), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea si è data come obiettivo lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Ciò presuppone che vi sia da parte degli Stati membri una medesima comprensione, nelle sue componenti portanti, dei concetti di libertà, sicurezza e giustizia, basata sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto.

(2) La cooperazione giudiziaria e di polizia nell'Unione europea mira ad assicurare un elevato livello di sicurezza

per tutti i cittadini. Una delle pietre angolari di tale obiettivo è il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, sancito dalle conclusioni del Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 e ribadito nel programma dell'Aia, del 4 e 5 novembre 2004, per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea ⁽³⁾. Nel programma di misure del 29 novembre 2000 adottato ai fini dell'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, il Consiglio si è pronunciato a favore della cooperazione nel settore della sospensione condizionale della pena e della liberazione condizionale.

(3) La decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea ⁽⁴⁾, concerne il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle pene detentive o misure restrittive della libertà personale. Sono necessarie ulteriori norme comuni, segnatamente qualora una pena non detentiva che comporta la sorveglianza di misure di sospensione condizionale o di sanzioni sostitutive sia stata irrogata nei confronti di una persona che non ha una residenza legale o abituale nello Stato di condanna.

(4) La convenzione del Consiglio d'Europa, del 30 novembre 1964, per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, è stata ratificata da soli dodici Stati membri, in parte con numerose riserve. La presente decisione quadro fornisce uno strumento più efficace in quanto si basa sul principio del mutuo riconoscimento e tutti gli Stati membri vi partecipano.

⁽¹⁾ GU C 147 del 30.6.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Parere del 25 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27.

- (5) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare nel capo VI. Nessuna disposizione della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretata nel senso che non consenta di rifiutare il riconoscimento di una sentenza e/o la sorveglianza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la misura di sospensione condizionale o la sanzione sostitutiva sia stata irrogata al fine di punire una persona a causa del sesso, della razza, della religione, dell'origine etnica, della nazionalità, della lingua, delle opinioni politiche o dell'orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
- (6) La presente decisione quadro non dovrebbe ostare a che ciascuno Stato membro applichi le proprie norme costituzionali relative al diritto al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa, alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione e alla libertà di religione.
- (7) Le norme della presente decisione quadro dovrebbero applicarsi conformemente al diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ai sensi dall'articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea.
- (8) Lo scopo del reciproco riconoscimento e della sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle condanne condizionali, sanzioni sostitutive e decisioni di liberazione condizionale è non solo di rafforzare la possibilità del reinserimento sociale della persona condannata, consentendole di mantenere fra l'altro i legami familiari, linguistici e culturali, ma anche di migliorare il controllo del rispetto delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive allo scopo di impedire la recidiva, tenendo così in debita considerazione la protezione delle vittime e del pubblico in generale.
- (9) Vi sono vari tipi di misure di sospensione condizionale e di sanzioni sostitutive che sono comuni agli Stati membri e che tutti gli Stati membri sono in linea di massima disposti a sorvegliare. La sorveglianza di tali tipi di misure e di sanzioni dovrebbe essere obbligatoria, fatte salve determinate eccezioni previste dalla presente decisione quadro. Gli Stati membri possono dichiarare che, inoltre, sono disposti a sorvegliare altri tipi di misure di sospensione condizionale e/o altri tipi di sanzioni sostitutive.
- (10) Le misure di sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive che, in linea di principio, è obbligatorio sorvegliare comprendono fra l'altro disposizioni riguardanti il comportamento (quali l'obbligo di smettere di consumare alcolici), la residenza (quali l'obbligo di cambiare il luogo di residenza per motivi di violenza domestica), l'istruzione e la formazione (quali l'obbligo di seguire un «corso di guida sicura»), le attività ricreative (quali l'obbligo di smettere di praticare o seguire un determinato sport) e le limitazioni o le modalità dell'esercizio di un'attività professionale (quali l'obbligo di cercare un'attività professionale in un altro ambiente di lavoro; quest'obbligo non comprende la sorveglianza del rispetto delle inabilitazioni professionali imposte alla persona nell'ambito della sanzione).
- (11) Si potrebbe ricorrere, ove opportuno, al monitoraggio elettronico per sorvegliare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive, conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali.
- (12) Lo Stato membro in cui la persona è condannata può trasmettere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale allo Stato membro in cui la persona condannata ha la residenza legale e abituale ai fini del relativo riconoscimento e della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive ivi contenute.
- (13) La decisione in merito alla trasmissione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale a un altro Stato membro dovrebbe essere presa in ogni singolo caso dall'autorità competente dello Stato membro di emissione tenendo conto, fra l'altro, delle dichiarazioni rilasciate a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 3.
- (14) La sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale possono anche essere trasmesse a uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona condannata, previo consenso dell'autorità competente di tale Stato di esecuzione, tenuto conto delle condizioni stabilite nella pertinente dichiarazione rilasciata dallo stesso Stato ai sensi della presente decisione quadro. In particolare, il consenso può essere accordato, in vista della riabilitazione sociale, quando la persona condannata, senza perdere il diritto di residenza, intenda trasferirsi in un altro Stato membro perché ha ottenuto un contratto di lavoro, se è un familiare di persona legalmente e abitualmente residente in tale Stato membro, o se intende seguire uno studio o una formazione in tale Stato membro, conformemente alla normativa comunitaria.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero applicare le rispettive legislazioni e procedure nazionali per il riconoscimento di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale. Nel caso di una condanna condizionale o sanzione sostitutiva, il fatto che la sentenza non contenga una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale da eseguire in caso di inosservanza degli obblighi o delle istruzioni in questione potrebbe

implicare che gli Stati membri che hanno rilasciato la pertinente dichiarazione ai sensi della presente decisione quadro, quando decidono di procedere al riconoscimento, accettino di sorvegliare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive in questione e di non assumere nessun'altra competenza oltre a quella dell'adozione delle ulteriori decisioni consistenti in una modifica degli obblighi o delle istruzioni contenuti nella misura di sospensione condizionale o nella sanzione sostitutiva ovvero nella modifica della durata del periodo di sospensione condizionale. Pertanto, in tali casi, il riconoscimento non ha altro effetto se non di consentire allo Stato di esecuzione di assumere i suddetti tipi di ulteriori decisioni.

- (16) Uno Stato membro può rifiutare di riconoscere una sentenza e, se del caso, una decisione di sospensione condizionale se la sentenza in questione è stata emessa contro una persona che non è stata riconosciuta colpevole, come nel caso di una persona inferma di mente, e la sentenza o, se del caso, la decisione di sospensione condizionale preveda cure mediche/terapeutiche che lo Stato membro di esecuzione non può sorvegliare in relazione a tali persone secondo la legislazione nazionale.
- (17) Il motivo di rifiuto relativo alla territorialità dovrebbe applicarsi solo in casi eccezionali e ai fini della più ampia cooperazione possibile ai sensi delle disposizioni della presente decisione quadro, tenuto conto dei suoi obiettivi. Qualsiasi decisione relativa all'applicazione di tale motivo di rifiuto dovrebbe basarsi su analisi effettuate caso per caso e su consultazioni tra le competenti autorità dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione.
- (18) Se le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive includono un lavoro o una prestazione socialmente utile, lo Stato di esecuzione dovrebbe avere la facoltà di rifiutare il riconoscimento della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale qualora il lavoro o la prestazione socialmente utile siano in linea di principio espletati in un arco di tempo inferiore a sei mesi.
- (19) Il modulo del certificato è redatto in modo tale che gli elementi essenziali della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale figurino nel certificato, che dovrebbe essere tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Il certificato dovrebbe aiutare le autorità competenti dello Stato di esecuzione a prendere decisioni a norma della presente decisione quadro, comprese decisioni sul riconoscimento e sull'assunzione di competenza per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, decisioni sull'adattamento delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive

e ulteriori decisioni, in particolare in caso di inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva.

- (20) Ai fini del principio del reciproco riconoscimento sul quale si fonda la presente decisione quadro, gli Stati membri di emissione e di esecuzione dovrebbero promuovere il contatto diretto tra le loro autorità competenti quando applicano la presente decisione quadro.
- (21) Tutti gli Stati membri dovrebbero assicurare che le persone condannate nei confronti delle quali sono prese decisioni a norma della presente decisione quadro dispongano per legge di una serie di diritti e di mezzi di impugnazione in conformità della loro legislazione nazionale, a prescindere dal carattere giudiziario o non giudiziario delle autorità competenti designate per prendere decisioni a norma della presente decisione quadro.
- (22) Tutte le ulteriori decisioni connesse con una sospensione condizionale della pena, una condanna condizionale o una sanzione sostitutiva che comportino l'imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale dovrebbero essere prese da un'autorità giudiziaria.
- (23) Poiché tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, i dati personali trattati nel contesto dell'attuazione della presente decisione quadro dovrebbero essere protetti in conformità dei principi di detta convenzione.
- (24) Poiché gli obiettivi della presente decisione quadro, vale a dire favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate, migliorare la protezione delle vittime e del pubblico in generale e favorire l'applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive nel caso di autori di reati che non vivono nello Stato di condanna, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri stessi in considerazione del carattere transfrontaliero delle situazioni interessate e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'intervento, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, quale applicato a norma dell'articolo 2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

Articolo 1

Obiettivi e ambito di applicazione

1. La presente decisione quadro è volta a favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate, a migliorare la protezione delle vittime e del pubblico in generale e a favorire l'applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e di sanzioni socialmente utili, nel caso di autori di reati che non vivono nello Stato di condanna. Al fine di conseguire questi obiettivi, la presente decisione quadro stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro, diverso da quello in cui la persona è stata condannata, riconosce le sentenze e, se del caso, le decisioni di sospensione condizionale e sorveglia le misure di sospensione condizionale imposte sulla base di una sentenza o le sanzioni sostitutive contenute in tale sentenza, e prende tutte le altre decisioni relative alla sentenza, a meno che la presente decisione quadro non disponga altrimenti.

2. La presente decisione quadro si applica soltanto:

- a) al riconoscimento delle sentenze e, se del caso, delle decisioni di sospensione condizionale;
- b) al trasferimento di competenza per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;
- c) a tutte le altre decisioni relative a quelle di cui alle lettere a) e b),

secondo quanto descritto e previsto nella presente decisione quadro.

3. La presente decisione quadro non si applica:

- a) all'esecuzione delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale, esecuzione che rientra nell'ambito della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio;
- b) al riconoscimento e all'esecuzione di sanzioni pecuniarie e decisioni di confisca che rientrano nell'ambito della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie ⁽¹⁾, e della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca ⁽²⁾.

4. La presente decisione quadro non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59.

- 1) «sentenza» una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione che stabilisce che una persona fisica ha commesso un reato e impone:
 - a) una pena detentiva o una misura privativa della libertà, se è stata concessa una liberazione condizionale sulla base di tale sentenza o di una successiva decisione di sospensione condizionale;
 - b) una sospensione condizionale della pena;
 - c) una condanna condizionale;
 - d) una sanzione sostitutiva;
- 2) «sospensione condizionale della pena» una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale la cui esecuzione è sospesa condizionalmente, in tutto o in parte, al momento della condanna attraverso l'imposizione di una o più misure di sospensione condizionale. Tali misure di sospensione condizionale possono essere incluse nella sentenza stessa o determinate in una separata decisione di sospensione condizionale presa da un'autorità competente;
- 3) «condanna condizionale» una sentenza in cui l'imposizione della pena sia stata condizionalmente differita imponendo una o più misure di sospensione condizionale o in cui una o più misure di sospensione condizionale siano imposte invece di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale. Tali misure di sospensione condizionale possono essere incluse nella sentenza stessa o determinate in una separata decisione di sospensione condizionale presa da un'autorità competente;
- 4) «sanzione sostitutiva» una sanzione, diversa da una pena detentiva, da una misura restrittiva della libertà personale o da una pena pecuniaria, che impone un obbligo o impartisce un'istruzione;
- 5) «decisione di sospensione condizionale» una sentenza o una decisione definitiva di un'autorità competente dello Stato di emissione presa sulla base di tale sentenza

a) che assicura la liberazione condizionale, o

b) che impone misure di sospensione condizionale;

- 6) «liberazione condizionale» una decisione definitiva di un'autorità competente o derivante dalla legislazione nazionale per la liberazione anticipata di una persona condannata dopo che questa abbia scontato parte della pena detentiva o della misura privativa della libertà, attraverso l'imposizione di una o più misure di sospensione condizionale;
- 7) «misure di sospensione condizionale» gli obblighi e le istruzioni imposti da un'autorità competente, conformemente al diritto interno dello Stato di emissione, nei confronti di una persona fisica in relazione a una sospensione condizionale della pena, a una condanna condizionale o a una liberazione condizionale;
- 8) «Stato di emissione» lo Stato membro in cui è emessa una sentenza;
- 9) «Stato di esecuzione» lo Stato membro in cui le misure di sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive sono sorvegliate a seguito di una decisione presa conformemente all'articolo 8.
- a) obbligo della persona condannata di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro a una determinata autorità;
- b) divieto di frequentare determinate località, posti o zone definite dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;
- c) obbligo contenente restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;
- d) istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l'istruzione e la formazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un'attività professionale;
- e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate presso una determinata autorità;
- f) obbligo di evitare contatti con determinate persone;
- g) obbligo di evitare contatti con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati dalla persona condannata a fini di reato;
- h) obbligo di risarcire finanziariamente i danni causati dal reato e/o obbligo di fornire la prova dell'osservanza di tale obbligo;
- i) obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile;
- j) obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza della persona o con un rappresentante di un servizio sociale responsabile riguardo alle persone condannate;
- k) obbligo di assoggettarsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione.

Articolo 3

Designazione delle autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all'autorità o alle autorità che, in forza della legislazione nazionale, sono competenti ad agire conformemente alla presente decisione quadro allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.

2. Gli Stati membri possono designare autorità non giudiziarie quali autorità competenti per l'adozione di decisioni a norma della presente decisione quadro, purché tali autorità siano competenti per l'adozione di decisioni di tipo analogo ai sensi della legislazione interna e delle procedure nazionali.

3. Se una decisione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) o c), è assunta da un'autorità competente diversa da un organo giurisdizionale, gli Stati membri assicurano che tale decisione possa essere riesaminata da un organo giurisdizionale o da un altro organo indipendente di tipo giurisdizionale su richiesta della persona interessata.

4. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

Articolo 4

Tipi di misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive

1. La presente decisione quadro si applica alle seguenti misure di sospensione condizionale o sanzioni sostitutive:

2. In sede di attuazione della presente decisione quadro, ogni Stato membro comunica al segretariato generale del Consiglio quali misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive, oltre a quelle di cui al paragrafo 1, è disposto a sorvegliare. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

Articolo 5

Criteri per la trasmissione di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale

1. L'autorità competente dello Stato di emissione può trasmettere una sentenza e, se del caso, una decisione di sospensione condizionale all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata risiede legalmente e abitualmente, nei casi in cui quest'ultima sia ritornata o voglia ritornare in detto Stato.

2. L'autorità competente dello Stato di emissione può, su richiesta della persona condannata, trasmettere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale all'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello in cui la persona condannata risiede legalmente e abitualmente, previo consenso di quest'ultima autorità.

3. In sede di attuazione della presente decisione quadro, gli Stati membri stabiliscono a quali condizioni le rispettive autorità competenti possono acconsentire alla trasmissione di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale ai sensi del paragrafo 2.

4. Ciascuno Stato membro rilascia una dichiarazione al segretariato generale del Consiglio in merito a quanto stabilito ai sensi del paragrafo 3. Gli Stati membri possono modificare tale dichiarazione in qualsiasi momento. Il segretariato generale mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

Articolo 6

Procedura per la trasmissione di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale

1. Qualora, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1 o 2, l'autorità competente dello Stato di emissione trasmetta una sentenza e, se del caso, una decisione di sospensione condizionale a un altro Stato membro, essa garantisce che siano corredate di un certificato il cui modulo figura nell'allegato I.

2. La sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, corredate del certificato di cui al paragrafo 1, sono trasmesse dall'autorità competente dello Stato di emissione direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta e in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità. L'originale della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, o una copia autenticata, nonché l'originale del certificato sono trasmessi all'autorità competente dello Stato di esecuzione se quest'ultimo lo richiede. Tutte le comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.

3. Il certificato di cui al paragrafo 1 è firmato dall'autorità competente dello Stato di emissione, la quale certifica che le informazioni ivi contenute sono esatte.

4. Fatte salve le misure e sanzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo

comprende esclusivamente le misure o sanzioni comunicate dallo Stato di esecuzione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2.

5. L'autorità competente dello Stato di emissione trasmette la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, corredate del certificato di cui al paragrafo 1, a un solo Stato di esecuzione per volta.

6. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI del Consiglio ⁽¹⁾, al fine di ottenere l'informazione dallo Stato di esecuzione.

7. Quando un'autorità dello Stato di esecuzione che riceve una sentenza e, se del caso, una decisione di sospensione condizionale corredate del certificato di cui al paragrafo 1 non sia competente a riconoscerle e ad adottare i conseguenti provvedimenti necessari per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive, essa le trasmette d'ufficio all'autorità competente e ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione di conseguenza, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.

Articolo 7

Conseguenze per lo Stato di emissione

1. Quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione ha riconosciuto la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale inviatale e ha informato di tale riconoscimento l'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultimo non è più competente in relazione alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive imposte, né a prendere le ulteriori misure di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

2. Lo Stato di emissione riacquista la competenza di cui al paragrafo 1:

a) non appena la sua autorità competente abbia notificato il ritiro del certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, all'autorità competente dello Stato di esecuzione;

b) nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 5; e

c) nei casi di cui all'articolo 20.

⁽¹⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

Articolo 8

Decisione dello Stato di esecuzione

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale trasmessa conformemente all'articolo 5 e secondo la procedura stabilita all'articolo 6 e adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto del riconoscimento e della sorveglianza di cui all'articolo 11.

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può posticipare la decisione sul riconoscimento della sentenza o, se del caso, della decisione di sospensione condizionale quando il certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza o, se del caso, alla decisione di sospensione condizionale, entro un termine ragionevole fissato affinché il certificato sia completato o corretto.

Articolo 9

Adattamento delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive

1. Se la natura o la durata delle pertinenti misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive ovvero la durata del periodo di sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può adattarle alla natura e alla durata delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive ovvero alla durata del periodo di sospensione condizionale che si applicano nella propria legislazione a reati equivalenti. La misura di sospensione condizionale, la sanzione sostitutiva o la durata del periodo di sospensione condizionale adattata corrispondono, il più possibile, a quella irrogata nello Stato di emissione.

2. Se la misura di sospensione condizionale, la sanzione sostitutiva o il periodo di sospensione condizionale sono adattati per il fatto che la durata supera il massimo previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione, la durata della misura di sospensione condizionale, della sanzione sostitutiva o del periodo di sospensione condizionale adattati non sono inferiori al massimo previsto per reati equivalenti nella legislazione dello Stato di esecuzione.

3. La misura di sospensione condizionale, la sanzione sostitutiva o il periodo di sospensione condizionale adattati non sono più severi o più lunghi della misura di sospensione condizionale, della sanzione sostitutiva o del periodo di sospensione condizionale originariamente imposti.

4. In seguito alla ricezione dell'informazione di cui agli articoli 16, paragrafo 2, o 18, paragrafo 5, l'autorità competente dello Stato di emissione può decidere di ritirare il certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, purché la sorveglianza nello Stato di esecuzione non sia ancora iniziata. In tali casi, la decisione è

presa e comunicata quanto prima ed entro dieci giorni dalla ricezione dell'informazione.

Articolo 10

Doppia incriminabilità

1. I seguenti reati, se punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni e quali definiti dalla legge di detto Stato, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia incriminabilità dell'atto, al riconoscimento della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale e alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive:

- partecipazione a un'organizzazione criminale,
- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- corruzione,
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽¹⁾,
- riciclaggio di proventi di reato,
- falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro,
- criminalità informatica,
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,

⁽¹⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furto organizzato o rapina a mano armata,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffa,
- racket e estorsione,
- contraffazione e pirateria di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- violenza sessuale,
- incendio doloso,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento di aereo/nave,
- sabotaggio.

2. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, di aggiungere altre fattispecie di reato all'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, della presente decisione quadro, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.

3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale e la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive alla condizione che la sentenza si riferisca ad atti che costituiscono reato anche

ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso.

4. Ciascuno Stato membro, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, mediante una dichiarazione notificata al segretariato generale del Consiglio, può dichiarare che non applicherà il paragrafo 1. Siffatta dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento. Tali dichiarazioni o ritiri di dichiarazioni sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 11

Motivi di rifiuto del riconoscimento e della sorveglianza

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza o, se del caso, della decisione di sospensione condizionale e il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive nei seguenti casi:

- a) il certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza o alla decisione di sospensione condizionale e non è stato completato o corretto entro un termine ragionevole fissato dall'autorità competente dello Stato di esecuzione;
- b) i criteri di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 6, paragrafo 4, non sono soddisfatti;
- c) il riconoscimento della sentenza e il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive sarebbe in contrasto con il principio *ne bis in idem*;
- d) in uno dei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e, quando lo Stato di esecuzione ha fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, in un caso di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la sentenza si riferisce ad atti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della sentenza o, se del caso, della decisione di sospensione condizionale non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tassa o di imposta o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione;
- e) l'esecuzione della pena è caduta in prescrizione ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce a un atto che rientra nella sua competenza in conformità di tale legislazione;
- f) la legislazione dello Stato di esecuzione prevede un'immunità che rende impossibile la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive;

- g) in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, la persona condannata, a causa della sua età, non può considerarsi penalmente responsabile degli atti in relazione ai quali è stata emessa la sentenza;
- h) la sentenza è stata pronunciata in contumacia, a meno che il certificato non indichi che la persona è stata citata personalmente o è stata informata tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione interna dello Stato di emissione della data e del luogo del procedimento che ha portato alla sentenza pronunciata in contumacia, oppure che la persona ha dichiarato a un'autorità competente di non opporsi al procedimento;
- i) la sentenza o, se del caso, la decisione di sospensione condizionale comprende una misura medico-terapeutica che, nonostante l'articolo 9, lo Stato di esecuzione non è in grado di sorvegliare in base al suo sistema giuridico o sanitario;
- j) la misura di sospensione condizionale o la sanzione sostitutiva ha una durata inferiore ai sei mesi; o
- k) la sentenza si riferisce a reati che in base alla legislazione dello Stato di esecuzione sono considerati commessi per intero o in parte importante o essenziale all'interno del suo territorio o in un luogo equiparato al suo territorio.

2. Qualsiasi decisione a norma del paragrafo 1, lettera k), in relazione a reati commessi in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, o in un luogo equiparato al suo territorio, è presa dall'autorità competente dello Stato di esecuzione soltanto in circostanze eccezionali e su base individuale, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso e, in particolare, considerando se una parte importante o essenziale della condotta in questione abbia avuto luogo nello Stato di emissione.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), h), i), j) e k), l'autorità competente dello Stato di esecuzione, prima di decidere di non riconoscere la sentenza o, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e di rifiutare il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, comunica, con ogni mezzo appropriato, con l'autorità competente dello Stato di emissione e, all'occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie.

4. L'autorità competente dello Stato di esecuzione, qualora abbia deciso di invocare uno dei motivi di rifiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare i motivi di cui al paragrafo 1, lettera d) o k), può nondimeno decidere, d'accordo con l'autorità competente dello Stato di emissione, di sorvegliare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive imposte nella sentenza e, se del caso, nella decisione di sospensione condizionale trasmessa, senza assumere la

competenza di adottare alcuna delle decisioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Articolo 12

Termine

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione decide quanto prima, ed entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, corredata del certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, se riconoscere o no la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e se trasferire la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive. Essa informa immediatamente di tale decisione l'autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta.

2. Se, in circostanze eccezionali, per l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 1, essa informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per prendere la decisione definitiva.

Articolo 13

Legislazione applicabile

1. La sorveglianza e l'applicazione delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive sono disciplinate dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può sorvegliare un obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), richiedendo alla persona condannata di fornire la prova dell'osservanza dell'obbligo di risarcire i danni causati dal reato.

Articolo 14

Competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione è competente per tutte le ulteriori decisioni connesse con una sospensione condizionale della pena, una liberazione condizionale, una condanna condizionale e una sanzione sostitutiva, in particolare in caso di inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva o qualora la persona condannata commetta un nuovo reato.

Tali ulteriori decisioni comprendono in particolare:

- a) la modifica degli obblighi o delle istruzioni contenuti nella misura di sospensione condizionale o nella sanzione sostitutiva, o la modifica della durata del periodo di sospensione condizionale;

b) la revoca della sospensione dell'esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale;

c) l'imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale in caso di sanzione sostitutiva o condanna condizionale.

2. La legislazione dello Stato di esecuzione si applica alle decisioni di cui al paragrafo 1 e a tutte le ulteriori conseguenze della sentenza, ivi compresa, se del caso, l'esecuzione e, se necessario, l'adattamento della pena detentiva o della misura restrittiva della libertà personale.

3. Ciascuno Stato membro ha facoltà, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, di dichiarare che in qualità di Stato di esecuzione rifiuterà di assumere la competenza di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), in casi o categorie di casi da esso specificati, in particolare:

a) nei casi relativi a una sanzione sostitutiva se la sentenza non contiene una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale da eseguire in caso di inosservanza degli obblighi o delle istruzioni in questione;

b) nei casi relativi a una condanna condizionale;

c) nei casi in cui la sentenza riguardi fatti che non costituiscono reato secondo la legislazione dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato.

4. Qualora uno Stato membro si avvalga di una delle facoltà di cui al paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato di esecuzione ritrasferisce la competenza all'autorità competente dello Stato di emissione in caso di inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva se ritiene che occorra adottare una decisione ulteriore di cui al paragrafo 1, lettere b) o c).

5. Nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, rimangono impregiudicati l'obbligo di riconoscere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, nonché l'obbligo di adottare senza indugio tutti i provvedimenti necessari alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

6. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 3 sono rilasciate mediante notifica al segretariato generale del Consiglio. Tali dichiarazioni possono essere ritirate in qualsiasi momento. Le dichiarazioni o i ritiri di cui al presente articolo sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 15

Consultazione tra le autorità competenti

Se e quando opportuno, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si possono consultare al fine di agevolare un'applicazione efficace e agevole della presente decisione quadro.

Articolo 16

Obblighi delle autorità interessate in caso di competenza dello Stato di esecuzione per le ulteriori decisioni

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di tutte le decisioni riguardanti:

a) la modifica della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva;

b) la revoca della sospensione dell'esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale;

c) l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale, a motivo dell'inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva;

d) l'estinzione della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva.

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione comunica all'autorità competente dello Stato di emissione, ove questa lo richieda, la durata massima della privazione della libertà personale prevista dalla legislazione interna dello Stato di esecuzione per il reato che ha dato luogo alla sentenza e che potrebbe essere imposta alla persona condannata in caso di violazione della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva. Tale informazione è fornita immediatamente dopo la ricezione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, corredata del certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

3. L'autorità competente dello Stato di emissione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di qualsiasi circostanza o elemento conoscitivo che, a suo parere, potrebbe comportare l'adozione di una o più decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

Articolo 17

Obblighi delle autorità interessate in caso di competenza dello Stato di emissione per le ulteriori decisioni

1. Qualora l'autorità competente dello Stato di emissione sia competente per le ulteriori decisioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato di esecuzione la informa immediatamente:

- a) di qualsiasi elemento conoscitivo che possa comportare la revoca della sospensione dell'esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale;
- b) di qualsiasi elemento conoscitivo che possa comportare l'imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale;
- c) di tutti gli ulteriori fatti e circostanze richiesti dall'autorità competente dello Stato di emissione che sono essenziali perché essa possa prendere le ulteriori decisioni conformemente alla legislazione interna.

2. Quando uno Stato membro si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 11, paragrafo 4, l'autorità competente di tale Stato informa l'autorità competente dello Stato di emissione in caso di inosservanza da parte della persona condannata di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva.

3. La comunicazione degli elementi conoscitivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 è effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato II. La comunicazione di fatti e circostanze di cui al paragrafo 1, lettera c), è effettuata con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, ove possibile anche utilizzando il modulo di cui all'allegato II.

4. Qualora, ai sensi della legislazione interna dello Stato di emissione, la persona condannata debba essere sottoposta ad audizione giudiziaria prima della determinazione della pena, tale requisito può essere soddisfatto seguendo *mutatis mutandis* la procedura indicata negli strumenti di diritto internazionale o dell'Unione europea che prevedono la possibilità di ricorrere alla videoconferenza per l'audizione di una persona.

5. L'autorità competente dello Stato di emissione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di esecuzione di tutte le decisioni riguardanti:

- a) la revoca della sospensione dell'esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale;
- b) l'esecuzione della pena detentiva o della misura restrittiva della libertà personale, se tale misura è contenuta nella sentenza;

- c) l'imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale, se tale misura non è contenuta nella sentenza;
- d) l'estinzione della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva.

Articolo 18

Informazioni trasmesse dallo Stato di esecuzione in tutti i casi

L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta:

- 1) della trasmissione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, corredata del certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'autorità competente responsabile del suo riconoscimento e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive a norma dell'articolo 6, paragrafo 7;
- 2) dell'impossibilità pratica di sorvegliare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive in quanto, dopo la trasmissione allo Stato di esecuzione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, corredata del certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, la persona condannata non può essere rintracciata nel territorio dello Stato di esecuzione, nel qual caso quest'ultimo non è tenuto a sorvegliare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive;
- 3) della decisione definitiva di riconoscere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e di trasferire la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive;
- 4) dell'eventuale decisione di non riconoscere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e di rifiutare il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive a norma dell'articolo 11, con relativa motivazione;
- 5) dell'eventuale decisione di adattare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive a norma dell'articolo 9, con relativa motivazione;
- 6) dell'eventuale decisione sull'amnistia o grazia che comporti la non sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive per i motivi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, con relativa motivazione, se del caso.

*Articolo 19***Amnistia, grazia, revisione della sentenza**

1. L'amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione nonché dallo Stato di esecuzione.

2. Solo lo Stato di emissione può decidere sulle domande di revisione della sentenza alla base delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive da sorvegliare in virtù della presente decisione quadro.

*Articolo 20***Cessazione della competenza dello Stato di esecuzione**

1. Qualora la persona condannata si sottragga alla giustizia o non abbia più una residenza legale e abituale nello Stato di esecuzione, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può ritrasferire all'autorità competente dello Stato di emissione la competenza in ordine alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive nonché a tutte le ulteriori decisioni connesse con la sentenza.

2. Qualora nello Stato di emissione sia in corso un nuovo procedimento penale contro la persona in questione, l'autorità competente di detto Stato può chiedere all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione di ritrasferirle la competenza in ordine alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive nonché a tutte le ulteriori decisioni connesse con la sentenza. In tal caso, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può ritrasferire la competenza all'autorità competente dello Stato di emissione.

3. Qualora, in applicazione del presente articolo, la competenza sia ritrasferita allo Stato di emissione, l'autorità competente di detto Stato riassume la competenza. Per la successiva sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive, l'autorità competente dello Stato di emissione tiene conto della durata e del livello di ottemperanza alle misure di sospensione condizionale o alle sanzioni sostitutive nello Stato di esecuzione, nonché di qualsiasi decisione adottata dallo Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1.

*Articolo 21***Lingue**

Il certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato membro, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, può esprimere in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

*Articolo 22***Spese**

Le spese risultanti dall'applicazione della presente decisione quadro sono a carico dello Stato di esecuzione, a eccezione di quelle sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione.

*Articolo 23***Relazioni con altri accordi e intese**

1. A decorrere dal 6 dicembre 2011, la presente decisione quadro sostituisce, nelle relazioni tra gli Stati membri, le corrispondenti disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa del 30 novembre 1964 per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale.

2. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti dopo il 6 dicembre 2008, nella misura in cui consentano di andare oltre gli obiettivi della presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

3. Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo il 6 dicembre 2008 nella misura in cui consentano di andare oltre le disposizioni della presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

4. Entro il 6 marzo 2009, gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 2 che vogliono continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 3.

*Articolo 24***Applicazione territoriale**

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

*Articolo 25***Attuazione**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 6 dicembre 2011.

2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.

Articolo 26

Riesame

1. Entro il 6 dicembre 2014, la Commissione redige una relazione sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2.

2. Sulla base di tale relazione il Consiglio valuta:

- a) in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro; nonché
- b) l'applicazione della presente decisione quadro.

3. La relazione è corredata, se necessario, di proposte legislative.

Articolo 27

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

M. ALLIOT-MARIE

ALLEGATO I

CERTIFICATO

di cui all'articolo 6 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive ⁽¹⁾

a) Stato di emissione:
Stato di esecuzione:

b) Organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza che ha imposto una sospensione condizionale della pena, una condanna condizionale o una sanzione sostitutiva
Denominazione ufficiale:
Pregasi indicare se per ottenere eventuali informazioni supplementari riguardo alla sentenza occorre contattare:
 l'organo giurisdizionale sopra indicato
 l'autorità centrale; in questo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:
 un'altra autorità competente; in quest'ultimo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:
Estremi dell'organo giurisdizionale/autorità centrale/altra autorità competente
Indirizzo:
Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):
Numero di telefax (prefisso del paese) (prefisso della città):
Dati della o delle persone di contatto
Cognome:
Nome(i):
Funzione (grado/titolo):
Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):
Numero di telefax (prefisso del paese) (prefisso della città):
Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):
Lingue in cui è possibile comunicare:

c) Autorità che ha emesso la decisione di sospensione condizionale (se del caso)
Denominazione ufficiale:
Pregasi indicare se per ottenere eventuali informazioni supplementari riguardo alla decisione di sospensione condizionale occorre contattare:
 l'autorità sopra indicata
 l'autorità centrale; in questo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale qualora non precisata alla lettera b):
 un'altra autorità competente; in quest'ultimo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:
Estremi dell'autorità, dell'autorità centrale o di un'altra autorità competente, qualora non precisati alla lettera b)
Indirizzo:
Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):
Numero di telefax (prefisso del paese) (prefisso della città):
Dati della o delle persone di contatto:
Cognome:
Nome(i):
Funzione (grado/titolo):
Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):
Numero di telefax telefax (prefisso del paese) (prefisso della città):
Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):
Lingue in cui è possibile comunicare:

⁽¹⁾ Il presente certificato deve essere redatto o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea accettata da tale Stato.

d) Autorità competente per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive

Autorità competente per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive nello Stato di emissione:

- organo giurisdizionale/autorità di cui alla lettera b)
- autorità di cui alla lettera c)
- altra autorità (pregasi indicare denominazione ufficiale):

Pregasi indicare se per ottenere eventuali informazioni supplementari ai fini della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive occorre contattare:

- l'autorità sopra indicata
- l'autorità centrale; in quest'ultimo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale qualora non ancora precisata alla lettera b) o c):

Estremi dell'autorità, o dell'autorità centrale, qualora non precisati alla lettera b) o c)

Indirizzo:

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di telefax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Dati della o delle persone di contatto:

Cognome:

Nome(i):

Funzione (grado/titolo):

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di telefax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):

Lingue in cui è possibile comunicare:

e) Informazioni sulla persona fisica nei cui confronti è stata emessa la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Ultimi indirizzi/residenze noti (se disponibili):

— nello Stato di emissione:

— nello Stato di esecuzione:

— in altro luogo:

Lingua o lingue che la persona in questione comprende (se l'informazione è disponibile):

Pregasi fornire le seguenti informazioni, se disponibili:

— Tipo e numero del documento o dei documenti di identità della persona condannata (carta di identità, passaporto):

— Tipo e numero del permesso di soggiorno della persona condannata nello Stato di esecuzione:

- f) Indicazioni sullo Stato membro al quale si trasmettono la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, corredate del certificato:

La sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, corredate del certificato, sono trasmesse allo Stato di esecuzione di cui alla lettera a) per il seguente motivo:

- la persona condannata ha la sua residenza legale e abituale nello Stato di esecuzione ed è ritornata o vuole ritornare in detto Stato
- la persona condannata si è trasferita o intende trasferirsi nello Stato di esecuzione per uno o più dei seguenti motivi (pregasi contrassegnare la o le caselle pertinenti):
 - ha ottenuto un contratto di lavoro nello Stato di esecuzione;
 - è un familiare di una persona legalmente e abitualmente residente nello Stato di esecuzione;
 - intende seguire uno studio o una formazione nello Stato di esecuzione;
 - altro (precisare):

- g) Indicazioni sulla sentenza e, se del caso, sulla decisione di sospensione condizionale

La sentenza è stata emessa il (indicare la data: GG-MM-AAAA):

Se del caso, la decisione di sospensione condizionale è stata emessa il (indicare la data: GG-MM-AAAA):

La sentenza è diventata definitiva il (indicare la data: GG-MM-AAAA):

Se del caso, la decisione di sospensione condizionale è diventata definitiva il (indicare la data: GG-MM-AAAA):

L'esecuzione della sentenza è cominciata il (in caso di data diversa da quella in cui la sentenza è diventata definitiva) (indicare la data: GG-MM-AAAA):

Se del caso, l'esecuzione della decisione di sospensione condizionale è cominciata il (in caso di data diversa da quella in cui la decisione di sospensione condizionale è diventata definitiva) (indicare la data: GG-MM-AAAA):

Numero di riferimento della sentenza (se disponibile):

Se del caso, numero di riferimento della decisione di sospensione condizionale (se disponibile):

1. La sentenza riguarda complessivamente reati.

Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il reato o i reati sono stati commessi, inclusi la data e il luogo, e natura della partecipazione della persona condannata:

Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati e disposizioni normative applicabili sulla cui base è stata emessa la sentenza:

2. Qualora il reato o i reati di cui al punto 1 costituiscano una o più delle seguenti fattispecie di reato, quali definite dalla legge dello Stato di emissione, punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, pregasi confermarlo, contrassegnando le pertinenti fattispecie:

- partecipazione a un'organizzazione criminale;
- terrorismo;
- tratta di esseri umani;
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- corruzione;
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- riciclaggio di proventi di reato;
- falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro;
- criminalità informatica;
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
- omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- traffico illecito di organi e tessuti umani;
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
- razzismo e xenofobia;
- furto organizzato o rapina a mano armata;
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- truffa;
- racket ed estorsione;
- contraffazione e pirateria di prodotti;
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
- falsificazione di mezzi di pagamento;
- traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita;
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- traffico di veicoli rubati;
- violenza sessuale;
- incendio doloso;
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- dirottamento di aereo/nave;
- sabotaggio.

3. Qualora il reato o i reati di cui al punto 1 non siano contemplati al punto 2 o se la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e il certificato sono trasmessi a uno Stato membro che ha dichiarato che verificherà la doppia incriminabilità (articolo 10, paragrafo 4, della decisione quadro), pregasi fornire una descrizione completa dei reati in questione:

h) Informazioni sulla sentenza

Pregasi indicare se la persona è comparsa personalmente nel procedimento che ha portato alla sentenza:

- Sì, la persona è comparsa.
- No, la persona non è comparsa. Si conferma che:
 - la persona è stata citata personalmente o informata tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione del luogo e della data del procedimento che ha portato alla sentenza in contumacia; oppure
 - la persona ha dichiarato a un'autorità competente di non opporsi al procedimento.

i) Indicazioni sul tipo di pena irrogata dalla sentenza o, se del caso, dalla decisione di sospensione condizionale

1. Questo certificato riguarda:

- una sospensione condizionale della pena (= pena detentiva o misura restrittiva della libertà personale la cui esecuzione è sospesa condizionalmente, in tutto o in parte, al momento della condanna)
- una condanna condizionale:
 - l'imposizione della sentenza è stata condizionalmente differita imponendo una o più misure di sospensione condizionale
 - una o più misure di sospensione condizionale sono state imposte invece di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale
- una sanzione sostitutiva:
 - la sentenza contiene una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale da eseguire in caso di inosservanza degli obblighi o delle istruzioni in questione
 - la sentenza non contiene una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale da eseguire in caso di inosservanza degli obblighi o delle istruzioni in questione
- una liberazione condizionale (= liberazione anticipata di una persona condannata dopo che abbia scontato parte della pena detentiva o della misura restrittiva della libertà personale)

2. Informazioni aggiuntive

2.1. La persona condannata si trovava in stato di custodia cautelare nel seguente periodo:

2.2. La persona si trovava in stato di carcerazione o era sottoposta a misure restrittive della libertà personale nel seguente periodo (da compilare solo in caso di liberazione condizionale):

2.3. In caso di sospensione condizionale della pena

- durata del periodo detentivo imposto che è stato sospeso condizionalmente:
- durata del periodo di sospensione:

2.4. Durata della pena detentiva da scontare, se nota

- revoca della sospensione dell'esecuzione della sentenza,
- revoca della decisione sulla liberazione condizionale, o
- violazione della sanzione sostitutiva (se la sentenza contiene una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale da eseguire in caso di siffatta violazione):

j) Indicazioni sulla durata e sulla natura delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive

1. Durata totale della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive:
2. Se del caso, durata di ciascun obbligo imposto nell'ambito delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive:
3. Durata del periodo totale di sospensione condizionale (se diversa dalla durata indicata al punto 1):
4. Natura delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive (è possibile contrassegnare più caselle):
 - obbligo della persona condannata di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro a una determinata autorità
 - divieto di frequentare determinati località, posti o zone definite dello Stato di emissione o di esecuzione
 - obbligo contenente restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione
 - istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l'istruzione e la formazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un'attività professionale
 - obbligo di presentarsi nelle ore fissate presso una determinata autorità
 - obbligo di evitare contatti con determinate persone
 - obbligo di evitare contatti con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati dalla persona condannata a fini di reato
 - obbligo di risarcire finanziariamente i danni causati dal reato e/o obbligo di fornire la prova dell'osservanza di tale obbligo
 - obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile
 - obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza della persona o con un rappresentante di un servizio sociale responsabile riguardo alle persone condannate
 - obbligo di assoggettarsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione
 - altre misure che lo Stato di esecuzione è disposto a sorvegliare conformemente alla comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro
5. Pregasi fornire una descrizione particolareggiata delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive di cui al punto 4:
6. Pregasi contrassegnare la casella seguente se si dispone delle pertinenti segnalazioni sulla sospensione condizionale:
 - Nel caso si contrassegni questa casella, si prega di indicare le lingue in cui sono redatte dette segnalazioni: ⁽¹⁾:

k) Altre circostanze pertinenti, incluse informazioni pertinenti su condanne precedenti o motivi specifici di imposizione delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive (facoltativo):

Il testo della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale è allegato al certificato.

Firma dell'autorità che emette il certificato e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte:

Nome e cognome:

Funzione (grado/titolo):

Data:

Riferimento del fascicolo (se disponibile):

Timbro ufficiale (se disponibile):

⁽¹⁾ Lo Stato di emissione non è tenuto a fornire la traduzione delle segnalazioni.

ALLEGATO II

MODULO

di cui all'articolo 17 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive

SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE DI UNA MISURA DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE O DI UNA SANZIONE SOSTITUTIVA NONCHÉ DI ALTRI ELEMENTI CONOSCITIVI

a) Informazioni sull'identità della persona sottoposta a sorveglianza:

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzo:

Lingua o lingue che la persona in questione comprende (se l'informazione è disponibile):

b) Indicazioni sulla sentenza e, se del caso, della decisione relativa alla sospensione condizionale della pena, alla condanna condizionale, alla sanzione sostitutiva o alla liberazione condizionale:

Sentenza emessa il:

Riferimento del fascicolo (se disponibile):

Se del caso, decisione di sospensione condizionale emessa il:

Riferimento del fascicolo (se disponibile):

Organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza

Denominazione ufficiale:

Indirizzo:

Se del caso, autorità che ha emesso la decisione di sospensione condizionale

Denominazione ufficiale:

Indirizzo:

Certificato rilasciato il:

Autorità che ha rilasciato il certificato:

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

c) Informazioni sull'autorità competente per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive:

Denominazione ufficiale dell'autorità:

Nome e cognome della persona di contatto:

Funzione (grado/titolo):

Indirizzo:

Tel. (prefisso del paese) (prefisso della città):

Telefax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica:

d) Misure di sospensione condizionale o sanzioni sostitutive:

La persona di cui alla lettera a) ha violato i seguenti obblighi o istruzioni:

- obbligo della persona condannata di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro a una determinata autorità
- divieto di frequentare determinati posti, località o zone definiti dello Stato di emissione o di esecuzione
- obbligo contenente restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione
- istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l'istruzione e la formazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un'attività professionale
- obbligo di presentarsi nelle ore fissate presso una determinata autorità
- obbligo di evitare contatti con determinate persone
- obbligo di evitare contatti con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati dalla persona condannata a fini di reato
- obbligo di risarcire finanziariamente i danni causati dal reato e/o obbligo di fornire la prova dell'osservanza di tale obbligo
- obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile
- obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza della persona o con un rappresentante di un servizio sociale responsabile riguardo alle persone condannate;
- obbligo di assoggettarsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione
- altre misure:

e) Descrizione della violazione o delle violazioni (luogo e data, circostanze specifiche):

f) Altri elementi conoscitivi (se disponibili)

Descrizione degli elementi conoscitivi

g) Dati della persona da contattare per ottenere informazioni supplementari riguardo alla violazione:

Cognome:

Nome(i):

Indirizzo:

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di telefax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):

Firma dell'autorità che emette il modulo e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel modulo sono esatte

Nome e cognome:

Funzione (grado/titolo):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile)

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.